Numero della proposta

21

e

21 = bis

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Relazione
~~Proposta di Legge~~ presentata nella tornata del 22. Dbre 1866.

dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del **186**

f. 2

Minist

Relazione

della

Corte dei Conti

per l'anno 1865.

prescritta dall'Articolo 31 della Legge 14 Agosto 1862. N.° 800.

La Corte dei Conti si uniforma, per quanto le è possibile, al disposto dello Art.° 31 della legge 14 Agosto 1862 N.° 800.

I dati raccolti nella presente relazione faranno manifesto che i servizi della Pubblica Amministrazione durante l'anno 1865 hanno in molte parti

proceduto con notevole miglioramento

nella cessione delle ferrovie dello Stato e del Dazio Consumo a società private.

§° II.

I mandati spediti nel 1865 si ripartiscono trà Ministeri ed i loro Delegati nella proporzione seguente –

I Ministeri trassero mandati N° 127,008 cioé

Soggetti al Riscontro preventivo N° 123,028

Di regolazione e rimborso N° 3,979.

Totale N° 126,968. [A]

Dagli Uffizi centrali della Corte furono fatte osservazioni in relazione a N° 5649 di tali mandati, cioè

Per errore di calcolo N°	1,968
Per erronea imputazione „	929
Per violazioni di leggi Regolamenti „	1,636
Per mancanza di documenti	1,116
Totale N°	5,649.

[A] Nota. A norma del Regolamento sulla Contabilità dello Stato del 13 dicembre 1863, i Ministeri per le spese fisse non emettono che prospetti, i quali esaminati dagli Uffizi della Corte, vengono trasmessi alle competenti Direzioni Compartimentali ed agli Uffizi di Riscontro della Corte – Le Agenzie del Tesoro, in base di tali prospetti traggono i correlativi mandati – È questa la ragione perché nel

erano stati spediti, furono individualmente furono poi rifusi e riprodotti nuovamente in forma collettiva, ed i pochi rimasti dietro i rilievi della Corte, furono dal l'Amministrazione annullati.

Volendo ora istituirsi un confronto di quantità trà i mandati rilasciati nel 1865 e quelli spediti nell'anno precedente si trova, che il numero dei mandati sottoposti al riscontro preventivo fù nel 1865 superiore a quello del 1864 di N.° 24,604 e di poco inferiore a quello del 1863. Al contrario i Mandati di spese fisse riscontrati dopo il pagamento fù inferiore a quello del 1864, di N.° 59,552 e superò di 99,548 quello del 1863.

(V. Prospetto B)

Il sensibile aumento dei mandati soggetti al riscontro preventivo è da attribuirsi alle spese, cui si è andato incontro nell'anno 1865 pel trasferimento della Capitale, come la notevole diminuzione dei mandati per le spese fisse trova ragione in talune riforme amministrative avvenute in qualche ramo di pubblico servizio come nell'Amministrazione degli Ufficiali componenti lo Stato Maggiore delle Piazze, nella Contabilità dei Comandi Militari e nella fusione del personale del Catasto con quello del Demanio e Casse, nonchè

La Corte ha avuto occasione di fare osservazioni sopra M. 31,944 di essi, cioè:

Per errori di calcolo	M.	6,175
Per erronea imputazione	"	2,528
Per violazione di leggi e regolamenti	"	15,220
Per mancanza di documenti	"	7,721
Totale	M.	31,944

A seguito delle fatte osservazioni ne furono dai Ministeri e loro Delegati rettificati 25,607 divisi come appresso

Per errori di calcolo	M.	5,775
Per erronea imputazione	"	2,091
Per violazione di leggi e Regolamenti	"	12,107
Per mancanza di documentazione	"	5,716
	"	25,607
Mandati registrati in seguito di schiarimenti ottenuti	"	1,375
Totale	M.	26,982

I mandati non ritrodotti rilevarono a M. 4962, ma è necessario avvertire che una parte di essi, in proposito ai quali le osservazioni erano state fatte sul cadere dell'anno 1865 furono rettificati e ripresentati nel principio del corrente esercizio, molti che

Parte Prima 2

Riscontro dei Mandati

§° 1°

Non ostante il trasferimento della sede del Governo da Torino a Firenze nun inconveniente si è manifestato nel giornaliero movimento dei mandati così presso il Ministero, come presso la Corte. Quanto al esso, di sette mandati che passarono nel corso dell'intero anno per somme insignificanti in eccesso al Bilancio; quattro entrano in quel periodo di tempo, nel quale si operò il trasferimento e tanto gli uni quanto gli altri furono trattenuti dalla Direzione Generale del Tesoro, prima che avessero l'ultima forma di esigibilità ed anco prima che gli Uffizi della Corte avessero potuto richiamarli, a seguito della quasi immediata contro ispezione che in essi si pratica, e non fosse richiesta la correzione ai Ministeri onde erano pervenuti.

Nel corso dell'anno 1865 furono spediti dai vari Ministeri e loro Delegati N° 889,560 mandati, siccome appare dall'allegato Prospetto A.

A seguito degli accennati rilievi furono rettificati

Per errori di calcolo mandati	N.	1,811
Per erronea imputazione	"	720
Per violazione di leggi e regolamenti	"	1,297
Per mancanza di documenti		100
Mandati registrati dopo ottenuti schiarimenti	"	627
Totale	N.	5155.

Da questa dimostrazione risulta che N. 4971 mandati non furono più riprodotti nell'anno - V. Prospetto C -

I Delegati dei Ministeri trasmisero Mandati N° 762, 552 cioè

" Soggetti al Riscontro, preventivo N. 85, 730

Per spese fisse, riscontrate dopo il pagamento N. 665, 571

Per rimborso e regolazione 11, 251.

N. 762, 552

Da parte degli Uffici di Riscontro fu trovato che osservare sopra N. 26,295-

---

nel Prospetto C dei mandati spediti dai Ministeri non figurano quelli per le spese fisse. I Ministeri però emettono mandati di spese fisse per l'Amministrazione Centrale, ma siccome questi sono esaminati preventivamente negli Uffici della Corte, così sono essi compresi fra quelli soggetti al Riscontro, preventivo -

cioè:

Per errori di calcolo	N.°	4,507
Per erronea imputazione	"	1,599.
Per violazione di leggi e Regolamenti	"	13,574
Per mancanza di documenti		6,615
	N.°	26,295.

In conseguenza furono rettificati

Per errori di calcolo	N.°	3,946
Per erronea imputazione	"	1,307.
Per violazione di leggi e Regolamenti	"	10,810
Per mancanza di documenti	"	5,016
Mandati registrati dopo ottenuti schiarimenti	"	755.
	N.°	21,834.

Mandati non riprodotti N.° 4,461 (V. Prospetto D)

Dal Prospetto E, si rileva quale parte abbia avuto in questo cumulo di lavori ciascun Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti.

Il risultamento del riscontro fatto nel 1865 in confronto di quello del 1864 è come appresso:

Nel 1864 sopra 100 atti dei Ministeri e de' loro Delegati se n'ebbero in media 4,55 sui quali

si fece luogo ad osservazione.

Nel 1863 la media fu di 3,,8 diminuzione sensibile che dimostra, siccome già si è accennato, un progresso fatto in generale nell'andamento dell'Amministrazione.

Questa media va decomposta nel modo che si osserva nel Prospetto F.

Dal Prospetto G. si ha la media delle rettificazioni fatte sopra 100 osservazioni nel 186[illegible], la quale messa in confronto con la media del 1864, offre il seguente risultato.

Nel 1864 furono eseguite in media sopra 100 osservazioni 84, 36. rettificazioni e i numeri non riprodotti rilevarono a 1,, 64.

Nel 1863 le rettificazioni a mano in media a 84, 47 e i numeri non riprodotti a 1,, 53.

Dal che si desume che gli atti dei Ministeri danno nel 186[illegible], in confronto di quelli dell'anno precedente, una media minore di osservazioni della Corte, ed una media di rettificazione alquanto maggiore.

Ciò vuol dire, che, mentre gli atti dei Ministeri e dei loro Delegati presentano comparativamente un più regolare procedimento, le osservazioni fatte dagli

Uffizi della Corte sono maggiormente da ritenersi giuste e ben fondate.

Importa altresì rilevare come una notevole diminuzione osservasi nelle infrazioni di leggi e Regolamenti.

Nel 1864 le osservazioni per violazioni di leggi e regolamenti davano una media di 2,68.

Nel 1865, presentano una media non più che di 1,71.

E le rettificazioni per questa parte, nel 1864 ebbero sopra le osservazioni una media di 80,20 e nel 1865, una media di 79,54.

Nei citati prospetti è riassunto complessivamente e nelle singole parti il lavoro compiuto per questo ramo di servizio, durante l'anno 1865 da tutti i Ministeri e loro Delegati, dalla Corte e dai suoi Uffizi ed il risultato pratico ottenuto in confronto dell'anno precedente.

§ III°

La somma di tutti i mandati cui fù apposto il visto con riserva nel 1865 ammonta in complesso a L. 16,608,765,77 (A)

(A) Nota Dei mandati registrati con riserva è già presentato al Parlamento elenco a parte secondo il disposto dell'Art.° 31 della Legge 14 agosto 1862.

Questa somma si riferisce all'Esercizio 1864, anni precedenti, per Lire 10,564,210,05 ripartite fra i varii Ministeri - cioè:

1° Finanze	L.	2,185,978,33
2° Interno	"	3,635,615,46
3° Guerra	"	9,771,185,94
4° Marina	"	2,886,77
5° Lavori Pubb.	"	692,213,55
Totale	L.	16,564,210,05

Si riferisce all'Esercizio 1863 la restante somma di L. 44,353,70 ripartita nel seguente modo -

1° Finanze	L.	42,569,72
2° Lavori Pubb.	"	1,986. "
Totale	L.	44,555,72.

Ad eccezione di due mandati relativi al Bilancio 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici Servizio dei Porti Spiaggie e Fari = Capitolo 15 = Spese diverse = per la somma di L. 1986, la cui registrazione con riserva ebbe luogo per la speciale ragione che non era ancora approvata dalla Camera dei Deputati la Convenzione internazionale del 31 marzo 1865, che importa un onere alle Finanze dello Stato, per tutti gli altri in egual modo registrati nel corso del mentovato esercizio, la riserva fu motivata dalla

coi surriferiti Reali Decreti 15 Giugno e 19 Ottobre 1865 sebbene da convertirsi in legge, si approvavano spese sulle quali era stata dimandata e finora non concessa l'autorizzazione del Parlamento, continuò a registrare con riserva i Mandati anche pei capitoli, pei quali, in causa di deficienza erano stati provocati quei Reali Decreti.

Per la stessa ragione furono inscritti con riserva, per le spese autorizzate dal Reale Decreto 15 Giugno, i Mandati tratti sul Bilancio del Ministero delle Finanze per £ 2.293.149.0 e quello sul Bilancio del Min.° dei Lavori Pubblici per £ 432,111,25.

Così pure per le spese consentite dal R.° Decreto 19 Ottobre 1865, furono registrati con riserva i Mandati sul Bilancio del Ministero delle Finanze per £ 73,207,27 e su quello del Ministero dei Lavori Pubblici per £ 260,302,30.

L'approvazione di spese nuove o maggiori con Decreti Reali, senza la urgenza voluta dalla legge o per una urgenza derivata dal non avere in tempo provveduto

l'autorizzazione per legge, e molto più la spedizione di mandati di spese per le quali sia esaurito il fondo stabilito nel Bilancio senza egualmente provocarne l'autorizzazione per legge, o almeno per Decreto Reale nei casi consentiti dalla legge, rendono vana e di niuna efficacia la legge del Bilancio.

§ IV.

Fra le osservazioni alle quali ha dato luogo il riscontro delle spese fisse sono notevoli le seguenti.

Ministero di Grazia e Giustizia

Formò oggetto di osservazioni ed anche di deliberazioni e disposizioni di massima della Corte dei Conti la varia applicazione delle leggi per indennità di viaggio e soggiorno dei Magistrati e degli altri funzionari dell'ordine giudiziario, chiamati fuori della loro residenza per temporanee missioni.

Il Ministero di Grazia e Giustizia prendeva norma talvolta dalla legge 1° dicembre 1864 n° 332 e talvolta dal

R. Decreto 14 9mbre 1862 n° 840.

Variava ancora l'applicazione delle leggi, per le indennità di tramutamento degli Impiegati, ora liquidando queste secondo le leggi 13 9mbre 18[illegible] e 17 Febbrajo 1861, ed ora secondo il R° Decreto 24 maggio 1863 N°1278.

Non potevano coesistere, nè dovevano tollerarsi Discipline tra loro differenti nelle disposizioni relative allo identico obbietto, senza dar luogo ad arbitrii ed a trattamento ineguale.

Dopo ripetuti richiami si ottenne che fosse provveduto alla necessaria uniformità, ed il Governo emanando coi poteri straordinari la nuova legge del 6 dicembre 1865 sull' ordinamento Giudiziario, introdusse in essa una disposizione (Art.° 266) per la quale fu stabilito spettare ai Magistrati e Funzionari dell' Ordine Giudiziario, per commissioni speciali e temporanee fuori della loro residenza, le stesse indennità di viaggio e soggiorno stabilite per gli altri impiegati civili col R° Decreto 14 9mbre 1862 n° 840. E per quanto riguarda le indennità di tramutamento, provvidamente fu

stabilito con l'Art.° 124 del Regolamento Giustiziario doversi applicare le disposizioni contenute nel R.° Decreto 24 maggio 1863 n.° 1278.

Ministero dell'Istruzione Pub.ca

L'Art.° 378 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato dei 13 dicembre 1863 prescrive, che per servizii da farsi in economia possono darsi una o più antiipazioni all'Uffiziale dell'Amministrazione incaricato del servizio, purchè queste in complesso non eccedano la somma di £ 30,000 - La giustificazione poi dell'impiego delle somme avute in antiipazione, a norma dell'Art.° 379 del citato Regolamento, debbe esser fatta alla Corte dei Conti o all'Ufficio di Ris.° nel periodo di 4 mesi -

Ora per 35 mandati in antiipazione sull'esercizio 1865, di spese concernenti ai gabinetti di Fisica dei Licei, non si osservò nella loro giustificazione il termine prefisso dal citato Art.° 379.

La Corte non ha omesso occasioni di fare intendere la necessità che siano con apposite disposizioni determinati i servizii da farsi in economia, stabilendo nel tempo stesso, norme certe e sicure da seguirsi, tanto più che per le molte aperture di crediti, che si fanno nelle Provincie ai Delegati dei

Ministero non usano un metodo uniforme nella emissione e giustificazione dei mandati, e gli Uffizi di Riscontro in conseguenza sovente non sono in grado di ammettere con sufficiente cognizione di fatti le varie spese sottoposte al loro esame.

Fa duopo altresì notare come in occasione della verificazione dello Stato Generale di situazione del bilancio 1861, sui Capitoli 3, 6, 7, 14, 16, 39 si ebbe a rilevare che le imputazioni definitive superarono le provvisorie nella somma di £ 1,909.09 col sistema di contabilità allora vigente, che era quello stabilito dal Regolamento del 7 settembre 1860, secondo il quale le imputazioni provvisorie venivano annotate nei libri di contabilità in seguito ai ruoli annuali di spese fisse verificati preventivamente dalla Corte dei Conti e registrati nella Direzione Generale del Tesoro, non potevano esse venir mai sorpassate, salvo che per variazioni nei ruoli medesimi. La succennata eccedenza delle imputazioni definitive sulle provvisorie non può quindi altrimenti avvenire, che per duplicazione di pagamenti fatti eseguire dagli Agenti del Tesoro, o per pagamenti ordinati oltre quelli notati nei ruoli. Dovendosi scaricare i Tesorieri delle somme pagate, non potevansi

rifiutare le imputazioni definitive a norma dell' Art.° 328 del citato Regolamento 7 9mbre 1860.

La Corte non ha mancato d'instare presso il Ministero delle Finanze, affinchè presso le Direzioni Compartimentali del Tesoro si facciano le debite verificazioni per venire in chiaro circa il fatto accaduto, e per conoscere a chi ne spetti la responsabilità.

Ministero della Guerra

Il Ministero della Guerra emanò speciali disposizioni ed istruzioni in data 20 dicembre 1864, per l'Amministrazione degli Ufficiali componenti lo stato Maggiore delle Piazze e per la contabilità dei comandi Militari secondo le quali la contabilità stessa veniva concentrata nel Consiglio d'Amministrazione della Casa Invalidi e delle Compagnie Veterani d'Asti.

Scopo di tali disposizioni, come ebbe a dichiarare il Ministero con nota 3 Febbrajo 1865 N.° 1549, Direzione Generale dei Servizi Amministrativi, in seguito a domanda di schiarimenti direttagli dalla Corte, fu di rendere più agevole il maneggio delle competenze del detto personale e più spedita la Contabilità

relativa, sicchè le corrispondenti dimostrazioni periodiche potessero essere presentate nel trimestre immediatamente successivo a quello, in cui furono eseguiti i pagamenti = A =

Tale intendimento sfortunatamente è fallito essendo scorso tutto l'anno 1865, e parte anche del 1866, senza che contabilità alcuna dal mentovato Consiglio sia stata presentata pel debito esame negli Uffizi della Corte.

È questo al certo grave inconveniente per cui non solamente viene a formarsi così al Ministero, come alla Corte un ingente cumulo di lavoro da rendere insufficiente al regolare disbrigo del medesimo l'opera assidua dell'attuale personale, ma neppure sono pure per lungo tempo impegnate Contabilità, senza che si possa

---

Ministero della Guerra (A)

Direzione Generale dei Servizi Amministrativi

N°. 1549.

Risposta al foglio del 16 Gennajo scorso N°. 179.

Torino, addì 3 Febbrajo 1866

Colla nota quì contro distinta V. E. partecipando le osservazioni fatte dalla Corte dei Conti ed il voto emesso intorno allo elenco dei Capitoli di Spese Fisse del Bilancio per l'anno corrente, chiede spiegazioni sulla dichiarata chiusura delle spese fisse dei Capitoli 10, 25 e 52.

Ossequente al voto emesso, lo scrivente si pregia di premettere, che penetrato dalla necessità di diminuire le

procedere alla debita chiusura. E perchè maggiori sarebbero ancora gli inconvenienti, se tale ritardo continuasse ad avverarsi negli anni successivi, è sommamente a desiderarsi che dal suddetto Ministero venga provveduto sollecitamente ed efficacemente, per modo che sia tolto ogni ostacolo, ed abbia questo servizio a procedere con più regolare ed esatto andamento.

Nella relazione per l'anno 1864, si tenne parola delle anticipazioni di somme per le competenze dei Corpi Militari, e si pose in rilievo il ritardo straordinario, col quale erano stati trasmessi alla Corte i resoconti dei vari Consigli di Amministrazione.

Si notava, trà le altre cose, che alla chiusura dei conti per l'anno 1860 risultava un debito dei Corpi di

---

spese dell'Amministrazione centrale, ha dovuto studiare il modo di scemare i lavori del Ministero ripartendoli negli Uffizi dipendenti, onde rendere in tal modo possibile una diminuzione di personale nell'Amministrazione stessa.

Ora fra i lavori che senza inconvenienti ed anzi con vantaggio del servizio si potevano diminuire erano indubbiamente quelli che il Ministero doveva compiere per regolare egli stesso le paghe del personale dello Stato Maggiore delle Piazze, il quale e pel numero e per le molte sue variazioni dava motivo a scritturazioni tali che richiedevano l'opera assidua di vari impiegati.

Gli Ufficiali dello Stato Maggiore delle Piazze costituendo pur essi un Corpo, era d'altronde più conve-

di L.ᵉ 17,596,039,28; che non ostante questa vistosa cifra di debito, nel 1861 non erano ancora pervenute alla Corte le Contabilità del 1861, 62, 63 e 64; e che la Corte non aveva cessato di dirigere le sue più vive rimostranze al Ministero della Guerra ed a quello delle Finanze, affinchè fosse posto termine ad uno stato di cose tanto straordinariamente ed eccezionalmente anormale –

---

alle norme, che regolano le contabilità militari, che anche per essi, come già per gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore degli Stati Maggiori dei Dipartimenti e delle Divisioni Militari e degli Stati Maggiori dell'Artiglieria e del Genio, venissero dimostrate le paghe loro in un foglio di competenza da compilarsi sotto la responsabilità di un Consiglio di Amministrazione e soggetto come quello di ogni altro Corpo al Controllo dell'Ufficio d'Intendenza Militare e quindi a quello definitivo della Corte dei Conti –

A tale scopo veniva compilata una istruzione, di cui furono rassegnati a codesta Corte alcuni esemplari con nota del 15 Gennajo s.º N.º 752, e tale è la fiducia del Ministero nella sua buona riuscita che è certo di poter già presentare alla Corte nel 2.º trimestre di quest'anno il foglio delle competenze del trimestre volgente e così continuare di seguito senza interruzione –

Convinto della utilità di questa disposizione ed inoltre prevedendo quanto lavoro sarebbe ridondato al Ministero, per gli assegnamenti degli Ufficiali in aspettativa, il cui numero doveva essere in breve notevolmente accresciuto, ne ha pure affidato il carico allo stesso Consiglio, il quale, come fù dimostrato dalla Istruzione, può compierli con

Ora la situazione delle cose a tal riguardo non vedesi migliorata, non essendo pervenute pel debito esame alla Corte, che le Contabilità del 1861 e 1862 e mancando quasi intieramente quelle del 63, 64, e 65.

Nel Prospetto H veggonsi riassunte le cifre annuali del debito dei detti Corpi Militari ammontanti con tutto il 1864 a £° 28,483,548,48. la massima parte della quale somma,

---

tutta facilità e presentare la sua contabilità trimestrale nel trimestre immediatamente successivo.

In egual modo saranno dimostrate le competenze del Personale Contabile dei Magazzini Generali dell'Amministrazione Militare, essendo deferito dall'Art.° 8.° del R.° Decreto 7 Febbrajo 1864 lo incarico dei pagamenti degli stipendi al Consiglio di Amministrazione.

Lo scrivente è persuaso che la Corte, apprezzerà i motivi che indussero il Ministero a fare le disposizioni di cui si tratta e che già cooperarono alla riduzione di personale attuata con R.° Decreto del 18 decembre scorso, accogliendo le spiegazioni date.

Pregiasi frattanto di restituirle lo elenco dei Capitoli che era annesso alla precitata Nota.

Firmato Il Ministro
Petitti

cioè L. 27, 879, 354, 82 appartenenti agli anni 1861, e 1862 come risulta dalle relative contabilità –

Senza entrare in considerazioni speciali sulla entità della cifra, abbastanza di per sè manifesta, la Corte si limita ad accennare che le sue premure non sortirono finora l'effetto desiderato, nè le assicurazioni date dal Ministero della Guerra nel 1861, di dare opera efficace al disbrigo del lavoro arretrato, produssero alcun utile risultamento –

Giova sperare che il Ministero giunga a rimuovere le cause di questi rincrescevoli indugi, la cui cessazione permetta d'apprestare senz'altro le riforme di scrittura che con grande alacrità va ad introdurre nelle sue contabilità correnti ed intorno alle quali nell'anno presente sarà chiamata la Corte a pronunciarsi con vera cognizione di causa –

Ministero delle Finanze.

Quantunque diminuite di numero in confronto dello scorso anno, di non lieve momento sono però le osservazioni occorse anche in questo anno.

Non è ancora cessato interamente il sistema anormale di fare eseguire dai Contabili dei proventi dello Stato spese, le quali non sono tra

quelle di riscossione comprese nella tabella annessa al R.° Decreto 11 dicembre 1864 N.° 2069.

Con questo modo tali spese si sottraggono al riscontro preventivo, ed avvenendo che s'incontrino irregolarità che avrebbero impedito di dar corso ai mandati di spese, e che invece dispiano perciò il corso ai mandati di rimborso, si produce la confusione e lo scompiglio nell'Amministrazione, e si mettono i contabili nella impossibilità di chiudere a tempo debito le loro contabilità annuali.

Appunto perchè le spese di riscossione non sono determinate nè determinabili anticipatamente nelle somme e non si prestano per loro natura alle garanzie del riscontro preventivo è importantissimo che siano rigorosamente tenute nei limiti segnati dal loro oggetto.

La trasmissione dei documenti giustificativi da farsi dai Contabili alle rispettive Direzioni Compartimentali alla scadenza del Trimestre, (Art.° 371 del Regolamento di Contabilità) e la giustificazione da farsi alla Corte dei Conti nel termine di quattro mesi dalla data della esecuzione delle spese (Art.° 370 del citato Regolamento) sono le sole condizioni previste per ovviare ad ogni abuso.

Siffatte disposizioni non vennero

accuratamente osservate -

I Mandati di rimborso di spese eseguite nel 1862, 1863, 1864 non furono spediti alla Corte per la debita verificazione, che nel corso del 1865 ed anche nei primi mesi del 1866.

Ne' questo ritardo di giustificazione è indifferente per l'Amministrazione e scevro d'inconvenienti per la Contabilità - Più circostanze, tra le quali principalmente la cessazione dei contabili e degli ordinatori dal rispettivo ufficio, possono essere cagione di danni irreparabili pel ritardo frapposto alla giustificazione di spese, che si riconoscessero arbitrariamente od inconsultamente eseguite -

Accidenti di ogni natura possono intervenire ancora a distruggere i documenti presentati a corredo, sicchè ogni mezzo verrebbe allora a mancare con cui stabilire il criterio della giustificazione dei conti -

Valga d'esempio l'incendio avvenuto al Ministero delle Finanze in Torino nella notte degli 11 Gennaio 1864, il quale fu causa che molti documenti giustificativi di mandati di rimborso relativi all'anno 1862 andassero distrutti dalle fiamme, e siasi dovuto sopperire alla mancanza o con duplicati ovvero con dichiarazioni formali del Ministero, comprovanti la perdita dei documenti -

Ministero dei Lavori Pubblici

L'Art.° 106 del Regolamento Generale di Contabilità 13 dicembre 1863 prescrive che le aggiunte o variazioni, che si rendessero necessarie in un contratto, devono farsi con autorizzazione del Ministro competente, da sottoporsi, nei casi previsti dall'Art.° 99, al Consiglio di Stato.

Avvenne più volte di dover rifiutare la registrazione di mandati che si spedivano in contravvenzione a tali disposizioni.

Ebbesi anco più volte ad osservare che i Delegati del Ministero dividevano un opera per modo che il parziale importo di questa rimanesse al disotto della cifra indicata dall'Art.° 1.° del R.° Decreto 22 Marzo 1863. Per effetto di ciò l'approvazione del contratto veniva a cadere nelle facoltà delle Prefetture, anzichè in quelle del Governo Centrale, e così secondo i casi veniva l'affare sottratto alla necessità del preavviso del Consiglio di Stato.

Ognora che siffatte divisioni di appalti non erano appoggiate a considerazioni tecniche od amministrative, che le giustificassero, la Corte fece rispettare la legge ed invitò il Ministero a dare ai Prefetti istruzioni proporzionate all'uopo.

Allegato

Parte seconda

Riscontro dei Decreti

N.° 1

Il Prospetto **I** presenta il numero dei decreti pervenuti alla Corte nell'anno 1865 distintamente per ciascun Ministero da cui ebbero origine e secondo il loro obbietto.

Nel 1864 il numero totale dei decreti essendo stato di 31,303 e nell'anno successivo di 29,739 emerge una diminuzione nel 1865 di N.° 1564.

La totalità dei decreti emanati nel 1865 in numero di 29,739 si divide secondo che mostra il Prospetto **K** nelle seguenti categorie.

Decreti ammessi a registrazione senza aver dato luogo ad alcuna osservazione	N.°	27,378.
Decreti che hanno dato motivo ad osservazione in via officiosa	"	2,318.

dei quali 2002 furono registrati in seguito a rettificazioni fatte, o in vista di sodisfacenti spiegazioni dai Ministeri e 316 non furono più riprodotti.

A riportarsi N.° 29,696.

Riporto N° 29.696.

Decreti respinti con deliberazioni motivate della Sezione 3ª della Corte N° 43
di cui 16 furono ammessi a registrazione in seguito alle spiegazioni e ai motivi dati dal Consiglio dei Ministri, e 21 furono registrati con riserva ai termini dell'Art° 14 della legge 14 Agosto 1862 N° 800 e 6 non furono riprodotti –

Totale N° 29.739.

Le osservazioni officiose furono in gran numero occasionate da errori nelle somme o nelle altre indicazioni, o da mancanza di documenti giustificativi, da erronee imputazioni ai capitoli del bilancio, da violazione della legge sul cumulo degli impieghi e degli stipendj, da indebite concessioni di indennità e di assegni, e da trasporti irregolari di somme da uno ad altro bilancio –

Nel massimo numero dei casi le osservazioni fatte dalla Corte furono accolte dai Ministeri e gli atti furono rettificati o non ebbero altrimenti corso –

Tenendo il numero delle osservazi

officiose fatte nel decorso anno a confronto con quello molto maggiore che si ebbe nel 1864 e comparando pure le deliberazioni negative di registrazione di decreti ed i decreti registrati con riserva durante i due ultimi anni, risulta evidente il miglioramento –

Le osservazioni fatte dalla Corte intorno a Decreti, tanto Reali quanto Ministeriali possono ripartirsi in cinque distinte categorie –

La prima Categoria riguarda quei decreti, coi quali erano stabilite norme generali o disposizioni organiche, ~~di ordine pubblico~~, la seconda quelli, coi quali aveano luogo nomine o promozioni a pubblici uffici, la terza i Decreti coi quali venivano approvati contratti stipulati nell'interesse dello Stato, la quarta quelli contenenti ordinazioni di spese o di anticipazioni, la quinta i Decreti di dispensa dal servizio degli Impiegati o di collocamento a riposo –

§. II°

Categoria 1ª

Decreti organici e di ordine generale.

A Con R°. Decreto 7 9mbre 1865 promosso dal Ministro di Grazia e Giustizia veniva prescritto che incorreranno nella destituzione dal loro ufficio i notaj, che in circostanze di epidemie o contagio abbandoneranno la loro residenza –

Con altro R° Decreto del 12 Ottobre stesso anno controfegnato dal Ministro dei Lavori Pubblici veniva approvata una Convenzione stipulata li 8 Ottobre 1863 col rappresentante la Società Vittorio Emanuele per la costruzione di un tronco di Ferrovia e per lo svincolo di una parte della rendita stata assegnata a titolo di cauzione con altra convenzione approvata per legge.

Con R° Decreto del 19 Ottobre 1863 si autorizzava il Banco di Napoli il Monte di Paschi in Siena e la cassa di Risparmio di Milano ad assumere l'esercizio del credito fondiario nelle Provincie continentali dello Stato.

Infine con altri due Regi Decreti in data 23 detto stesso anno controfirmati dal Ministro delle Finanze e da quello di Agricoltura Industria e Commercio, era autorizzata la fusione delle due Banche Nazionale Sarda e Toscana con nuovi statuti e si affidava a questa novella Banca il servizio delle Tesorerie ed il pagamento delle rate semestrali del Debito Pubblico.

In tutti i soprariferiti decreti si trova espressa la clausola, che i medesimi sarebbero stati presentati al Parlamento, tosto che fosse convocato.

La Corte dei Conti credè che non

bastasse l'uso di questa clausola perchè potessero aver corso i Decreti coi quali si provvedeva su materie di esclusiva competenza dell'autorità legislativa.-

In due soli casi mentre il Parlamento non è adunato è fatta facoltà al Governo di disporre intorno ad oggetti per cui sia richiesto l'intervento del potere legislativo, emanando per urgenza Decreti Reali da sottoporsi all'approvazione legislativa, e questi due casi sono determinati l'uno dallo Art° 21 della legge 13 novembre 1859 sulla Contabilità Generale dello Stato allorquando insorga l'urgente necessità di spese nuove o maggiori, e l'altro dall'Art° 2 della legge 14 Giugno 1851, allorchè si tratti di modificazioni che sia urgente ed indispensabile di apportare alla tariffa doganale.-

Ogni altro caso, al di fuori di queste due, credè la Corte che rientrasse nel disposto dell'Art° 14 della Legge 14 Agosto 1864.

Avendo il Consiglio dei Ministri deliberato perchè i Decreti avessero corso, la Corte li ritenne tra quelli, sui quali doveva essere richiamata l'attenzione del Parlamento secondo il Disposto dell'Art° 18 di detta legge.-

B Il Ministro Guardasigilli

con Decreto Reale del dì 12 Febbrajo decorso anno, fra le norme che stabilì per il trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino, ordinò che per tre mesi fosse interrotta la trattazione degli affari di ogni specie.

Cotale disposizione venne dalla Corte dei Conti riguardata come contraria al Capitolo 7° del Titolo 2° della legge organica giudiziaria del 13 novembre 1859, secondo cui non può essere sospesa ed interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

E sebbene abbia riconosciuto che circostanze anormali ed eccezionali, come per lo appunto la traslazione di un Tribunale da una ad altra sede, possano costituire causa necessaria e perciò legittima d'interruzione, la Corte non dimeno, ritenendo l'interruzione di tre mesi siccome eccedente ogni più largo termine di apprezzabile necessità non ha potuto a meno di opporre un formale rifiuto alla richiesta di registrazione del relativo decreto.

Il Ministero, munendosi di deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha creduto dover insistere affinchè fosse nel caso in quistione applicata la disposizione dell'Art° 11 della legge 11 Agosto 1862 N° 800, e la Corte ha per conseguenza provveduto nella chiesta conformità.

§° III° 19

Lasi 1°

Categoria 2ª

Decreti portanti nomine e promozioni a Pubblici Uffizi

Non pochi decreti, che portavano promozioni o nomine tanto nella Amministrazione Centrale, quanto nella Provinciale, essendo stati riconosciuti non conformi alle leggi ed ai regolamenti, determinarono la Corte a rifiutarne la registrazione, sebbene questa poi abbia per taluni di essi dovuto essere consentita con riserva a termini della legge, dietro la responsabilità assuntane dal Consiglio dei Ministri –

A Alcuni Decreti vennero respinti perchè contenenti la nomina o promozione di individui, nei quali non concorrevano tutti i requisiti prescritti per poterla ottenere –

Per tale motivo non si è creduto dover dar corso ad un Decreto Reale emesso a cura del Ministero di Giustizia e Grazia sotto la data del 23 marzo 1865, portante incarico di esercitare le funzioni di Giudice Supplente del Mandamento di Antrodoco nella Provincia di Aquila –

Cotesto decreto venne ritenuto irregolare non tanto perchè la persona incaricata mancava dei requisiti e delle condizioni richieste per esercitare

le attribuzioni di Giudice di Mandamento dalla legge 17 Febbrajo 1861 sull'ordinamento giudiziario nelle provincie Napolitane, quanto perchè si veniva con tal Decreto a conferire un posto non ammesso dalla suddetta legge.

Il Ministero riconobbe fondate le osservazioni della Corte e non riprodusse il Decreto.

B Alcuni decreti portanti egualmente nomine e promozioni a pubblici uffizi vennero pur anco riconosciuti irregolari perchè contrari alla legge 11 8bre 1863 N.° 1500, sulle disponibilità.

Con Reali Decreti del 19 Gennajo 1865, a proposta del Ministero degli affari interni, vennero collocati in disponibilità, per riduzione di ruolo organico due Capi Divisione e sei Segretari. Questa riduzione però non esisteva in fatti, essendo che la Corte dei Conti aveva contemporaneamente in esame altri decreti portanti l'istessa data, e coi quali i detti posti venivano conferiti ad altri.

Tal fatto doveva necessariamente ritenersi contrario alla legge 11 8bre 1863 N.° 1500, la quale dispone col l'Art.° 1.° che il collocamento di Impiegati civili in disponibilità non può aver luogo altrimenti, che per soppressione di uffizi o per riduzioni di ruoli organici, e poichè niuna di queste

due condizioni risultava avverata nel caso di cui si tratta, la Corte rifiutò la registrazione di que' Decreti -

Il Ministero credè dovere insistere affinchè avessero corso gli accennati provvedimenti dopo avere riportato deliberazione del Consiglio dei Ministri e la Corte non potè dispensarsi per conseguenza dallo ammetterli a registrazione con riserva -

C Irregolari ancora furono giudicate altre nomine per mancanza nel ruolo organico del posto, cui intendevasi provvedere, siccome fu notato specialmente in due decreti reali emanati a proposizione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti del dì 29 Marzo 1865, coll'uno dei quali venivano fatte nel personale del Ministero medesimo alcune promozioni, e coll'altro era richiamato in attività di servizio e nominato Segretario di 1ª Classe nell'istesso Ministero un'antico Ufficiale di 1ª Classe nel Ministero di Grazia e Giustizia di Napoli, che trovavasi in disponibilità per soppressione d'uff°

Con tali disposizioni venivasi a sorpassare il numero dei Segretari di 1ª Classe portato dalla pianta organica di quell'Amministrazione Centrale -

Le osservazioni della Corte dei Conti fecero desistere il Ministero dal dare ulteriore corso ai mentovati provvedimenti.

Così pure per eccedenza al numero fissato dai ruoli organici non venne ammesso a registrazione un Decreto R.le del 6 aprile decorso anno, col quale il Ministero di Giustizia e Grazia aveva promossa la nomina di un sostituito Avvo dei Poveri in soprannumero presso la Corte d'Appello di Casale.

Cotesto Decreto non ebbe, nur esso ulterior corso, essendo stato riconosciuto fondato il rifiuto di registrazione fatto dalla Corte dei Conti.

Tre Decreti Reali, controfirmati dal Ministro dei Lavori Pubblici colla data del 30 Marzo 1865, furono egualmente respinti con deliberazione della Corte, perchè portavano nomine e promozioni nel personale dell'Amministrazione Centrale, in eccedenza al numero dei posti fissati dalla pianta organica, ed arrecavano una spesa maggiore di quella fissata nei rispettivi capitoli del Bilancio per l'anno 1865.

E qui pure le osservazioni della Corte dei Conti ebbero forza di persuadere il predetto Ministero a non dare ulterior corso ai Decreti medesimi.

D. Parecchie nomine e promozioni non poterono dalla Corte essere considerate e ammesse come regolari per difetto di osservanza dell'Ordine di anzianità nella scelta dei nominati, o per non avere

questi ultimi compiuto nel posto o grado anteriore il periodo di tempo prescritto dal Regolamento sull'Amministraz.ne Centrale approvato con Decreto R.° del 23 ottobre 1853.

Il Ministero di agricoltura Indus.ria e Commercio con R.le Decreto del 10 Luglio 1863, promoveva dalla quarta alla terza classe un Applicato presso il Ministero medesimo. La Corte 2.a Sezione, fondandosi su quanto è stabilito dal sopraccitato Regolamento, rifiutava la registrazione del Decreto, perchè il detto Impiegato aveva ottenuta la nomina ad Applicato di 4.a Classe parecchi mesi dopo di alcuni suoi colleghi di classe.

Il Ministero volle che avesse effetto la fatta promozione, e comunicò alla Corte la deliberazione del Consiglio dei Ministri, insistendo sopra alcune spiegazioni di fatto per giustificare il provvedimento.

La Corte a Sezioni unite deliberava di ammettere a registrazione, buramente e semplicemente il decreto medesimo, sulla considerazione dedotta dal Governo, che, sebbene l'Impiegato promosso non comparisse il più anziano per ordine di nomina, pure questa era fatta in occasione di nuovo organico, e della destinazione in esso d'Impiegati provenienti da Amministrazioni soppresse, i quali avevano dovuto ottene

graduati in classe con criterii desunti dai loro precedenti.

Nei casi semplici la Corte richiede sempre esatta osservanza delle leggi e dei Regolamenti che dan regola alle nomine e promozioni dei pubblici Impiegati, implicando questa regola un principio di somma importanza per l'ordine la disciplina e la moralità dell'Amministrazione, e la più grande e sicura guarentigia nell'interesse così del servizio come degli stessi impiegati.

§° IV°

Categoria 3ª

Decreti di approvazione dei Contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Omettendosi di parlare delle irregolarità secondarie e di forma, che, notate dalla Corte dei Conti dettero luogo a corrispondenti rettificazioni, ragion vuole che si accenni come il numero delle inesattezze, mercè la maggiore diligenza delle Amministrazioni, sia grandemente diminuito e vada così eliminandosi una causa di ritardo e d'incaglio nell'andamento dei Pubblici servizi.

Quanto a quelle infrazioni, che possano più direttamente influire sulla sostanza dei contratti, si dà alcuna nota distinta secondo la natura dei motivi che hanno dato occasione alle osservazioni della Corte.

consuetudini precedenti, sarebbe convertito in contratto da vincolare per l'avvenire.

Variazioni delle condizioni o del prezzo stabilito per i Pubblici incanti.

Il N.° 3 dell'Art.° 19 del suindicato Regolamento di Contabilità Generale dichiara che nei partiti privati, ai quali si faccia luogo dopo che gli incanti siano rimasti deserti o le offerte non sieno riconosciute accettabili, devono tenersi a base il prezzo e le condizioni già dal Governo stabilite per i pubblici incanti.

La Corte dei Conti respinse con osservazioni officiose molti decreti riguardanti approvazioni di contratti, nei quali violavasi tale prescrizione, né mancò di richiamare direttamente l'attenzione del Ministro delle Finanze contro i troppo frequenti esempi d'irregolarità per parte delle Direzioni Compartimentali delle Casse e del Demanio.

Fu respinto un Decreto del Ministero delle Finanze del dì 23 Gennajo 186[illegible], di approvazione di un contratto conchiuso a trattativa privata per taglio delle piante ridue e delle querce d'alto fusto, perchè venne considerevolmente diminuito il prezzo sopra il quale erano stati aperti i pubblici incanti.

Per lo stesso motivo fu similmente negata la registrazione di altri due

Miglio

1112

Mancanza di Pubblici incanti

La Corte dei Conti nell'anno 1864 ebbe a registrare con riserva il Decreto 25 Agosto 1864, col quale si approvavano contratti di appalto della riscossione dei dazi di consumo, perchè non vennero preceduti da pubblici incanti.

Questa riserva dovè per conseguenza ripetersi in un Decreto 26 Marzo 1865 con cui si approvavano stipulazioni da esso dipendenti.

Con Decreto 20 Luglio stesso anno approvavasi dal suddetto Ministero e si rendeva esecutorio un contratto stipulato fin dal 15 Febbrajo 1865 con la Banca Nazionale per la riscossione delle imposte dirette nelle Provincie ex Pontificie, oltre al servizio del Tesoro, che già dalla Banca stessa si esercitava.

La Corte osservò che sarebbe stato necessario lo esperimento di pubblici incanti, tanto per la vigente legge di contabilità, quanto anche per le disposizioni e consuetudini del cessato Governo di quelle Provincie.

Il Ministero apprezzò le osservazioni della Corte e non insistè per la registrazione di un Decreto, col quale un esercizio precario che può essere stato imposto per quelle provincie dalla necessità delle cose, ed in parte da

decreti emessi dallo stesso Ministero, coi quali venivano approvati due contratti di affitto di beni demaniali, in data l'uno del 20 Gennajo 1865 e l'altro del 30 stesso mese.

L'Amministrazione diede per ragione del proprio operato la condizione anormale dei luoghi nei quali erano collocati i beni. Ma la Corte mantenne le prese deliberazioni, considerando che la legge nelle regole che ha stabilito, ha in mira un'utilità generale e superiore a quella, che in qualche caso potrebbe risultare dall'abbandono di quelle regole, e che non può entrare nelle competenze di lei l'apprezzamento delle ragioni per cui il Governo, in Consiglio dei Ministri, stimasse in casi straordinari assumere una responsabilità collettiva.

Mancanza del preventivo parere del Consiglio di Stato.

Non pochi decreti di approvazione di contratti furono respinti per mancata osservanza di quanto prescrivono gli artt. 96, 98 e 99 del più volte citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto del dì 30 dicembre 1864, approvava un progetto di riparazioni ad argini fluviali in aggiunta a quelle già appaltate, portante una spesa addizionale per occupazioni di terreno, per sorveglian-

a lavori e per altre impreviste eventualità da eseguirsi tali riparazioni dal primitivo Appaltatore - Coleste progetto, contenendo un'aggiunta al contratto già stipulato per causa in esso non prevedute, dovera essere sottoposto al Consiglio di Stato -

Il Ministero in seguito al diniego di registrazione di detto decreto dato dalla Corte dei Conti con deliberazione del dì 9 marzo 1865, rimediava tosto al difetto sottoponendo il Contratto all'esame del Consiglio di Stato.

Vi ebbero pure non pochi casi, in cui il Ministero delle Finanze si sarebbe sottratto al voto del Consiglio di Stato per contratti di spese, che sorpassavano i limiti prefissi dal Regolamento Generale di Contabilità, dividendo la somma in tante parti, ciascuna delle quali inferiore alla cifra prescritta, e facendo altrettanti separati Decreti di approvazione - La Corte, ognora chè si accorse di ciò, si attenne fermamente alla sua giurisprudenza stabilita colle massime emanate e pubblicate nel 1863 e 1864 e richiamò alla osservanza del Regolam

Abbreviazione dei termini fissati dalla Legge pei pubblici incanti -

L'Art. 69 del citato Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato prescrive che gli avvisi d'Asta si devono

pubblicare quindici giorni prima di quello fissato per gl'incanti e per la successiva aggiudicazione. Soggiunge poi essere in facoltà del Ministro competente di ridurre questo termine fisso a cinque giorni o protrarlo ad un tempo maggiore, quando l'interesse del servizio lo richieggo.

Ad onta di tale esplicita disposizione, ebbe più volte occasione la Corte di scorgere che nella stipulazione di contratti a mezzo dei pubblici incanti venne abbreviato il tempo, che deve trascorrere trà il giorno della pubblicazione degli avvisi d'asta e quello fissato per gl'incanti, senza che risultasse emanata la necessaria autorizzazione.

Nel decorso anno estese irregolari abbreviazioni di termini si videro frequentemente rinnovarsi. Tra esse, come più rilevante, vuol essere segnalata quella, che ebbe luogo nella procedura del pubblico incanto, cui seguì la stipulazione del Contratto assai importante per l'appalto della pesca nelle Valli di Comacchio per lo autunno 1863. La Corte dei Conti, nell'esaminare quel documento ebbe a notare che non solo non era in detta circostanza trascorso l'intervallo di quindici giorni trà la data di pubblicazione degli avvisi e quella d'apertura dell'asta, ma neppure il minimum di cinque giorni consentito dallo

legge pei casi eccezionali e di incontrasta-
bile urgenza.

La Corte dovè necessariamente passa
oltre, perchè era già pressochè trascorso
il tempo per cui il contratto era stato
stipulato e le conseguenze amministra-
tive di un rifiuto non sarebbero state
che di pregiudizio certo alle Finanze, ma
fece della cosa argomento di rimostranza
al Ministero delle Finanze.

Deficienza di fondi in Bilancio.

Importantissimo ufficio della Corte dei
Conti è quello di vegliare che non vengano
oltrepassati i fondi stanziati in Bilan-
cio, per sopperire alle spese dello Stato.
In ogni tempo ed in ogni occasione,
strettamente attenendosi a tale suo dove
essa ha ricusato sempre di ammettere la
registrazione decreti, che ordinassero spese
in eccedenza alle somme approvate. E
se talvolta il Governo ha creduto dover
insistere per l'ammissione di siffatti
decreti, i medesimi non altrimenti ebbero
corso, che nel modo stabilito dall'Art.°
14 della legge 14 Agosto 1862. N.° 800.

Il Ministero della Guerra, con
Decreti 17 e 22 Gennajo e 3 Febbrajo
1865, approvava parecchi contratti
stipulati a trattativa privata per la
provvista di grano ai magazzini mili-
tari, imputandone la relativa spesa al
Capitolo 69 del Bilancio 1864, il cui
fondo già si trovava [illegible]

Leg. n° L

fondo già si trovava esaurito.

Sulla considerazione però che il Governo del Re aveva presentato al Parlamento, sin dal 4 novembre 1864, uno schema di legge per approvazione di un credito supplettivo, e stante la somma urgenza, il Consiglio dei Ministri, senza sconoscere la legalità del rifiuto, deliberò che quei Decreti avessero il loro corso e la Corte senz'altro registrò con riserva.

Tardiva approvazione di contratti.

Avvenne più volte che dai Ministeri fossero trasmessi alla Corte decreti di approvazione di contratti stipulati da molti mesi ed anco già posti in esecuzione.

A darne esempio, con Decreto 30 Gennajo 1865 il Ministero delle Finanze approvava un contratto conchiuso nel dì 26 Agosto 1864, per lo affitto dell'ex feudo Deschiera in Castronovo; il quale affitto, avendo cominciato a decorrere dal detto giorno della stipulazione del Contratto e dovendo soltanto durare sino a tutto Agosto 1865, si trovava già quasi per una metà consumato.

Con altro decreto 3 Febbrajo stesso anno approvavasi un contratto per affittamento di beni esistenti nel raggio delle Fortificazioni di Bologna, questo affitto doveva soltanto durare un anno: e quest'anno era trascorso da più di un mese.

La data dei decreti che si sottopo-
nevano alla registrazione della Corte
mostra che il ritardo non si verificava
soltanto con delusione del riscontro della
Corte, quanto con frustrare l'autorità
del Ministero non più libera di approvare
oppur no, secondo la convenienza ammi-
nistrativa.

La Corte non mancò mai di fare vive
rimostranze al Governo, perchè frenasse
irregolarità così flagranti.

Inosservanza delle disposizioni portate dallo Art.° 78 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

L'Art.° 78 del Regolamento generale
sulla Contabilità è così concepito:
" L'Asta si tiene alla candela vergine
" o a mezzo di offerte segrete, secondo che
" le circostanze, l'importanza o la qualità
" del Contratto facciano reputare più
" vantaggioso allo Stato, e sia disposto
" dal Ministro competente o dall'uffi-
" ciale delegato.
" Nel primo caso l'incanto viene aperto
" sul prezzo prestabilito.
" Nel secondo caso il maximum o
" il minimum, cui si possa arrivare
" nella aggiudicazione, è previamente
" stabilito dal Ministro o dall'Ufficiale
" da esso appositamente incaricato, in
" una scheda suggellata con sigillo par-
" ticolare."

„ Codesta scheda viene deposta dall'au-
„ torità, che presiede all'asta, sul tavolo
„ degli incanti, alla presenza degli astanti,
„ nell'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Nel 1863 pervennero alla corte dei Conti non pochi Decreti del Ministero delle Finanze portanti approvazione di Convenzioni stipulate in seguito a pubblici incanti col mezzo di offerte segrete, l'apertura dei quali era stata preceduta da comunicazione agli intervenuti del prezzo consegnato nella scheda ufficiale, di cui parla il mentovato Artº del Regolamento e la quale dovea rimanere suggellata fino a che non fossero state presentate tutte le proposte dei concorrenti.

La Corte riconoscendo l'arbitrio, in cui la legge mette il Governo di valersi dell'uno o dell'altro dei due mezzi secondo le circostanze, e giusta l'importanza o qualità del contratto, trovò irregolare che s'introducesse un terzo modo di procedere risultante dalla confusione delle formalità prescritte pei due metodi anzidetti, laddove non è compatibile col fine che si ebbe di profittare di tutti i benefizi che possono sperarsi or dall'uno or dall'altro sistema e che possono o distruggersi o grandemente diminuirsi colla confusione dei due.

In seguito alle osservazioni della corte, la pratica che andava ad introdursi

e che essa trovò contraria alle discipline di Contabilità, venne cessando e si ha ragione di sperare che sarà definitivamente abbandonata.

§ V.

Categoria 4ª IV.

Decreti di approvazione di liquidazione di spese e di ordini di Pagamenti

1° Ciascun Ministero provvede alla liquidazione delle spese e ne ordina il pagamento in conformità della parte del Bilancio che riguarda il suo dipartimento: ed i titoli e i documenti, che servono di appoggio alle liquidazioni ed agli ordini suddetti debbono contenere la prova del diritto acquistato dai creditori dello Stato, ed essere compilati nelle forme stabilite dai Regolamenti.

Con decreto 15 Giugno 1865 si autorizzava il pagamento di otto milioni di lire alla Società delle Strade Ferr. Romane titolo di acconto sulla somma di L. 8,827,496,65 per supplemento di garanzia a tutto il 14 maggio 1865, salvo i risultati delle definitive regolari verificazioni dei conti.

Questa Corte, ritenendo che non era regolarmente e definitivamente liquidato il montare dei crediti della società delle Ferrovie Romane né per la somma di L. 8,827,496,65 a cui era stato

presunto potesse [illegible] [illegible]
massima parte della somma di [illegible]
di lire, di cui veniva autorizzato il pagamento in pendenza delle intraprese verificazioni e liquidazioni, credè debito suo di rifiutare la registrazione del decreto suaccennato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici riconobbe fondato il rifiuto della Corte e non diede corso al detto provvedimento.

Con altro Decreto 9 dicembre decorso anno si ordinava dallo stesso Ministero il pagamento di L. 3,370,000. alla detta Società per l'oggetto medesimo. Quantunque la Corte dei Conti avesse ricusata la registrazione di questo documento per le identiche ragioni, che l'avevano indotta a respingere il Decreto del 15 Giugno stesso anno e per trattarsi altresì di sovvenzione o pagamento di garenzia di un semestre non pur anco scaduto (ciò non ostante il Ministero credè dovere insistere per motivi di urgenza. Approvati questi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, fù il Decreto registrato con riserva secondo il disposto dello Art.° 14 della legge 14 Agosto 1862.

2° Se per la speciale natura di un dato servizio o per causa di urgenza venga riputato necessario che si facciano lavori ad economia, è permesso ai Ministeri di dar anticipazioni di danaro all'Ufficiale dell'Amministrazione incaricato del servizio. Ma in simili casi deve,

a termini dello Art.° 39.° del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato essere data giustificazione dello impiego delle somme avute in anticipazione o alla Corte dei Conti o ai suoi Uffizi di Riscontro entro il termine di quattro mesi decorribili dalla data del Visto dei mandati di anticipazione. A misura che sia comprovato l'impiego dalle anticipazioni possono darsene altre, purchè le nuove somme unite a quelle di cui rimanesse a dare conto non vengano a superare la somma di D.ti 30,000.

Tale prescrizione non è stata sempre esattamente osservata, siccome si è pure avuta ragione di notare nella 1.ª parte, rispetto ai mandati di anticipazione e la Corte dei Conti ha dovuto talvolta segnalare al Governo siffatte trasgressioni del Regolamento di Contabilità, ed invitarlo a farle cessare.

Un esempio rimarchevole di tali trasgressioni si offre dall'Amministrazione delle Bonifiche dei terreni paludosi nelle Provincie Napoletane.

Con Reale Decreto dei 11 maggio 1855 il cessato Governo delle due Sicilie stabiliva le norme, che regolar dovevano l'importante servizio delle bonificazioni nelle Provincie Napolitane.

Il Governo Nazionale, lasciando Sussistere nelle parti principali il Suddetto Decreto, provvedeva con atto

6 9mbre 1861 e 2° Febbrajo 1865 alla Amministrazione materiale dei fondi, affidandola al Cassiere della provincia di Napoli ed incaricandone il Prefetto della esazione dei proventi e della sorveglianza alle opere di risanamento.

In forza pertanto di siffatte disposizioni il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio ordinava con parecchi decreti considerevoli pagamenti a titolo di antiipazione al Prefetto di Napoli.

La Corte ha sempre insistito perchè quest'Amministrazione cessasse di procedere secondo le consuetudini passate e fosse sottoposta agli ordini generali di contabilità.

Trattenne più volte Decreti di variazione di spese, richiamando il Ministero a procurare che prima fosse giustificato l'impiego delle somme già antiipate.

Ma il Ministero, mostrando tutto il buon volere perchè quest'Amministrazione abbandonasse il sistema col quale soleva procedere, trovava ragione nelle stesse pratiche inveterate perchè d'un tratto non si arrestassero i servizi con discapito di più gravi e delicati interessi d'ordine pubblico, concludendo con formale assicurazione che pel corrente anno avrebbe efficacemente

adoperato perchè l'Amministrazione di cui si tratta fosse sottoposta a tutto il rigore delle vigenti discipline.

§° VI.

Categoria 5ª V.

Decreti di collocamento a riposo e dispensa dal servizio degli Impiegati.

La legge del 14 Aprile 1864, regolando la materia delle pensioni per gli Impiegati Civili, prescrisse altresì tassativamente le condizioni pel collocamento a riposo, senza del quale non è esercibile il diritto a pensione.

Così con quella legge non solamente per le pensioni da darsi agli Impiegati in riposo si sostituirono norme generali alle norme più e diverse delle preesistenti legislazioni, ma si determinarono i casi nei quali l'Impiegato avesse diritto al riposo e si prescrissero le condizioni e le forme per darlo di autorità.

La Corte ebbe molto ad occuparsi perchè le condizioni e le forme dalla legge prescritte fossero osservate. Certamente il Governo non ebbe mai intenzione di sottrarvisi, ma le Amministrazioni avevano abitudini così inveterate a trattare liberamente questa materia, che le difficoltà furono molte e continue prima che il relativo servizio cominciasse a procedere speditamente e senza la

necessità di respingere con osservazioni e senza registrazione i Decreti che pervenivano alla Corte. Ad agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime crede utile la Corte di far conoscere a tutti i Ministeri le regole che la guidavano nell'esame dei Decreti sottoposti alla sua registrazione.

Addì 19 Febbrajo 1865 il Presidente della Corte diresse a ciascun Ministero la seguente lettera „

„ La Corte dei Conti ha riconosciuta
„ la necessità di stabilire regole certe intorno
„ alla forma dei Decreti regii o ministeriali
„ di collocamento a riposo, e alla giustifi-
„ cazione dei motivi, da' quali vien de-
„ terminato.

„ In conformità delle deliberazioni
„ da essa adottate in Sezioni riunite,
„ il sottoscritto si pregia di comunicare
„ a codesto Onorevole Ministero, per
„ sua intelligenza le cose che seguono.

„ „ E quando il collocamento a riposo
„ è dato in seguito a domanda dell'Im-
„ piegato, a termini degli Art.i 1, 2 e 3
„ della legge 14 Aprile 1864 e quando
„ è dato d'ufficio, a termini dell'Art.o
„ 5, si deve esprimere nel Decreto la causa
„ che dà luogo al provvedimento.

„ La Corte non ammetterà quindi a
„ registrazione i decreti, ne' quali i motivi
„ del collocamento a riposo non sieno
„ esplicitamente indicati, siccome è prescritto

" anche dall'Art.° 3.° del Regolamento
" approvato per R.° Decreto 24 Aprile 18
" Quanto poi alla giustificazione de
" motivi espressi nel testo dei decreti, de
" il collocamento a riposo si concede in
" seguito a domanda dell'Impiegato,
" occorre che i Ministeri, ai Decreti che
" trasmettono alla Corte pel visto e la
" registrazione, uniscano gli stessi docu
" menti, che a termini degli Artt. 1 e 2
" del citato Regolamento debbono pres
" tarsi dagli Impiegati a corredo del
" loro domanda. Se il collocamento a
" riposo è dato d'ufficio, bisognerà unir
" a corredo del decreto l'atto di nascita,
" quando il motivo del collocamento a
" riposo è l'avanzata età dell'impiegat
" e lo stato dei servizii prestati, quand
" il motivo è l'anzianità di servizio.
" Nel caso che il collocamento a riposo
" d'ufficio sia dato per motivi di salute,
" basterà che ciò sia espressamente dich
" rato nel testo del decreto, non occorren
" che tale dichiarazione sia convalidata
" da attestati medici. È però indispen
" sabile che siano comunicati i docum
" di cui è parola all'Art.° 2.° del Reg
" lamento, allorchè il collocamento a
" riposo sia dato per una delle cause
" espresse nell'Art.° 2.° della legge. La
" dispensa dall'impiego basta che sia
" indicata nel Decreto come motivo del
" collocamento a riposo, senza che debba

" necessariamente risultare aggravio e
" distinto decreto; ma, dove questo esista
" converrà unirne copia a corredo del decreto
" di collocamento a riposo. E finalmente,
" allorchè si colloca in riposo un Impie-
" gato in disponibilità, occorre che la qua-
" lità sua sia indicata con precisione,
" affinchè la Corte possa riconoscerne la
" legale esistenza.

" La Corte, nell'atto della registrazione
" dei decreti di collocamento a riposo, farà
" esame della legalità dei motivi e dei
" documenti giustificativi sopra accennati,
" e potrà, usando della facoltà che
" deriva dalla legge di sua istituzione,
" chiedere ai Ministeri quegli altri do-
" cumenti e schiarimenti, che reputi
" necessarii per l'esercizio delle sue attri-
" buzioni.

" Ammesso a registrazione il Decreto di
" collocamento a riposo, la Corte procederà
" senz'altro, sulla istanza della parte
" interessata, alla liquidazione della
" pensione che competa per legge, richie-
" dendo all'uopo i documenti che occor-
" rono a termini del Regolamento 9 11
" Aprile 1864.

" Il sottoscritto confida che, attendendosi
" anche i Ministeri, per la parte che
" li concerne alle norme sopra esposte,
" potrà dileguarsi ogni dubbio ed evitarsi
" ogni indugio nel procedimento di questa
" parte di pubblico servizio.

In seguito di dubbii insorti al Ministe
dell' Interno sulla retta interpretazio
della suindicata legge, in quanto ag
effetti della dispensa dal servizio, la
Corte fu sollecita dirigere al Ministe
stesso con nota 16 Agosto 1865 N°
3672 le seguenti spiegazioni.

" (Rispondendo alla nota dell' Onor
" vole Ministro dell' Interno in data
" del 10 Agosto 1865 N.3218, il sottoscritto
" si pregia di manifestargli che, secon
" le deliberazioni già prese dalla Corte
" dei Conti e comunicate ai Ministeri
" con Circolare 19 Febbrajo 1863, la
" dispensa dal servizio può esser data co
" Decreto separato, e può essere espressa
" nello stesso Decreto di collocamento a
" riposo -

" Non vi ha poi alcun dubbio che, a
" termini della legge 14 Aprile 1864, la
" dispensa dal servizio fa acquistar diritto
" all' Impiegato di ottenere il collocamen
" a riposo -

" Dall' altra parte può medesimame
" il Governo collocare a riposo di autori
" l' Impiegato dispensato dal servizio -
" Ma in questo caso la Sezione 2ª dell
" Corte ha costantemente ritenuto non
" potersi prescindere dall' applicazione
" della disposizione generale espressa
" nell' Art° 5° della citata legge, secondo
" la quale il collocamento a riposo,
" quando è dato di autorità dev' esse

„ preceduto da deliberazione del Consiglio
„ dei Ministri siccome quella, che è
„ prescritta a guarentigia non meno degli
„ Impiegati che dell'interesse delle Finanze
„ dello Stato -

„ E però la Sezione medesima ha
„ soprasseduto dall'ammettere a registra-
„ zione il Decreto Reale 10 Luglio ultimo
„ concernente il Sotto Segretario Ignazio
„ Buscaglia, che si ritorna a codesto Mi-
„ nistero non leggendosi alcuna menzione
„ di essere stato sentito il Consiglio dei
„ Ministri „

Rossi

Per questo modo si ottenne che i casi di rifiuto di registrazione dei Decreti si facessero molto rari -

Alcuni di essi furono respinti perchè emanati da un Direttore Generale -

L'Art° 4° della legge prescrive che il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'Impiegato fu nominato per R.° Decreto, per Decreto Ministeriale in tutti gli altri casi -

Gl'Impiegati, del cui riposo trattavasi, erano stati nominati per Decreto dello stesso Direttore Generale che oggi decretava il riposo.

La Corte si rifiutò alla registrazione esigendo che i Decreti emanassero Direttamente dal Ministro, da cui dipendeva il ramo del relativo servizio -

L'Art° 41 della legge stabilisce

chiaramente che non debba tenersi conto nella liquidazione del trattamento di pensione o indennità agli Impiegati di servizio prestato anteriormente alla data di promulgazione della legge stessa, pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario.

Ebbe quindi la Corte con motivata deliberazione a respingere diversi Decreti coi quali si mettevano a riposo individui del Corpo delle Guardie doganali, computandosi a costoro come servizio utile quello prestato nella R.a Vigilanza delle Provincie Napolitane, il quale secondo le leggi Borboniche, non dava diritto a pensione.

In tale occasione la Corte ebbe anche a considerare che a termini degli Art.i 1. 2. e 3 della citata legge del 14 Aprile 1864, il collocamento a riposo non va disgiunto dal diritto alla pensione od alla indennità, e che quando questo diritto non sussiste non può farsi cessare dal servizio un Impiegato, mercè il collocamento a riposo.

Al Ministero dell'Interno furono pure respinti con motivate deliberazioni della Corte parecchi Decreti riconosciuti inammettibili per ragioni consimili.

Alcuni di questi Decreti riflettevano individui, che non avevano gli anni di servizio richiesti per ottenere la

la pensione e la indennità, ed altri, sebbene contassero gli anni di servizio, pure però era stato interrotto per disposizione dei cessati Governi, e secondo le antiche leggi applicate nei casi in questione non potevano gli anni d'interruzione ritenersi utili a conseguire pensione di sorta.—

Qualche altro decreto conteneva correzione della decorrenza delle pensioni, la quale fissata con precedente Decreto era stata confermata con deliberazione della Corte. Su questo proposito si fece osservare che secondo l'Art° 11 della legge 14 Agosto 1862 N° 800, la liquidazione delle pensioni è affidata intieramente alla Corte dei Conti, alla quale spetta, per conseguenza esclusivamente di accertarne e fissarne la decorrenza, e questa, una volta determinata, non può più essere variata altrimenti che dalla Corte stessa, sia in via di richiamo presso la Sezione 2ª se trattasi di semplice errore materiale, sia in via contenziosa a Sezioni riunite se trattasi di erronea interpretazione ed applicazione della legge.

Un altro decreto accordava una pensione vedovile regolata a norma degli Artt 12 e 14 del R° Brevetto Sardo 21 Febbrajo 1835 — a Corte trovando che quegli articoli facevano riserva all'autorità Reale di accordare pensioni con apprezzamenti individuali e però in via di concessioni graziose

crede che tale riserva allo stato degli attu
ordinamenti avesse cessato e che non potess
quindi aver corso il provvedimento—

Al Ministero della Guerra fu rimandato un Decreto con cui veniva collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età un Capitano sopra di lui domanda—

La Corte ebbe a rilevare che l'individuo aveva prestato servizio per molti anni come Sottotenente nel Corpo delle Guardie d'Onore di Piacenza che per le leggi Parmensi ai soli trombettieri di quel Corpo stipendiati era dato diritto a pensione, e siccome dedotti gli anni di un tale servizio non ne rimanevano al detto individuo un numero sufficiente da poter essere valutati a norma di legge pel conferimento della pensione, dovè rifiutarsi la registrazione del Decreto per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge pel collocamento a riposo—

§° VII.

Del modo come venne osservata la legge 11 Ottobre 1863 sulla disponibilità e sull'Aspettativa degli Impiegati—

La legge 11 Ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative, Art° 10, riserva la metà dei posti vacanti in ogni Amministrazione ad Impiegati in

in disponibilità, che abbiano appartenuto alla stessa od altra analoga. E nelle disposizioni transitorie, Art° 18, stabilisce che fino a tutto il 1868 sia di due terzi la parte dei posti vacanti riservata agli Impiegati in disponibilità, a seconda della loro attitudine.

Nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze dal 15 Ottobre 1864 al 16 Ottobre 1865 vacarono N° 674 posti d'Impiegati nei diversi rami di servizio. Ne furono coperti N° 624, cioè vennero richiamati in attività N° 398 Impiegati dalla disponibilità ed ebbero luogo N° 226 nuove nomine divise fra Volontari dell'Amministrazione ed estranei. Ove si consideri che, secondo la proporzione fissata dalla legge in questo caso avrebbero dovuto essere richiamati N° 416 Impiegati dalla disponibilità in servizio attivo, si avrebbe una lieve differenza di N° 18 individui a compiere il numero prescritto; siccome però il Ministero stesso ha posteriormente colmata tale differenza, può dirsi che ~~in tal parte~~ l'operato dell'Amministrazione trovasi in armonia colla legge.

Nei diversi rami dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici vacarono nel mentovato periodo di tempo N° 193 posti. Di questi soli 55 furono conferiti, cioè N° 14 vennero

assegnati ad Impiegati in disponibi
e N° 41 a volontarii e ad individui
di nuova nomina. Per conseguire la
proporzione legale, le nuove nomine
avrebbero dovuto rimaner ristrette a
N° 18 e quelle degli Impiegati Dis
nibili raggiungere il N° di 37, cosicch
risulterebbe nel presente caso una
grande sproporzione. È da credere ch
il predetto Ministero quando sia p
provvedere alle ulteriori vacanze
procurerà al possibile di riparare, fa
cendo prevalere la nomina a' Impie
gati in disponibilità. È però giusto
osservare che per la specialità di talun
Servizii, come sono quelli del Telegrafo
e del Genio Civile, pei quali richieggo
cognizioni tecniche, non può sempre
serbarsi rigorosa esattezza nella appl
cazione della suddetta legge.

Nel Ministero di Marina si
resero vacanti N° 15 posti, in seguito
però del nuovo organico 11 Marzo 18
essendo stati aboliti N° 12 posti ne
rimasero liberi solamente N° 3. Ad
un solo fu provveduto con Impiegato
in disponibilità, mentre per l'osserva
za di detta legge sarebbe stato ne-
cessario nominarne due.

È notevole poi che tutto il personal
Contabile dei Magazzini di Marin
come quello del Genio Navale, colla
legge 26 marzo 1865 fu dichiarato

militare, e quindi non va più soggetto alle disposizioni della suindicata legge.

Nei diversi rami dell'Amministrazione dipendente dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, vacarono N° 348 posti, de' quali soltanto 194 furono conferiti, sarebbero spettati di diritto agli Impiegati in disponibilità N° 65 di tali posti, ma di soli 12 è stato invece disposto in loro favore. Egli è vero che anche per questa Amministrazione possono tenersi presenti delle ragioni speciali per taluni servizi, che richiedono cognizioni tecniche, come nel ramo forestale, in quello delle miniere e delle cave, ed in quello delle acque,

Nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno ebbero luogo N° 676 nomine ad impieghi vacanti, cioè N° 103 a favore di ufficiali tolti dalla disponibilità, N° 26 a vantaggio di altri richiamati dall'aspettativa e N° 547 a beneficio di Volontarii ed estranei. Di posti spettanti agli Impiegati in disponibilità dovrebbero essere, a tenore della Legge, N° 451, ne mancherebbero quindi N° 348 a pipianare la differenza.

La maggior proporzione per questo riguardo sorgerà nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, nella quale delle N° 298 nomine, 28 soltanto furono date ad impiegati in disponibilità. Ove però si considerino le speciali

condizioni ed esigenze di tale servizio, si trova in qualche modo la ragione degli esposti risultati anche perchè fra le N° 298 nomine fatte nel detto ramo di Pubblica Sicurezza, N° 236 appartengono alla Toscana i cui Impiegati, per la soppressione di questa Amministrazione, entrarono a far parte del nuovo organico.

Giova finalmente osservare che con la legge 20 marzo 1865 e col relativo R° Decreto 1° Giugno successivo, venne riordinato ed ampliato il Consiglio di Stato, e furono chiamati a far parte di esso ed a comporre il personale de suoi uffizi non pochi appartenenti al Supremo Consiglio Amministrativo di Napoli ed al Consiglio di Stato di Firenze, stati contemporaneamente soppressi.

Così in questa parte, come pei posti appartenenti al ramo di Pubblica Sicurezza, può dirsi che o non fu vera vacanza di posti, ma sola trasformazione organica, ovvero se vi fu vacanza, gl' Impiegati dovevano per le soppressioni fatte, considerarsi in disponibilità.

Il Ministero della Guerra ebbe nel 1865 N° 62 vacanze di posti nei diversi rami del personale civile di sua dipendenza, sebbene alcuni di questi posti siano stati soppressi

per variazioni introdotte nella rivista, pure N.° 38 di essi vennero coperte con impiegati in disponibilità, talmente che vedesi adempiuto il voto della legge.

Nel ramo giudiziario furono fatte N.° 1039 nomine, delle quali solamente N.° 33 vennero conferite ad Impiegati in disponibilità, e N.° 19 a quelli in aspettativa.

In quello della Pubblica Istruzione si fecero N.° 330 nuove nomine, delle quali 5 soltanto furono conferite ad Impiegati in disponibilità, e N.° 30 a quelli in aspettativa.

Per codesti due rami di pubblica Amministrazione è ovvio il considerare come, essendo dalle leggi organiche e correlative stabilite le condizioni ed i requisiti pel personale dell'Ordine Giudiziario e per quello dei Professori ed insegnanti di ogni classe nelle diverse categorie di scienze, lettere ed arti, la legge dell'11 Ottobre 1863 trovasi necessariamente in limite nella sua applicazione, ognora che tra gl'Impiegati in disponibilità non se ne trovino tali che sopra la ordinaria idoneità abbiano le condizioni e i requisiti voluti dalle rispettive leggi.

Fatta dunque eccezione pei due Ministeri della Guerra e delle Finanze e fatte pure le debite riserve per quei rami di servizio diretti dagli altri,

Dicasteri, per cui ricchieggonsi cogni-
ni e condizioni speciali, siccome si è
di sopra accennato rispettivamente a
suo luogo, la legge 11 8bre 1863, non
risulterebbe sempre scrupolosamente
applicata.

§° VIII.

Mutamenti di organici e maggiori spese od economie che debbono derivar

Fra i Decreti, che introdussero modifi-
cazioni nei ruoli normali del person
Governativo, durante l'anno 1865,
sono notevoli quelli segnati al prosp
to **M** dal quale risulta che:

Il Ministero dell' Interno,
dedotte le maggiori spese per l'Am-
ministrazione centrale, reca economie
per £ - - - - £ 2.046.583,60
alle quali aggiunte
quelle decretate nel
1865 con effetto al 1°
Gennajo 1866 per £ 2.257.000,00.

Si ha un complessivo
totale di £ ..... 4.303.583,60.

Il Ministero dei Lavori Pubblici
per riduzione di personale, e riforme
di vari rami porta economie di
£ ..... 1.522.928,44.

Il Ministero della Marina, dà
un risparmio di £ 1.110.565,80.

Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, dedotte le maggiori spese potè dare un'economia p. Lire . . . . . 31, 900.

A proposta del Ministero delle Finanze, essendo stata con 6° Decreto 26 Luglio 1865 N° 2455 ordinata la fusione dell'Amministrazione del Catasto con quella del Demanio e delle Tasse ne derivò la economia di L.e 572, 347. 32.

la quale somma dedotta da quella della spesa maggiore di L.e . . . . 940, 103. 32.

Si converte in un aumento al Bilancio di L.e 367. 756. 00.

Tale aumento trova spiegazione nell'istituzione di nuove agenzie delle Tasse e nella nomina di corrispondente personale per le provincie Meridionali.

Le notate economie per quanto riguarda i Ministeri dell'Interno e dei Lavori Pubblici dipendono principalmente dalle riforme per le quali servizi fin qui governativi si fecero passare ad Amministrazioni locali. Ond'è che la economia dimostrata sgrava il Bilancio.

dello Stato non i contribuenti.

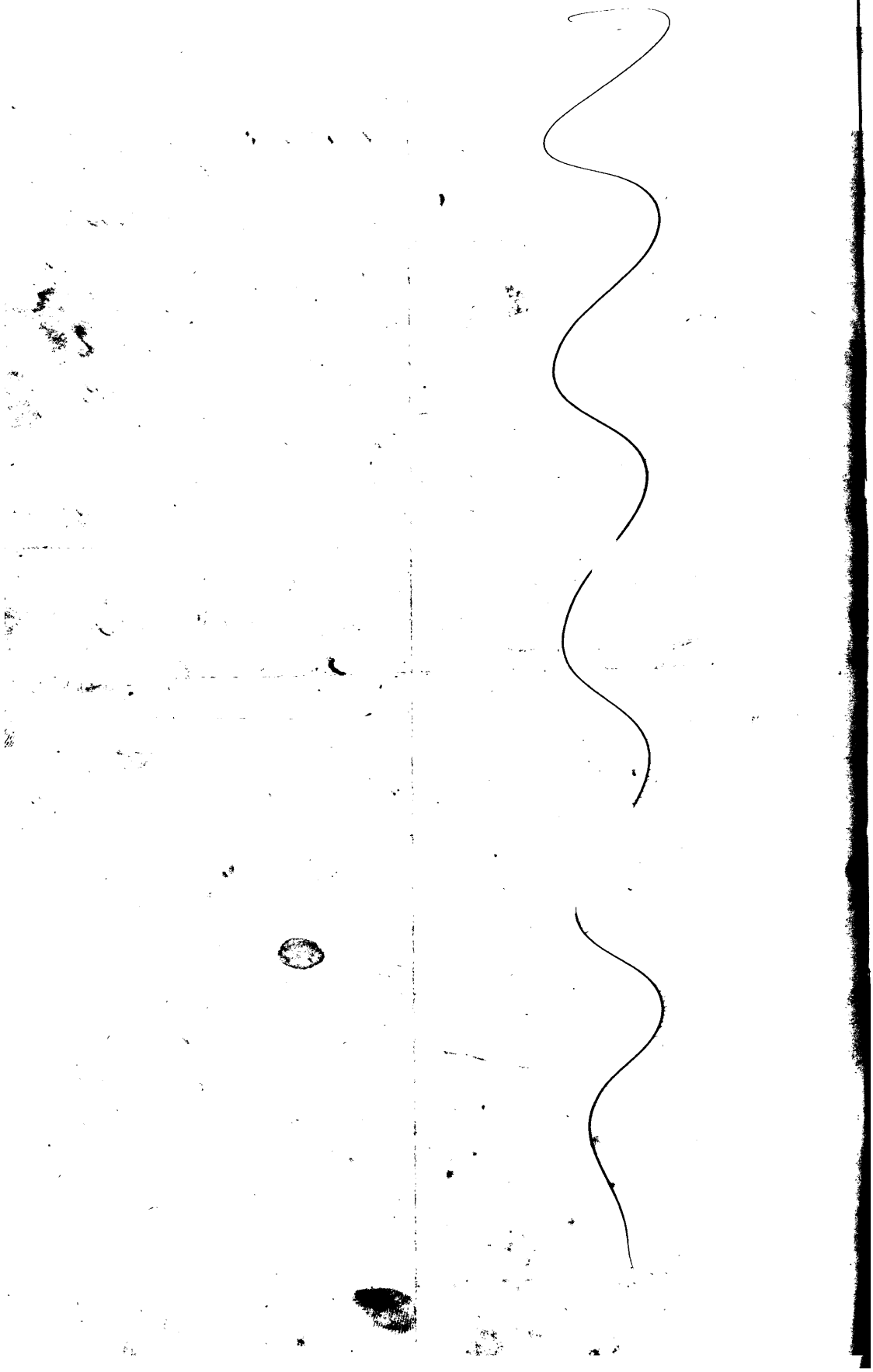

Parte terza.

Vigilanza sulle Entrate dello Stato.

Nella Relazione per l'anno 1864 la Corte espose quali istruzioni avesse date di pieno accordo coi Ministeri ai suoi Uffizi di Riscontro fin dal 31 dicembre 1863 per attivare col 1° Gennajo 1864 il servizio di vigilanza sulle riscossioni dei proventi dello Stato, a norma del Regolamento Generale di Contabilità 13 dicembre 1863.

Con tali istruzioni era stato ordinato ai suddetti Uffizi di Risc.° di spedire mensilmente alla Corte in appositi specchi riassuntivi la Dimostrazione delle operazioni di carico e scarico dei Contabili esercenti nell'ambito della rispettiva circoscrizione, affinchè la Corte stessa con tali elementi potesse stabilire una contabilità generale, nello stesso modo che si adopera dai Ministeri.

Era tuttavia prevedibile che le nuove norme regolamentari della Contabilità dello Stato, entrate in vigore col 1° Gennajo 1864 e le corrispettive disposizioni emanate dai Ministeri e dalla Corte per questo

importante ramo di servizio, avrebbero ocasionato un certo ritardo nella redazione e trasmissione delle contabilità mensuali così da parte dei contabili, come delle Amministrazioni, e conseguentemente ancora degli Uffizi di Riscontro per lo invio dei Prospetti mensuali alla Corte.

Ad oggetto però di rimuovere ogni ostacolo e di agevolare agli Uffizi di Riscontro il lavoro arduo per se stesso e reso anche più difficile per gli indugii frapposti dai contabili e dalle Amministrazioni nella regolarione delle contabilità, la Corte con Circolare 5 Gennajo 1865 N°72, modificando le emanate sue istruzioni del 31 dicembre 1863, prescrisse che per l'esercizio 1864 la contabilità fosse divisa in tre periodi, cioè 1° e 2° Semestre 1864 e periodo complementare di detto esercizio.

Posteriormente si è dovuto estendere queste prescrizioni medesime anche alle riscossioni riguardanti l'esercizio 1865. L'intese con ciò di rendere più facile l'aspetto delle contabilità arretrate, sciogliendo per queste dall'obbligo di trasmissioni più strettamente periodiche che avendo per oggetto di sorvegliare il buon andamento del servizio corrente, cessano di ragione per quelle arretrate ed anzi sarebbero ocasione di maggiori indugi. Ad onta di ciò non si ebbero che i risultati che emergono dal seguente Prospetto.

Uffizii		Lavori spediti.
1°	Bologna.	Contabilità del 1 e 2° semestre 1864
2°	Cagliari	" "
3°	Firenze	Contabilità del 1° e 2° semestre 1864.
4°	Genova	Contabilità del 1° e 2° semestre 1864 e 1° semestre 186[illegible]
5°	Milano	Contabilità del 1° e 2° semestre e periodo complementare del 1864 e 1° semestre 1865.
6°	Napoli	
7°	Palermo	Contabilità del 1° semestre 1864.
8°	Parma	Contabilità del 1° e 2° semestre e periodo complementare del 1864 e 1° semestre 1865.
9°	Torino	Contabilità del 1° semestre 1864.

Da questo prospetto già si può argomentare come il servizio delle contabilità delle rigovernazioni non proceda in tutte le provincie egualmente, colla regolarità ed esattezza che si conviene. Mentre infatti nelle Provincie Lombarde del Genovesato, dell'Emilia e della Toscana tale servizio offre più o meno soddisfacenti risultati, nelle altre provincie o vassi in gran ritardo, o non dà risultato alcuno, come accade per le circoscrizioni di Napoli e Cagliari.

Questo fatto non poteva non preoccupare la sorte, singolarmente trattandosi di molte e vaste provincie del Regno, quali sono le Napolitane le Siciliane, le Piemontesi e le Sarde, dove poco o nulla risulta essersi fatto

per ordinare regolarmente simile servizio.

La Corte non tralasciò premura per indagare le cause di questi risultati. Ebber luogo in proposito varie comunicazioni tra essa ed il Ministero delle Finanze. Per queste comunicazioni poste in confronto colle relazioni degli Uffizi di Riscontro, dovendosi ritenere che le difficoltà provengono dalle frequenti discordanze nel movimento dei fondi tra i percettori delle rendite ed i Tesorieri, la Corte credè bene di riassumere l'argomento dirigendo al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro la seguente nota 5 dicembre 1865 N° 5285.

" Questa Corte, appoggiandosi al
" Regolamento sulla contabilità generale
" approvato con R° Decreto 13 dicembre
" 1863 N° 1028, statuiva nelle proprie
" Istruzioni agli Uffizi di Riscontro
" del 31 dello stesso mese, senza contrario avviso per parte di tutti i Ministeri.

" Che quelle Amministrazioni, a
" Contabili delle quali si versino da
" altri Contabili proventi, che non
" appartengano alle medesime e che perciò
" figurino nel Bilancio di altre Amministrazioni, dovranno per tali proventi
" oltre al curare che essi siano versati
" integralmente nelle Tesorerie entro il
" mese in cui siano riscosse, dar conto

" del carico e scarico dei loro contabili
" in istati destinati per bilancio di
" Amministrazione, e che le Amm.ni
" in genere debbono sempre comprendere
" negli stati mensili que' proventi
" loro appartenenti i quali dai debitori
" diretti siano, per ispeciali disposizioni
" versati direttamente nelle Tesorerii;
" importando che da quegli stati risulti
" sempre il complesso delle operazioni
" periodiche afferenti a ciascuna di esse.

" Come effetto di quest'ultima di-
" sposizione consentanea ai provvedimenti
" degli art.i 246, 247 e 647 del citato
" Regolamento, è determinato nelle istru-
" zioni premenzionate che dagli stati siati-
" stici che gli Uffizi di Riscontro forma-
" no periodicamente per tutte le entrate
" e le Tesorerie del rispettivo compartimento
" deve sempre risultare per ogni ramo
" d'entrata una perfetta concordanza tra
" lo scarico dei Contabili ed il carico dei Teso-
" rieri; concordanza d'altronde indispensabile
" perchè è l'unico modo, onde si provi che
" le operazioni furono esatte, e che niuna
" di queste fu omessa negli stati delle Am-
" ministrazioni e degli Uffizi Isolati di rise-
" sione non che in quelli delle Tesorerie.

" Dalle relazioni degli Uffizi di Riscon-
" tro risulta che innumerevoli sono le
" inesattezze che essi uffizi incontrano
" negli stati che ricevono dalle Amm.ni
" nistrazioni e dagli Uffizi suindicati.

" Dalle contabilità che si riassumono
" dagli stessi uffizi di Riscontro e che
" pervengono a questa Corte, risulta che
" le istruzioni di essa, altronde di facile
" adempimento, non sono sempre osser-
" vate.

" Avviene pur anche, secondo quelle
" relazioni, che taluni uffizi, i quali per
" la qualità loro riscuotono direttamente
" dai debitori redditi non appartenenti
" alla propria Amministrazione, li
" versano per conto di essa, e che altri
" uffizi ommettono nei loro stati i conti
" dei debitori diretti o non completano,
" rispetto allo scarico, quelli dei dipen-
" denti contabili, o vi comprendono
" quitanze relative ad altri mesi. Tutto
" questo ha per conseguenza l'erroneità
" delle situazioni di cassa degli agenti,
" la confusione che nelle contabilità
" dei Tesorieri si fa tra le entrate di
" una Amministrazione e quelle
" di un'altra, a toglier la quale occor-
" rerebbe poi distruggere quitanze e fare non
" lievi operazioni contabili, e ne
" derivano per ultimo sconvenienze
" fra il debito dei Tesorieri stessi e
" il credito degli Agenti di riscossione.

" A minuo degli Uffizi di Riscon-
" tro, per quanto consta fin quì alla corte,
" riescì facile, come dovrebbe essere, se
" tutto si facesse regolarmente, la
" compilazione degli stati riassuntivi

" preaccennate, e molti s'incontrarono
" in discordanze che resero impossibili
" le richieste dimostrazioni, e senza cui
" è impossibile che l'Autorità centrali
" sorveglino efficacemente la gestione del
" bilancio attivo e ne accertino i risultati.
" La Corte ha trovato opportuno di
" intrattenere di tutto ciò codesto Onorevo-
" le Ministero, ben sapendo quanto
" importi al medesimo (che riassume
" la Contabilità delle Entrate del
" Regno e che veglia all'adempimento
" delle norme generali, che regolano la
" stessa) il non avere a lottare contro
" l'erronea loro applicazione con im pro-
" ba fatica, e ritardo considerevole nello
" ultimare l'opera sua; per cui la
" Corte stessa confida che l'Onorevole
" Ministero terrà conto delle sue osserva-
" zioni e vedrà certamente utile il
" determinare d'accordo cogli altri
" Ministeri pratiche imprescindibili, spe-
" cialmente pei casi di versamenti di
" entrate di non facile classificazione
" o che siano state riscosse da contabili,
" alla cui Amministrazione rigorosa-
" mente non appartengono - "

Il Ministero rispose con nota 22 dicembre 1865 / Direzione Generale del Tesoro / N.° 30686 — 3720 nei seguenti termini:

" È grato il sottoscritto alla Onorevole

" Corte dei Conti delle comunicazioni che
" si è compiaciuta fargli con la Ufficiale
" del 5 corrente, additandogli l'inesattez
" e gl'indugi, molto ben noti al Minis
" che han luogo nella classificazione e
" nei conti mensuali delle entrate delle
" varie Amministrazioni - Tuttavia la
" Corte non avrà dimenticato che i
" difetti e gl'inconvenienti da essa nota
" le erano stati in diverse congiunture
" (e precipuamente con la nota del 26 p.° s.
" accennate a lei stessa da questo Minis
" come causa precipua del ritardo, delle
" trasmissioni periodiche dei conti, spet
" tanti alla Direzione Generale del Te
" soro.

" Piacerebbe al sottoscritto che la Cor
" rivolgesse direttamente le rimostranze,
" che ha indirizzato alla Direzione
" Generale del Tesoro, a quei Minis
" ed a quelle Amministrazioni, che
" han dato luogo alle sue savie osser
" vazioni; coi quali Ministeri ed Am
" ministrazioni secondo e noto al sot
" scritto, le istruzioni agli Uffizi di
" Riscontro del 31 dicembre 1863, furo
" preventivamente concertate. E ciò no
" solo per quanto concerne gli stati pa
" ticolari delle riscossioni fatte da un
" Amministrazione per conto d'un alt
" ma eziandio per quelle erronee impu
" tazioni d'entrate che cagionano mo
" dificazioni ed annullamenti di
" quietanze e quindi inevitabili ritard

" cose, nelle quali gli Uffizi del Tesoro non
" possono avere una diretta responsabilità.
" Quanto alla parte, che lo riguarda,
" il sottoscritto non sa di aver dato corso
" a prospetti dell'Amministrazione di
" Proventi, che non concordassero piena-
" mente coi conti dei Tesorieri, e
" non può credere che i prospetti che
" gli Uffizi di Riscontro riscontrano secondo il
" Regolamento del 13 dicembre 1863
" (Art.° 246) non offrano la medesima
" concordanza, se provengono dalle
" Direzioni del Tesoro, a cui spetta pa-
" rificarli. Che se poi li riscontrano alle
" volte dall'Amministrazioni, prima
" che siano parificati, nessuna mera-
" viglia che quest'accordo non vi si of-
" ferri, e non sarebbe da apporsene la
" colpa agli uffizi del Tesoro.
" L'Amministrazione del Tesoro ha
" sempre vegliato perchè la Contabilità
" dello Stato procedesse con la necessaria
" esattezza, e dal suo canto, quanto era
" possibile fra gli ostacoli suscitati
" dalla imperizia di non pochi contabi-
" li di riscossione e di taluni uffizi che
" loro soprainteudono, ha curato che
" il Regolamento di Contabilità fosse
" osservato in tutte quelle norme acces-
" rali, che possono richiamare l'atten-
" zione del Ministero delle Finanze.

Il Ministro
Firmato Q. Sella.

La Corte non mancò di perseguitare ulteriormente sì grave argomento, di cui le incontrate difficoltà, la Direzione Generale del Tesoro nella parte che poteva riguardarla fece sempre ogni sforzo per vincere. Ma per tenerla al uopo ben definite giova osservare, che i conti si trasmettono agli Uffizi di Riscontro non già dalle Direzioni del Tesoro ma dalle Amministrazioni competenti, che dette Direzioni non parificano i conti stessi ma bensì gli elenchi delle quietanze dei versamenti che servono a compilarli per la parte dello scarico dei contabili, che a termine del vigente Regolamento di Contabilità quei conti debbono necessariamente essere formati dopo l'accertamento degli elenchi suddetti, cosicchè non può stare che sieno regolari i conti dei Ministeri e non quelli per gli Uffizi di Riscontro che ne sono una copia fedele, che, ammessa l'irregolarità negli stati per gli Uffizi di Riscontro, è forza ammetterla anche in quelli pei Ministeri, che d'altronde è ben presumibile che dal 1864 in appresso siano stati ben pochi le contabilità mensuali delle Amministrazioni Centrali che siensi trovate concordi col riassunto di quelle delle Tesorerie, perchè altrimenti il Ministero non si sarebbe trovato nella necessità di lasciare

desiderare alla Corte da quell'anno in poi ed anche per gli anni anteriori i prospetti prescritti dagli Articoli 248, 250 e 251 del vigente Regolamento Generale di Contabilità.

La Corte quindi non si discostò mai da questi punti di vista ogni volta che ebbe a porsi in comunicazione diretta colle varie Amministrazioni, onde non restasse dubbio sulla rispettiva loro responsabilità, così le avvenne di scrivere recentemente alla Direzione Generale delle Gabelle e Demanio una nota in data 22 Febbrajo 1866 per occasione di gravi difficoltà incontratesi dall'Ufficio di Riscontro di Palermo.

La nota è nei seguenti termini:

" La Corte intrattenne non ha molto
" la Direzione Generale del Tesoro dei
" l'irregolarità, che ostano all'opera rego-
" lare della maggior parte degli Uffici
" di Riscontro, e lo fece per interessare
" la a curare che dalle Direzioni Com-
" partimentali da essa dipendenti e
" dalle agenzie del Tesoro si curasse
" con più diligenza l'osservanza degli
" Artt 209, 210, 246 e 247 del vigente
" Regolamento Generale di Contabili-
" tà, e ad un tempo si avesse sempre
" presente il quadro di classificazione
" delle entrate, per ovviare più che
" sia possibile tutti quegli errori d'im-
" putazione d'entrate quelle discrepanze

" e quelle ommissioni nei rendiconti
" mensili, che costantemente si verifican
" e che ingenerano gravi confusioni, rich
" gono rifusioni di lavoro con dispreco d
" tempo considerevole e impediscono altr
" che quei rendiconti possano essere ap
" prontati entro i termini fissati dal
" Regolamento Succitato. Ma quella
" Direzione ha declinato ogni responsabi
" lità Sua e dei dipendenti uffizi rigua
" do alle lamentate mancanze, dichia
" rando inoltre che per la parte propr
" non sa di aver dato corso a prospetti
" delle Amministrazioni di Proventi ch
" non concordassero pienamente coi cont
" dei Tesorieri, e che non può credere
" che i prospetti che gli Uffizi di Ris
" tro ricevono, secondo il Regolamen
" del 13 dicembre 1863 / N.° 246 / non
" offrano la medesima concordanza
" se provengano dalle Direzioni del
" Tesoro, a cui spetta parificarli: che
" se poi li ricevano alle volte dalle
" Amministrazioni, prima che siano
" parificati, nessuna meraviglia che
" quest'accordo non vi si osservi e nè
" sarebbe da apporsene la colpa agli
" uffizi del Tesoro.

" Veramente gli Uffizi del Tesoro,
" giusta l'art.° 246 del Regolamento
" succitato, parificano gli elenchi Desu
" tivi delle quitanze di versamento
" dei contabili e non i prospetti, che

" l'Amministrazioni sono tenute a
" compilare dopo quella parifica, una
" copia dei quali prospetti, e non degli
" elenchi, viene spedita agli Uffizi di
" Riscontro, per cui la Corte non sa punto
" be mettere d'accordo le dichiarazioni
" di quella Direzione colle risultanze
" dei documenti qui allegate, dai quali
" parrebbe si potesse dedurre che la
" causa almeno del cumulo degli errori
" e delle ommissioni, dagli stessi docu=
" menti dimostrati in parte di rivolta
" sulla Direzione Compartimentale
" del Tesoro di Palermo.

" Da tale stato di cose contradditorio tra
" trà loro ed in parte inesplicabile, que=
" sta Corte, avuta considerazione che
" trattasi di Contabilità di esercizio
" già chiuso, per cui ragione vuole che
" si attenda al loro assestamento se
" ciò già non siasi fatto, di rispondere prima al =
= l'uffizio di riscontro di Palermo, onde
" non rinunci ad ottenere nella sua
" contabilità la prescritta regolarità,
" ha stimato conveniente di rivolgersi
" a codesto onorevole Ministero, onde
" si compiaccia di farle conoscere quale
" sia veramente, rispetto all'esercizio
" preaccennato, lo stato vero della
" Contabilità degli Agenti Demaniali
" di quell'isola in rapporto con quella
" delle Tesorerie, e come siasi provve=
" duto al fatto che esse Tesorerie rice=
" vono provento dei Ministeri di

„ Grazia e Giustizia, dell' Istruzione
„ Pubblica e di Agricoltura e Commer
„ cio, mentre, secondo gli speciali
„ provvedimenti colà in vigore e secon
„ anche il quadro di classificazione, ta
„ proventi avrebbero dovuti andar con
„ fusi con quelli del Demanio ed essere
„ poi dimostrati, ciò che non sarebbesi
„ fatto, negli Stati delle Direzioni
„ Compartimentali del Demanio
„ stesso. "

Intanto ed in attenzione di rispos
la Corte rivolgeva vive premure ai
propri dipendenti uffizi di Riscon
affinchè indicassero la ragione dei ver
ficati ritardi, nulla omettendo che
potesse illuminare la Corte sopra
un obbietto di sì vitale interesse per
le finanze dello Stato.

Dai ragguagli ottenuti si è potut
conoscere quali sono le ragioni che
dove più dove meno hanno influito
nelle diverse provincie a ritardare
in tutto od in parte l'invio degli
stati riassuntivi delle Contabilità
Semestrali e la Corte crede utile
di riportarne qui appresso una
sommaria indicazione, ordinatam
per ciascuna Amministrazione da
cui provennero—

1° Direzioni delle Gabelle

Molti versamenti relativi al
1863 furono portati nelle contabili
del 1864, e molti versamenti esegu

in Gennajo 1863 furono fatti figurare nelle Contabilità di dicembre 1864.

Furono inoltre riscontrate omissioni di partite di rimborso ai Contabili.

Omissioni di quitanze non riportate, ovvero messe a scarico di un mese per l'altro.

Per alcuni contabili aventi contemporanea ingerenza in rami diversi, alcune Agenzie del Tesoro ne hanno scritturato i versamenti con applicazione cumulativa ad un solo ramo, senza indicazione di causa e distinzione di sorta.

2° Direzioni dei Tributi diretti (a)

Molti versamenti fatti fin dal dicembre 1864 vennero scritturati nelle Contabilità del 1865.

Omissioni di partite rilevanti, e versamenti notificati in meno.

3° Direzioni delle Casse del Demanio

Omissioni di versamenti, e versamenti, di cui non si sa dar ragione.

4° Segreterie Giudiziarie.

Duplicazione di notificazioni di versamenti.

5° Prodotti dell'Amministrazione dell'Interno.

Scambii di tempo nella notificazione dei versamenti.

Oltre alle suddette cause, in generale si osserva che non tutte le Amministrazioni da cui dipende la

(a) Questa denominazione distintamente da quella delle Tasse del Demanio non si troverà più nella Contabilità successive stante l'avvenuta fusione di tutti i relativi servizi alla dipendenza della unica Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

riscossione dei proventi si comportano con quella sollecitudine ed esattezza, che si richiede in un servizio di tanta importanza.

Infatti per taluni di essi non solo accade raramente che la trasmissione degli stati agli Uffizi di Riscontro venga fatta regolarmente a suo tempo ma ad ottenerla dopo lunghi ritardi sono necessarie replicate vivissime istanze.

Ben sovente poi cotesti quadri presentano gravi inesattezze ed errori di compilazione, onde fa d'uopo respingerli per le debite rettificazioni, ed attendere ancora per molto tempo il loro ritorno.

Occorre eziandio notare che molte e di non lieve entità sono le rimanenze a riscuotersi specialmente nel ramo del Demanio e delle Tasse.

Molte e di non poco momento sono pure le partite di difficile e disperata esazione.

Per le quali cose sarebbe assai opportuno che i Ministeri si adoperassero energicamente e spingessero le amministrazioni dipendenti a concorrere efficacemente, affinchè il servizio della riscossione riesca agevole, pronto ed esatto. Nel tempo stesso, ad oggetto di rendere più regolare, chiara e consentanea al suo scopo la tenuta delle scritture

contabili, ed ovviare agli indugi nella spedizione e trasmissione degli stati mensuali agli Uffizi di Riscontro, sarebbe cosa utilissima che fosse fatto un accurato depuramento delle quote inesigibili, la cui conservazione promiscua colle altre partite, rendendo difficile e quasi impossibile una retta estimazione delle operazioni ed un preciso criterio sulle situazioni contabili torna evidentemente svantaggiosa al servizio.

Da quanto si è esposto risulta come il servizio di riscossione delle rendite dello stato non raggiunga ancora il regolare andamento che si desidera, senza di che non si potrà mai porre in evidenza distintamente per Amministrazioni e per esercizi la cifra effettiva delle entrate dello Stato, e giudicare, con fondamento, della vera posizione contabile di ciascuna Amministrazione.

Parte quarta.

Liquidazione delle Pensioni

D'

Art.° 11 della legge 14 Agosto 1862 N.° 800 affida alla Corte dei Conti la liquidazione così delle pensioni di riposo agli Impiegati Civili e Militari, come delle indennità per una volta tanto a quelli trà gl' Impiegati civili che non hanno raggiunto il termine di 25 anni di servizio e che cessano da questo per motivi legittimi –

Colla emanazione della legge sulle pensioni degli Impiegati civili 14 aprile 1864, tutta la materia delle pensioni, non esclusa quelle militari, entrò nelle attribuzioni della Corte dei Conti ~~le~~ quali non ostante la citata legge del 14 Agosto 1862 erano state in parte transitoriamente sospese per l'Art.° 9 di essa legge sino alla promulgazione d'una legge generale sulle pensioni degli impiegati civili –

Così l'anno 1864 segnò il periodo di transizione tra gli antichi sistemi e quelli attualmente in vigore Ond'è che il lavoro avutosi nel corso del 1865, tutto intiero basato sul nuovo diritto introdotto in questa materia, richiama una

speciale attensione e serve per la prima volta di scorta per apprezzare la estensione degli impegni assunti dallo Stato, in seguito all'emanazione della legge 14 Aprile 1864, la quale però è ben lungi per anco dall'avere una esclusiva applicazione, moltissimi essendo i casi, nei quali sono stati invocati dagli interessati e presi dalla Corte per base di liquidazione le leggi dei cessati Governi pel Diritto di Opzione ammesso transitoriamente dall'Art.° della legge sunnitata. In prova di che è opportuno accennare come sul totale delle pensioni liquidate nel 1865 che è di 7,495, ben 1914 per complessivo importo di annue Lire 1,738,723,24 siano state liquidate mediante applicazione delle diverse leggi anteriori a quella del 14 Aprile 1864.

Nell'unito Prospetto **L** trovansi ordinatamente disposti e concatenati insieme tutti gli elementi statistici necessari a somministrare un concetto complessivo di questa pur troppo copiosa sorgente di carico all'Erario dello Stato.

Il numero delle pensioni liquidate nel 1865 rileva come si è detto a 7,495 e reca all'erario un annuo di Lire 6,022,997,36 delle quali Lire 307,617,90 a titolo d'indennità da pagarsi una sol volta, ed a

cario dei comuni N° 54 per Lire 12, 566. 71.

Nel 1864 si aveva avuto un insieme di 5188 pensioni liquidate dal 1° maggio al 31 dicembre, (*) il quale contrapposto a quello ottenutosi nel 1863 nel N° D. 7495, ne emerge una differenza di più per il 1863 di N° 2307.

Oltre le cause ordinarie concorsero a costituire un sì visibile numero di collocamenti a riposo e di conseguenti liquidazioni di pensioni le cause seguenti:

1°. La scadenza di alcuni termini fissati dalla legge 11 Ottobre 1863 onde derivarono molti collocamenti a riposo.

2°. L'avvenuto trasferimento della Sede del Governo a Firenze per cui non pochi impiegati dell'amministrazioni Centrali anziché abbandonare l'antica residenza preferirono far valere il loro diritto al collocamento a riposo.

3°. L'applicazione dell'Art° 16 della citata legge 11 Ottobre 1863 a tutti quegli impiegati che, trovandosi in disponibilità e non avendo diritto a pensione, piuttosto che attendere

---

Nota - (*) La competenza della Corte per la liquidazione delle pensioni cominciò per la legge 14 Aprile 1864 il 1° maggio di quest'anno.

il loro riollocamento in attività di servizio amarono meglio rinunziare alla qualità d'impiegato e ricevere il compenso dallo stesso Art.° consentito.

4°. L'emanazione della legge 26 Feb.° 1865 che attribuì ai Pretigliani di tutte le Provincie del Regno il diritto alla pensione.

5°. L'avvenuta soppressione degli Uffizi Toscani del censimento.

6°. Le disposizioni degli Art.i 7. 16 della legge 7 Febbrajo 1865 ed Art.i 7. 19 della legge 26 marzo 1865 riguardanti i militari dell'Armata di terra e di mare, che diedero luogo alla revisione di N.° 485 liquidazioni.

7°. La ordinata riduzione della forza della R.e Casa Invalidi e Compagnie Veterani di Napoli per cui furono d'uffizio collocati a riposo 853 individui di bassa forza del detto corpo.

Ben può comprendersi quale e quanta mole di lavoro abbia dovuto la Corte sostenere nel procedere alla liquidazione delle mentovate 7493 pensioni, ma potrà meglio valutarsene l'entità quando si conosca che in materia di pensioni la stessa Corte ha avuto inoltre occasione di emettere N.° 8739 deliberazioni così classificate:

Negative del diritto alla pensione N°	1067
Per dispensa di ritasci che si giustificavano in virtù di antiche leggi	7
Per regolazione di servizio	38
Per rettificazione di decorrenza	2
Per pronunzie interlocutorie ed incidentali	10
Per assegnamenti di pensione o indennità	749
Totale N°	873

Irregolarità rimarchevoli non occorsero nelle materie di liquidazioni di pensione, intorno alle quali d'altronde le relative questioni hanno trovato la giuridica loro soluzione in via contenziosa avanti la Corte in sezioni riunite. Può meritar soltanto attenzione ciò che in conseguenza di una risoluzione della seconda Sezione della Corte ebbe a fare argomento di comunicazione tra la Corte ed il Ministero della Marina intorno alla cessazione del servizio utile per la pensione nel personale della R.a Marina.

Nel liquidare le pensioni spettanti rispettivamente a tre individui di bassa forza della R.a Marina, la Sezione anzidetta fissò come di regola la decorrenza delle pensioni stesse dal giorno del seguito collocamento a riposo.

6 Maggio

11

Siccome gli anzidetti individui avevano cessato dal servizio molto tempo dopo la decretata loro giubilazione così i medesimi avrebbero dovuto risentire la differenza tra la paga di attività, riscossa dopo il collocamento al ritiro e la pensione loro assegnata, differenza che trattandosi, come si è accennato di un tempo considerevole, sarebbe riuscita di non lieve loro aggravio, ed anni li avrebbe privati lungamente della pensione.

Il Ministero della Marina, richiese la Corte di rettificare la decorrenza delle tre pensioni in discorso, fissandola, non dalla data della giubilazione, ma da quella della cessazione del servizio.

In vista delle speciali circostanze del caso e senza voler fissare col detto Ministero un accordo di massima che vincolasse in avvenire le proprie deliberazioni, la Corte rispose adesivamente con nota 24 agosto 1865 N° 2972 accennando potersi adoperare, come consono allo intento del Ministero della Marina, il sistema già praticato, d'accordo col Ministero della Guerra, riguardo agli individui di bassa forza dell'Esercito e consistente nel valutare i servizii fino al giorno del collocamento a riposo e nel fissare la decorrenza della pensione dal giorno della cessazione dal servizio.

(Riferendo la) nota dianzi citata non già come) riferibile soltanto al caso speciale, ma come) una) dichiarazione) di Massima il Ministero della Marina) emanò una) circolare, pubblicata nel Giornale Militare per la Marina) anno 1865 pagina 423, in data del 30 Agosto colla quale) venivano date istruzioni, che si dicevano concertate colla Corte dei Conti circa la decorrenza della pensione ai Militari di bassa forza) collocati a riposo.

Queste istruzioni recavano sostanzialmente, che i militari dopo la giubilazione) potessero continuare) indeterminatamente a rimanere) in attività, colla relativa paga, venendo impiegati in servizi compatibili colla loro posizione e col loro stato di salute.

Due osservazioni occorrevano riguardo a siffatta Circolare.

Primieramente la Sezione 2ª della Corte è chiamata a liquidare le pensioni caso per caso, senza stabilire massime che possano vincolare la libertà delle sue deliberazioni ne' casi simili a venire, epperciò quanto fu deliberato in singoli casi dalla Sezione anzidetta non può costituire un elemento atto a servire di base) a qualsivoglia istruzione di massima.

In secondo luogo fra il sistema praticato dalla Corte in riguardo ai

militari di bassa forza dell'Esercito e quello svolto nella citata Circolare del Ministero della Marina, havvi questa differenza importante, che pei primi la cessazione dal servizio aveva avuto luogo sempre con quel solo intervallo di tempo puramente indispensabile per la comunicazione al Corpo della Determinazione di riposo, intervallo che riducevasi a giorni e non raggiunse mai il mese, mentre a tenore della ripetuta circolare, il militare di bassa forza della Marina avrebbe potuto rimanere indeterminatamente in attività, colla relativa paga dopo l'avvenuta giubilazione, e la decorrenza della pensione non sarebbe cominciata che dal giorno della cessazione dal servizio, per quanto questa data fosse stata lontana da quella della giubilazione medesima, al che non si poteva evidentemente aderire.

Queste osservazioni furono comunicate con nota delli 8 Ottobre 1865 N° 92 al Ministero della Marina il quale con responsiva del 17 successivo Novembre, si dichiarò disposto a modificare la detta Circolare del 30 Agosto, determinando che il Decreto di collocamento a riposo fisserebbe il giorno della cessazione del servizio, che questa cessazione dovrebbe essere comprovata mediante apposita dichiarazione

colla quale il Ministero verrebbe
assicurato del pieno eseguimento del
Decreto di collocamento a riposo; ed
infine, che quando il licenziamento
per una causa qualunque non avesse
potuto aver luogo pel giorno fissato
nel relativo Decreto, il servizio utile
per la pensione si arresterebbe al giorno
fissato per la cessazione delle compe-
tenze di attività, nel qual caso la
dichiarazione suddetta sarebbe
comunicata alla Corte dei Conti —

Parte quinta

Giurisdizione Contenziosa.

La legge attribuisce alla Corte giurisdizione contenziosa:

1° per giudicare sui ricorsi contro i decreti di liquidazione ed assegnamento sul bilancio dello Stato di pensioni vitalizie o d'indennità agl'impiegati civili e militari, o alle vedove, o agli orfani loro figliuoli;

2° per giudicare in prima ed ultima istanza de' conti degli Agenti dell'Amministrazione, che hanno il maneggio e la custodia del danaro o di altri valori di proprietà dello Stato, e in grado di appello da' decreti de' Consigli di Prefettura sui conti di interesse delle provincie e de' comuni.

Il giudizio su' ricorsi in materia di pensioni è attribuito alla Corte in Sezioni riunite. Quello su' conti alla Sezione 3ª.

§° I.

Anche nel 1865 fu considerabile il numero dei ricorsi presentati alla Corte contro decreti di liquidazione di pensioni o d'indennità. La Corte (plenaria) proferì 59 decisioni. Trentaquattro ricorsi furono rigettati, ventuno vennero accolti, e sopra quattro fu deciso interlocutoriamente. Il Pubblico Ministero presentò 320 sentenze nell'interesse della Finanza dello Stato.

Molte, e spesso di non lieve indagine sono le controversie che la Corte è chiamata a risolvere in questa materia, sì per le difficoltà, che inseparabili sempre dalla applicazione di ogni nuova legge non potevano non presentarsi anco nel l'applicare la legge dei 14 Aprile 1864 comune oggimai a tutto il regno: e sì principalmente eziandio per le quistioni transitorie, che frequentemente si incontrano, e per la necessità di ricorrere in molti casi alle difformi leggi degli antichi Stati Italiani, sempre che si abbia a determinare la valutabilità dei servizi anteriori alla legge nuova, oppure le parti interessate vogliano valersi del diritto di opzione da essa derivante. Le difficoltà sono anche maggiori per le innovazioni apportate al regime delle pensioni militari, e per doversi applicare con criterii uniformi le disposizioni fatte in varii tempi e nelle diverse provincie a favore de' compromessi civili e militari per cause politiche.

A lunga disputazione diede pure occasione il dubbio se agl' impiegati appartenenti a Provincie, nelle quali non si ammetteva il diritto di ricorrere in via contenziosa, competa a termini dell' Art.° 11, e non ostante lo Art.° 57 della legge 14 Agosto 1862, diritto a ricorso giudiziario contro decreti posteriori alla detta legge, ma anteriori all'altra de' 14 Aprile 1864, per virtù della

quale fu unificato anche il procedimento da seguire in questa materia.

Sulle questioni di maggiore importanza si è pertanto cominciato a stabilire una giurisprudenza certa ed uniforme, la quale possa servire di norma all'Amministrazione nella parte che la concerne, e sia guarentigia in un tempo dell'interesse tanto de privati come dell'Erario Nazionale.

Così sono in gran parte venute meno anche le difficoltà e le controversie, che dapprima erano tanto frequenti in torno alla forma, relativamente a casi di collocamento a riposo, e di dispensa dal servizio degli Impiegati civili, a termini della legge 14 Aprile 1864. Essendosi l'Amministrazione determinata a seguire i criterii adottati dalla Corte per la retta applicazione della legge, dei quali si tenne in altra sede di questa relazione, non si ebbe quasi mai a lamentare nel 1865, gl'inconvenienti e le divergenze, che negli anni anteriori avevano avuto luogo.

Al chiudersi del 1865, rimanevano pendenti le procedure circa altri 200 ricorsi contro decreti di liquidazione di pensione. Per tutti la Procura generale diede e fece notificare alle parti le sue motivate Conclusioni scritte a forma dei vigenti ordini. E si dà ora opera con molta alacrità per la trattazione di tutti questi giudizi, in modo

che può oggi affermarsi che, come non v'è ritardo nel servizio concernente la liquidazione delle pensioni, il quale procede colla massima speditezza e regolarità così giammai nessun indugio si verifica nel procedimento contenzioso sopra i ricorsi delle parti e del Pubblico Ministero -

Anche sotto questo rispetto si conseguono utili risultati dalle riforme e dai nuovi ordinamenti introdotti colle leggi 11 Agosto 1862 e 14 Aprile 1864 e co' reali Decreti 5 Ottobre 1862 e 24 maggio 1864.

È ciò non ostante da desiderarsi che sia stabilito un termine di rigore, dopo il quale non sia più lecito interporre ricorso giudiziario contro i decreti di liquidazione - In tutta la nostra legislazione non si rinviene altro esempio, che il dritto a ricorrere o ad appellare non sia limitato per qualunque decorrimento di tempo, salva la prescrizione di trent'anni, colla quale si estinguono ordinariamente tutte le azioni -

Cotesta eccezione singolarissima non ha ragione di sussistere in materia di pensioni; ed arreca tutti i danni e gl'inconvenienti che derivano dalla incertezza di provvedimenti, che dopo molti anni di esecuzione possono essere impugnati -

Fu riconosciuta la necessità di

un termine, ma si conviene pure che di fronte alle leggi esistenti, non potrebbe il medesimo stabilirsi che per legge. Ed opportunamente intese a provvedervi l'ex Ministro Sella con una speciale disposizione aggiunta al disegno di legge da lui presentato alla Camera elettiva intorno all'Amm.ne del pubblico danaro e a conti dell'Erario.

§ II.

Alla fine dell'anno 1863 avrebbero dovuto essere presentati alla Corte i conti giudiziali di tutti gli Agenti delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1862, chiuso in Settembre del 1863, e parimente alla fine del 1864, i conti dell'Esercizio 1863 e in sullo scorcio del 1865 quelli dello Esercizio 1864.

La Corte non omise di rivolgere specialmente la sua attenzione sui motivi del ritardo, già anche negli anni precedenti avvertito, nell'adempimento per parte della Amministra.ne di questo essenziale dovere.

La maggior parte de' contabili avevano già trasmessi i conti all'Amministrazione, da cui dipendono, e questa, attendendo a verificarli e parificarli co' risultati de' registri e delle scritture sue, non aveva potuto mettersi in grado di spedirli alla Corte, secondo che è prescritto dai Regolamenti.

Altri contabili erano in ritardo a presentare le rispettive contabilità.

E questi si distinguevano in due categorie; cioè per alcuni il ritardo era esclusivamente da imputare a loro colpa; e per altri derivava essenzialmente dal non avere per anco ricevute dalle Amministrazioni le Note di scarico pe' mandati pagati, o i mandati di regolazione de' pagamenti delle spese di riscossione e di giustizia, o altri documenti, che, secondo i veglianti ordini, debbono essere rilasciati dall' Amministraz.ne Centrale, per essere posti a corredo e giustificazione del conto giudiziale.

Da una parte la Corte dei Conti eccitò efficacemente i varii Ministeri, e quello sopra tutti delle Finanze, perchè fosser fatti cessare gli indugi, imputabili, comechessia, alle Amministrazioni. E d'altro can il Procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero, valendosi delle facoltà attribuitegli dagli Art. 35, e 36 della legge 14 Agosto 1862 promosse e spedì decreti d'ingiunzione a 147 contabili, perchè avessero presentati i loro conti giudiziali in un termine di rigore, sotto comminatoria delle pene pecuniarie

---

Nota. V. 1.a Parte §.o IV Ministero Finanze. Osservazioni sui mandati di regolazione e rimborso.

ne' limiti permessi dalla legge, e della compilazione de' conti a loro spese).

Ordini rigorosi furono dati dal Ministero delle Finanze. Soddisfacenti risultati si cominciò pure ad ottenere pe' provvedimenti adottati dal Procuratore Generale della Corte.

Nel 1865 pervennero alla Corte 289 conti giudiziali, e cioè 208 per lo esercizio 1862, 74 per l'esercizio 1863 e 7 per l'esercizio 1864.

Un numero ben più considerevole, e sempre maggiore, ne viene trasmesso ora alla Corte, in modo che, superate le prime difficoltà, può ben ritenersi che in brevissimo tempo anche in questa parte di pubblico servizio, sarà compiuta ed esatta l'osservanza delle leggi e de' regolamenti.

La Corte pronunziò definitivamente sopra 97 conti, e interlocutoriamente sopra 23. E non fu maggiore il numero de' giudizii, perchè la massima parte dei Conti furono trasmessi alla Corte negli ultimi due mesi dell'anno. Ebbero luogo inoltre, 17 giudizii in grado di appello da decisioni dei Consigli di Prefettura.

Ciò riguarda il rendimento normale ed ordinario de' conti, e i corrispondenti giudizi della Corte. Ma non mancarono altresì parecchi casi di deficienze a carico di contabili accertate amministrativamente nel corso del loro

esercizio, e denunziate al Procuratore Generale, che non omise di procedere a termini dell'Art.° 35 lett.ª b della legge 14 Agosto 1862, per promuovere in via straordinaria la condanna al pagamento e l'espropriazione legale delle cauzioni, salvo gli effetti e i risultati del successivo giudizio sul conto ordinario di tutta la gestione.

Il montare complessivo di tali deficienze fu di Lire 735, 449, 49 cioè:

A carico di Tesorieri, ricevitori generali e circondariali dipendenti dalla Direz.ne Generale del Tesoro Lire 240, 380, 37

A carico dei contabili dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle e del Demanio. Lire 379, 685, 09

Di Contabili dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle Lire 75, 034, 15

Di dipendenti dalla Direzione Generale delle Poste Lire 40, 319, 88.

Il Pubblico Ministero ebbe a promuovere 206, istanze. E la Corte pronunziò solamente 40 decisioni, essendo stati i giudizi per la massima parte iniziati sul finire dell'anno

5.° **III.°**

Poichè nel 1865 cominciò in più larghe proporzioni l'esercizio delle attribuzioni giudiziarie della Corte in materia di conti, importanti discussioni

ebbero luogo per determinare le norme del procedimento da seguire, secondo la entità e le contingenze di varii casi e per conseguire la maggiore possibile speditezza colle maggiori possibili garanzie dell'interesse Dell'Erario e de' Contabili. Il R.° Decreto 5 Ottobre 1862 N.° 884 prescrive le norme generali. L'interpretazione e l'esplicamento di esse deve essere l'opera di una savia giurisprudenza, alla quale sia dato di supplire alle lacune esistenti coll'applicazione e de' principi generali del diritto, e de' criterii giuridici più specialmente consentanei alla materia De' conti.

Più volte si presentò il dubbio se, di fronte alla legge che dichiara inseguestrabili, tranne in pochi casi di eccezione tassativamente espressi, le rendite iscritte sul gran libro, si potesse durante il giudizio promosso dal Pubblico Ministero per deficienza accertata amministrativamente contro un Contabile, ordinare il sequestro delle rate semestrali della rendita vincolata per cauzione. E si può dire oggimai costante nel senso affermativo / anche quando l'intestatario della rendita non sia il Contabile medesimo, ma un terzo / la giurisprudenza della Corte fondata, tra gli altri, sul principio di ragione comune che è soggetto a sequestro

tutto ciò che può essere espropriato, ed anche gli accessorii della cosa data in ipoteca conferiscono sostanzialmente ad accrescere la garanzia del creditore.

Nei casi straordinari di deficienze si sono considerati come conti giudiziali non solamente quelli compilati d'ufficio in seguito a decisione della Corte, ma anche quelli fatti compilare dall'Amministrazione per la facoltà che le viene attribuita dal Regolamento generale di Contabilità 13 dicembre 1863, e per l'esercizio della vigilanza che le incumbe sopra i suoi Agenti. Indipendentemente anche dalla compilazione del conto d'ufficio ha la Corte ritenuto potere legalmente profferir condanna sulla base del processo verbale di verificazione amministrativa, quando sia stato riconosciuto e sottoscritto dall'Contabile, ovvero invitato giuridicamente a riconoscerlo, non l'abbia questi contraddetto nel termine prefisso, ed abbia persistito nella sua contumacia. Al qual modo di giudicare, se da una parte conferisce a dare molta autorità all'Amministrazione, e a rendere facili e spedite le condanne per malversazione, è conforme dall'altra parte alle comuni regole giuridiche sulla contumacia, non meno che allo spirito delle leggi speciali sulla Contabilità dello Stato, e alla distinzione che si

ha a fare tra i giudizi veri e propri di revisione de' conti, e i giudizii straordinari ocasionati dalle deficienze, i quali non possono pregiudicare il risultato della posteriore e finale revisione del conto della complessiva gestione, ma non debbono parimente restar sospesi per le più lunghe procedure che occorrano all'assetto definitivo del conto. Se così non fosse, verrebbe meno qualunque efficacia di tali provvedimenti, l'Amministrazione stessa diverrebbe impotente di fronte alle malversazioni e alle frodi; e il malversatore spesse volte sarebbe prima condannato dal giudice penale pel reato, che dalla Corte dei Conti per l'obbligo di risarcire il pubblico Erario.

Applicando le regole del diritto comune contro il depositario o il mandatario infedele, la Corte ha pure con costante sua giurisprudenza ritenuto, malgrado il difetto di una esplicita disposizione nelle leggi e ne' regolamenti speciali sulla Contabilità Pubblica, che il Contabile debba essere condannato al pagamento in favore dell'Erario degl'interessi legali sulle somme malversate, a cominciare dal giorno della accertata deficienza di cassa.

Contro i Contabili renitenti a dare il conto, ne' casi di deficienza

si è d'ordinario profferita condanna a pena pecuniaria nella misura del maximum stabilita dalla legge.

Non di rado è poi occorso di osservare come, oltre a Contabili, vi sia luogo a dichiarare la responsabilità degli Ispettori o di altri Funzionarii ed Impiegati Amministrativi pel danno sofferto dal l'Erario, in quanto che il danno medesimo si sarebbe evitato in tutto o in parte, se avessero essi a tempo e più diligentemente adempiuti i doveri del loro ufficio in conformità de' regolamenti e delle discipline a cui sono sottoposti. Il principio di questa responsabilità è nel Diritto comune; è scritto pur anche nelle Artt. 35 e 47 del Decreto Reale 3 novembre 1861 N° 302 uniformemente al disposto degli Artt. 37 e 38 della legge 13 9mbre 1859. Il Pubblico Ministero ritenendo essere la Corte dei Conti competente a giudicarne, ne ha promossa in qualche caso istanza in via incidentale e in connessità col giudizio iniziato contro il Contabile. E la Corte ferma nel principio che ogni pubblico Funzionario sia sottoposto alla sua giurisdizione sempreché, quantunque non rivestito della qualità di Contabile, ocasionalmente e straordinariamente abbia avuto maneggio e gestione di danaro o di altri valori appartenenti allo Stato, sarà ricandio chiamata a decidere della quistione se sia essa del pari competente a giudicare

della responsabilità legale dei funzionari pubblici per le colpe o le omissioni da cui sia derivato danno materiale al Tesoro.

Quanto poi ai conti ordinarii delle gestioni dei Tesorieri, cassieri ed altri agenti dell'Amministrazione si ebbe ad avvertire la necessità che venga stabilito dall'Amministrazione, di accordo colla Corte, secondo che è prescritto puranche dalle vigenti discipline, un modello a forma del quale tali conti siano compilati colla maggior possibile uniformità per ciascuna parte del Pubblico servizio; avvegnachè ciò conferisca grandemente a renderne l'esame più facile e meno lungo e complicato il lavoro commesso ai Ragionieri della Corte.

Non poche irregolarità di forma, il difetto talvolta di documenti giustificativi, o la discordanza di essi, il difetto di parificazione colle scritture dell'Amministrazione centrale, obbligò la Corte a respingere parecchi conti, tra i quali alcuni anche compilati di ufficio da Agenti dell'Amm.ne Provinciale, perchè, adempiuto il disposto dei Regolamenti, si fossero ripresentati poi ricomposti ed ordinati in modo da offrire tutti gli elementi necessarii a poter procedere ad una revisione giudiziale. Nella qual cosa, tenendo pur ragione delle difficoltà che l'Amminis.ne ha dovuto incontrare pel nuovo impianto

di molti servizii e per la transizione dai vecchi e differenti sistemi ai nuovi ordinamenti, adoperò la Corte con molta riserva e prudenza; e, sempre che fu possibile, procurò che si supplisse col sussidio delle scritture sue proprie con ricerche fatte in via officiosa presso i varii Ministeri, e col richiedere dai Ragionieri lavoro e diligenza maggiore di quella, che l'ordinario occorre per l'esame di conti regolarmente compilati e predisposti dall'Amministrazione. Ciò si fece anco per alcuni conti di Tesorieri nella parte, che concerne la giustificazione delle partite di caricamento, cioè delle somme versate nelle loro casse dai contribuenti, dagli esattori o altri Contabili di proventi, o per qualunque causa di pubblico servizio affidati al maneggio e alla custodia loro. Ma nel maggior numero de' casi tornò impossibile prescindere dal rinviare all'Amministrazione i documenti trasmessi con denominazione di conto giudiziale delle gestioni in materia de' magazzini militari.

La Corte valutò i motivi, pe' quali l'Amministrazione Militare si trovava nel più grande imbarazzo a rendere in piena regola questi conti assai complicati e malagevoli per gli anni anteriori al 1863, cioè all'attuazione di nuovi ordini di contabilità, che per questa parte importantissima di servizio pubblico furono introdotti

a garanzia degl'interessi del Tesoro Nazionale. Facendo astrazione dalle irregolarità di forma estrinseca, e mossa dal desiderio di abilitare l'Amministrazione ad uscire nel miglior modo possibile da uno stato transitorio ed eccezionale, la Corte stessa si limitò a richiedere le rettificazioni più sostanziali, e sol quanto era assolutamente necessario a stabilire la posizione de' conti in correlazione coi documenti giustificativi. Per brevità di procedimento si preferì sempre in queste ed in altri simili casi, la forma di carteggio ufficiale, alla forma giuridica di pronunziazioni preparatorie e interlocutorie. Secondo la legge di sua istituzione la Corte non è competente a giudicare de' conti relativi al 1861 e agli anni anteriori, per la revisione de' quali furono istituite Commissioni in Torino, Parma, Napoli, Firenze e Palermo. La revisione de' conti del 1862, di competenza della Corte, non potrebbe regolarmente farsi, se non dopo aver stati pel giudizio e l'oggetto dei conti del 1861, i resti da riprendere a credito o a debito de' Contabili. Ciò non ostante la Corte non ha creduto di dover soprassedere dall'esercizio delle sue attribuzioni e di sospendere il corso de' suoi lavori in tutti quei casi, ne' quali le Commissioni temporanee non avevano ancora pronunziato

Rossi

su' conti del 1861. Ciò avrebbe recato
inciampo e danno al servizio. La giu-
risdizione della Corte non può nè
deve dall'altra parte, essere sospesa
o impedita pe' procedimenti introdot-
ti dinanzi ad altra autorità o ad al-
Magistrato. Essa ha proceduto alla
revisione giudiziale de' conti del 1862.
Ha però fatta ampia ed esplicita
riserva de' resultati della revisione
demandata alle Commissioni tempo-
ranee competenti pe' conti del 1861,
in quanto, per l'accertamento diffi-
nitivo de' resti, potranno esse per
avventura influire a far variare la
posizione del caricamento o dello
scaricamento del conto successivo, e
dar quindi luogo a riaprire a forma
di legge il procedimento di revisione
del medesimo in danno o a favore
del Contabile. Questo procedimento
fu reputato conforme alla legge, e
tale da non pregiudicare menoma-
mente i diritti e gl'interessi così del-
l'Amministrazione come dei suoi
agenti.

Nessuna Decisione della Corte, nel
1865, fu impugnata con ricorso per
annullamento al Consiglio di Stato.
Nessuna fu impugnata con istanza
di opposizione o con ricorso per revocazione
alla stessa Corte.

§ IV.

La materia delle cauzioni dei contabili si connette colla giurisdizione contenziosa della Corte per le conseguenze, che hanno su di esse la resa dei conti e i relativi giudizii.

Ma, al di fuori di ciò, la legge non volle dare nè diede alla Corte che una semplice vigilanza, perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro e in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori (Art° 10 della legge 14 Agosto 1864.) obbligando le Amministrazioni a trasmetterle lo elenco delle cauzioni dovute - (Art° 26.) L'autorità della Corte in questa materia non può spiegarsi efficacemente, se non sugli atti d'approvazione di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni, che la legge sottopone al Visto della Corte (Art° 24.).

Nel corso dell'anno 1865 ebbe essa ad apporre il suo visto a N.° 936 Decreti che in complesso si riferiscono a vincoli, svincoli, riduzioni, trasporto e ~~cancellazione~~ cauzione ~~dei cauzionati~~.

Dal Prospetto N. apparisce quali e quanti sono i contabili, che a tenore delle vigenti discipline, sono tenuti a prestare cauzioni, e quale è rispettivamente l'importo di esse, si figurano del pari emmiate le cause, per cui molti Contabili non hanno adempiuto all'obbligo della cauzione, e molti altri ne hanno

soddisfatto solamente in parte –

La più gran parte dei contabili tenuti a prestar cauzione dipende principalmente dal Ministero dei Lavori Pubblici o da quello delle Finanze –

1° I Contabili dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici appartengono alle Amministrazioni delle Poste e dei Telegrafi –

Per quanto riguarda l'Amministrazione delle Poste, nel Prospetto sono per numero e per classe indicati gl'impiegati e la rispettiva cauzione dovuta, la quale è distinta in ordinaria e straordinaria, secondo la diversa natura dei servizii – La cauzione straordinaria è data da quelli, che hanno il maneggio del danaro, la ordinaria da tutti gli altri impiegati, di cui è fatta menzione nel Prospetto –

Prestano la cauzione straordinaria N° 2500 impiegati per la somma complessiva di L. 1,141,000, dei quali trovansi già di averla prestata nella somma di L. 1,511,100 N° 2420. La differenza in meno nel numero dei contabili trova la ragione nel Regolamento 16 7mbre 1865 in vigore dal 1° Gennajo 1866, col quale l'Art° 179 si accordano tre mesi di tempo a quelli che prestano la detta cauzione.

La differenza in più nella cifra della cauzione proviene dal perchè quella dei Commessi degli Uffizii di 3ª classe

calcolata nel prospetto nella ragione minima di lire 200, va soggetta ad aumento in ragione dei prodotti degli uffici medesimi.

La cauzione ordinaria è prestata dagli Impiegati di 1ª e 2ª Categ.ª, e dagli agenti subalterni, cioè Brigadieri Messaggieri, Portalettere, e Serventi, i quali sono in complesso 2821, e la cauzione da prestarsi ammonta a — £ 2,206,400. Hanno prestato cauzione 1230 impiegati nella cifra complessiva di £ 1,927,400. La ragione della differenza in meno si ha nelle disposizioni transitorie del citato Regolamento (Art.º 211) ove è consentito agli agenti subalterni ed a' commessi nominati ajutanti il termine di un anno per completare la loro cauzione, termine decorribile dal 1º Gennajo 1866 in cui cominciò ad aver vigore.

2º I contabili dipendenti dal Min.º delle Finanze appartengono alle Amm.ni del Tesoro, delle Gabelle, e del Demanio e delle Tasse.

Dallo stesso prospetto N si rileva il numero dei contabili dei suddetti rami che hanno l'obbligo di prestare la cauzione, ed il numero di quelli che a tutto Dicembre 1865, trovavansi già di avere adempiuto a siffatto obbligo.

Sessanta sono i contabili del Tesoro, tenuti a prestar cauzione, la quale è

regolata in misura più o meno elevata secondo la maggiore o minore importanza degli uffici di quegli Agenti.

Il numero delle cauzioni, che risultano inscritte a tutto il 31 dicembre 1865, siccome prestate da contabili di cotesto ramo, rileva a 72, colla differenza di 12 in più sul numero di Contabili effettivamente in servizio. Questa differenza in aumento è spiegata dalla circostanza che alcuni contabili, sebbene già avessero cessato dalle loro funzioni, pure in pendenza delle decisioni della Corte sulle rispettive Contabilità o dell'emanazione dei corrispondenti Decreti di svincolo, non avevano ancora ritirate a quel tempo le loro cauzioni.

Devesi pure notare che le cauzioni di L. 35,000.-30,000 e 222,622,84 registrate nel mentovato Prospetto N ripetono la loro fissazione in così fatta misura dalle Leggi che vigevano sotto i cessati Governi e riguardano a Contabili, i quali o presta servizio, ma non hanno ancora ottenuta la riduzione delle cauzioni, o sebbene avessero cessato da ogni servizio, non poterono ancora conseguire lo svincolo delle cauzioni.

I Contabili dell'Amministrazione delle Gabelle tenuti a prestar cauzione sono in numero di 752, complessivamente per tutti i vari rami di essa e il montare delle rispettive cauzioni apparisce dal citato prospetto N.

Annali L

Quelli che al 31 Decembre 1865 risultavano aver compiuto a seconda loro obbligo ammontano a 732, avvi qui la differenza in meno di N° 20. La ragione di questa differenza trovasi in parte nell'aumento avvenuto per effetto dei Decreti R. del 26 marzo e 10 dicembre 1865 di N° 5 Contabili nel ramo delle Dogane, i quali in detto anno non aveano ancor prestata la cauzione, ed in parte nel fatto che non erano stati coperti alcuni posti vacanti nel ramo delle Privative, in pendenza delle riforme organiche di quel servizio, riforme che ebbero luogo con R° Decreto 21 dicembre 1865 N° 2965.

I contabili dell'amministrazione del Demanio e delle Tasse tenuti a prestar cauzione sommano a N° 911 cioè N° 379, che appartenevano provvisoriamente a detta Amministrazione, e N° 532 provenienti da quella delle Contribuzioni dirette, la quale venne fusa con l'altra del Demanio e delle Tasse per R° Decreto 1° agosto 1864 N° 1866.

Il numero dei contabili della stessa Amministrazione, che al 31 decembre 1865 avevano prestata cauzione dale a N° 1161 cioè N° 500 pel ramo Demanio e N° 661 per quello delle Contribuzioni.

Evvi quindi una differenza di N° 121 in più pel ramo Demanio, e N° 129 per le contribuzioni.

Di tale significante differenza in p
si avrà la spiegazione riflettendo che
non erano ancora a quel tempo per
massima parte operati gli svincoli
in pendenza della redizione dei con
o dei giudizi sopra i medesimi, e qu
al resto che i Decreti di svincolo o no
erano ancora emanati, o non avevano
ancora ricevuta piena esecuzione.

3.° Nel prospetto non è fatta menzio
delle cauzioni dei contabili dipendenti
dal Ministero dell'Interno e da que
della Guerra e della Marina, perche
non molti i Contabili, ne' di grande
importanza sono le cauzioni che pre
stano.

Nell'Amm.ne dell'Interno danno
cauzione i Contabili delle case di Pena
in N.° di 34 nella somma di L.e 3000
per ciascuno, come pure i gerenti delle
lavorazioni e somministrazioni carce
rarie (R.° Decreto 19 Gennajo 1862
N.° 422; ne' si ha ragione di fare in
proposito alcun rilievo.

Nell'Amm.ne della Guerra e della
Marina non danno cauzione, che i
soli Quartier Mastri, i quali trovan
si in regola.

In quanto ai magazzini dipendenti
da questi Ministeri, sebbene molta
fortuna pubblica vi si maneggi, pure
per le vigenti disposizioni la garan
zia della gestione non è raccomandata

a prestazione di cauzioni una alla sorveglianza dei Consigli d'Amministrazione o di speciali revisori.

Parte sesta.

Attribuzioni speciali

Oltre alle funzioni designate nella Legge Organica 14 Agosto 1862, la Corte dei Conti esercita altre attribuzioni conferitele da leggi speciali [1].

Fra queste attribuzioni sono la tenuta del doppio del Gran Libro del Debito Pubblico, ed il riscontro permanente delle Operazioni dell'Amministrazione del Debito Pubblico e delle Casse dei Depositi e Prestiti.

§° 1°.

Tenuta del doppio del Gran Libro.

Il doppio del Gran Libro, che la Corte è chiamata a conservare, dovendo essere costantemente mantenuto in perfetta uniformità con quello dell'Amministrazione del Debito Pubblico, ne consegue, essere ufficio della Corte d'introdurvi in ogni tempo tutte quelle aggiunte, variazioni e modificazioni, che occorrono, sia per le singole emissioni di nuove rendite, sia pe' movimenti di

[1] Art°. 12 della legge organica.

proprietà, trasmutamenti, unioni, divisioni, vincoli, svincoli ecc. che giornalmente si operano nelle rendite iscritte [2].

In un biennio il numero delle iscrizioni 5 e 3 p.% operate a causa di nuovi prestiti, unificazioni di debiti, trasazioni e tramutamenti di rendita ascese a circa due milioni contenute in più di 600 volumi oltre alle registrazioni relative a più decine di migliaja di titoli cambiati o rinnovati in tal periodo di tempo per diverse categorie di debito non unificato e per certificati di deposito di rendite e di obbligazioni di varia specie.

§. II

Riscontro permanente delle operazioni dell'Amministrazione del Debito Pubblico

Esiste la istituzione organica del debito Pubblico, nissuna iscrizione e nissuna emissione di rendita verso lo Stato, può giuridicamente esistere senza che il ministero della corte dei conti s'interponga non solo per la costituzione dei corrispondenti titoli, ma altresì per tutti gli atti, con cui le rendite s'inscrivono, si emettono, si annullano, si riaccendono, si trasferiscono, si tramutano o sono altrimenti modificate.

---

[2] Legge 10 Luglio 1861 N° 94 - Art.° 8 R.° Decreto 28 stesso mese N° 158 Art.° 96.

Le incumbenze ordinarie e quotidiane che la Corte deve compiere in materia di Debito Pubblico sono esercitate presso l'Amministrazione del Debito Pubblico per mezzo di un ufficio permanente di Riscontro, stabilito tanto presso la Dirz.ne Generale quanto presso le Direzioni speciali, a termini dell'Artº 6 del Sovrano Decreto 28 Luglio 1861 emanato in esecuzione della legge costitutiva del Gran Libro.

Tale ufficio funziona ognora a lato dell'Amministrazione, esamina, riscontra e contrassegna distintamente tutte le iscrizioni che vengono di mano in mano operate sul gran libro ed ogni successiva mutazione o modificazione di esse, riscontra e firma parimenti tutti i singoli corrispondenti titoli di nominativi come al portatore, assiste ed interpone pure la sua ispezione al ricevimento e contemporaneo annullamento dei titoli di rendita d'ogni genere che quotidianamente si presentano all'Amministrazione per essere tramutati, trasferiti, cambiati, divisi o riuniti ed esercita sopravveglia altresì alle giornaliere distribuzioni di siffatti titoli, delle frequenti loro spedizioni, tanto nelle varie parti del Regno quanto all'Estero, non che al ritiro alla custodia ed all'uscita di quelli che muniti delle prescritte firme, si rinchiudono nella cassa forte, e ne sono partitamente estratte per ogni

consegna o spedizione a chi di diritto.

Oltracciò lo stesso Uffizio di Riscontro verifica le riscossioni ed i versamenti dei diritti di Bollo, che l'Amministrazione riceve nell'interesse dell'Erario per ogni titolo di rendita che rilascia, interviene alle periodiche estrazioni delle obbligazioni dello Stato rimborsabili per via di sorteggio con premio o senza premio, raccoglie e riunisce gli elementi da trasmettersi mensilmente alla Corte per la formazione e tenuta dianzi menzionata del doppio del Gran Libro (1)

I mensuali rapporti trasmessi alla Corte dei Conti dagli Uffici di Riscontro la tengono informata della regolarità delle operazioni e della efficacia del riscontro nel cui esercizio essi han sempre trovato nell'Amministrazione la più zelante corrispondenza per assicurare in tutto così importante e delicato servizio.

Però l'opera assidua dei componenti l'Ufficio di Riscontro presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, non bastò al compimento di tutti i lavori che ivi si dovettero eseguire in nome della Corte, giacchè, ritenuta l'emissione di nuovi prestiti e segnatamente di quello per 425 milioni dello scorso 1865, fù mestieri di delegare straordinariamente come già si

(1) R.° Decreto 28 Luglio 1861 - N.° 158 Art.° 6, 17. 22. 26 - Regolamento approvato con R.° Decreto 3 Ottobre 1861 N.° 313 - titolo XIV.

del debito pubblico debba eseguire la verificazione dei pagamenti, in contraddittorio della Direzione, nel mese successivo a quello in cui sono stati effettuati, e che compiute le scritture dopo le operazioni di Riscontro, i documenti giustificativi sieno ritirati dall'Ufficio di Riscontro e consegnati alla Corte dei Conti.

Questo nuovo riscontro assume il duplice carattere di preventivo e consuntivo per quanto concerne i pagamenti che si operano dietro ordine portante la firma del Direttore Generale del Debito Pubblico, mentre i medesimi, oltre di esser compresi cogli altri nella mensuale ricognizione debbono essere previamente verificati dall'Ufficio di Riscontro colla autenticazione di ciascun atto con cui sono ordinati.

La Corte per agevolare e rendere in un tempo più sicuro il nuovo riscontro commessole prescrisse al dipendente ufficio di mantenere sempre in evidenza nei proprii registri ogni partita di dare ed avere dell'Amministrazione mediante la istituzione di un conto generale conforme a quello dell'Amministrazione giovando a meglio raggiungere lo scopo il disposto del citato R° Decreto 24 9mbre 1865 secondo cui a principiare dall'anno 1866 la Contabilità del debito Pubblico deve tenersi distinta giusta le scadenze che si maturano in ogni anno e giusta le rate maturate anno per anno da

era fatto nei prestiti degli anni precedenti altri quattro o cinque funzionari della Corte pel riscontro e la firma del ragguardevolissimo numero delle nuove iscrizioni e titoli di rendita corrispondenti — Anche questi funzionari hanno adempiuto lodevolmente al loro mandato, il quale veniva da essi eseguito nel tempo stesso in cui i componenti l'ufficio di Riscontro seguitavano a compiere presso la Direzione Generale le altre funzioni loro affidate —

Ma l'effettuazione dei pagamenti tanto pel servizio delle rendite e per gli interessi delle obbligazioni quanto per quello dell'estinzione e per le altre contabilità assegnate all'Amministrazione del Debito Pubblico, rimase sino al 1865 fuori del Riscontro della Corte —

Ed essa il sindacato intorno ai pagamenti spettava solamente in occasione dell'annuale revisione del conto Generale di Cassa del debito pubblico e dopo la Deliberazione della Commissione di Vigilanza, a cui tale Conto devesi previamente sottoporre, e ciò in tempo troppo remoto perchè si fosse più potuto efficacemente ovviare alle irregolarità, agli errori possibili nella enorme e svariata quantità di carte, titoli, e partite concernenti quei pagamenti —

Il R.° Decreto del 31 9mbre 1865 N.° 2665 stabilì che a cominciare dal 1.° Gennajo 1866 l'Ufficio di Riscontro della Corte presso la Direzione Generale

conservarsi nel conto finchè avvenisse la prescrizione.

Così ne' nuovi ordini nissuna operazione contabile di Amministrazione e di Cassa sfugge al Riscontro come per gli ordini precedenti non ne sfuggiva alcuna di quelle relative alle iscrizioni, alle emissioni, e ai movimenti delle rendite.

§° III.

Riscontro permanente delle operazioni delle Casse dei Depositi e dei prestiti.

Questo riscontro [1] abbraccia non solo l'effettuazione dei depositi le loro iscrizioni e l'emissione delle corrispondenti polizze ma anche i prestiti, e i pagamenti che a questi ed a quelli si riferiscono, così in capitali come in interessi, non che i movimenti di Cassa e le verificazioni ai Cassieri, salvo poi l'esame consuntivo dei Conti dei Cassieri e del Conto Generale di Amministrazione, e di Cassa, da sottoporsi annualmente alla definitiva approvazione della Corte.

L'entità e la grande quantità del lavoro che presa sugli Uffizi di Riscontro per le funzioni di cui si parla, si fanno manifeste ove si ponga mente alle

---

[1] La legge 17 marzo 1863, N°1270 Artº 2 e 27 Regolamento approvato con R° Decreto 25 agosto stesso anno N° 1444. Artº 6 — Istruzioni 3 ottobre 1863, per l'esercizio del Riscontro presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

vaste ed ognor crescenti proporzioni, che assunsero le operazioni ed il movimento dei fondi di quelle casse.

Risulta infatti dal Prospetto della loro situazione Generale relativo all'ultimo quadrimestre del 1865, che a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, l'attivo delle Casse medesime tra numerario in cassa, crediti per prestiti, capitoli in conto corrente, interessi sui medesimi, proventi di rendite ammontava alla complessiva somma di Lire 91,500,000 circa.

Che solamente nei due ultimi quadrimestri del 1865 si operarono depositi in numerario per 5 a 6 milioni di lire, e se ne restituirono per altre lire 5,860,000.

Che entro lo stesso spazio di tempo si fecero dei prestiti per la somma di circa lire sei milioni e se ne restituirono per oltre lire 936/m. Che al 1° Gennajo 1866 esistevano in Deposito presso le Casse titoli di rendita pel valore nominale di £ 61,132.000.00 e che il valore nominale dei titoli depositati nei due ultimi quadrimestri del 1865 ammontò a £ 10,035,443 e quello dei titoli restituiti nel medesimo periodo a £ quattro dieci milioni seicento sessanta due mila cento quarantatre.

Sebbene gli Uffizi di Riscontro non sieno soliti a sospendere l'apposizione del loro visto agli atti dell'Amministrazioni delle anzidette Casse quando

non si tratti di errore di fatto o di calcolo o di irregolarità contabile, lasciando alla responsabilità dell'Amministrazione le risoluzioni delle questioni di diritto o di massima, non cessano tuttavia di sopravegliare all'esatto adempimento delle leggi e dei Regolamenti facendo all'uopo passare all'Amministrazione le opportune osservazioni e tenendo conto dell'esito di esse, non meno che delle avute risposte, per ragguagliarne la Corte nelle periodiche loro relazioni per quelle deliberazioni o disposizioni che occorresse emettere o promuovere, e non si può disconoscere che le amministrazioni accolsero generalmente le osservazioni col miglior spirito e nel desiderio di comune cooperazione al buon andamento di un sì importante servizio.

Fra le occorse osservazioni avvenne una molto notevole concernente lo scioglimento di cauzioni prestate nell'interesse del Governo da appaltatori od Impresarii mediante deposito di capitali in numerario o in titoli di rendita. È avvenuto di riscontrare alcune volte che i Ministeri nei relativi Decreti di restituzione che la ordinano a persona, società o ditta commerciale diversa da quella che fece il deposito, senza esprimere se o come tale persona, società o ditta benchè spesso non menzionata e non figurante neppure negli atti del fatto deposito abbia diritto al medesimo, e quali sieno le ragioni a cui simile Diritto si trovi fondato, e senza che nemmeno si

trovi unito ai Decreti stessi alcun documento giustificativo e dimostrativo d'esso.

In questi casi ne l'Amministrazione ne l'ufficio di Riscontro possono riconoscere se la proprietà delle somme o dei valori depositati spetti o sia devoluta alla persona cui si mandano restituire o se la medesima abbia altrimenti facoltà o qualità legittima per ritirarli, ne' se essa sia, oppur nó, avente causa dal depositante e così neppure se la cassa sia sufficientemente guarentita del pericolo di futura molestia –

Ogni Ministro è senza dubbio Autorità competente per autorizzare lo svincolo della cauzione prestata nell'interesse dell'Amministrazione, ma non può ugualmente dirsi che sia autorità competente per pronunziare sulla proprietà dei capitali e dei valori depositati e per aggiudicarli o farli restituire ad altri che non ne sia il depositante, non esistendo nella legge e negli ordinamenti in vigore una precisa disposizione che valga a conferire ai Ministeri simile giurisdizione, e non potendo estendersi ai Depositi di cui si parla, quanto è tassativamente e eccezionalmente disposto intorno ai depositi fatti per presso di affoldamento, o per cauzione nei casi di surrogazioni militari ordinarie, la cui restituzione è retta da norme speciali [1]

---

[1] Citato Regolamento 25 agosto 1863 Art° 137.

La Corte ha richiamato premurosamente l'attenzione dei ministeri sopra siffatto argomento, e non è a dubitarsi ch'essi provvederanno perchè il fatto loro non sia alle casse occasione di rischiose restituzioni di depositi potendo altrimenti la esecuzione dei loro ordini incontrare ostacolo per parte dell'Amministrazione responsabile delle casse.

Le cose esposte nella presente relazione possono reputarsi sufficienti a mostrare sopra quali materie principalmente versò nell'anno 1865, il Riscontro, il Sindacato, la Vigilanza della Corte, e quale fu il lavoro che i suoi uffizi ebbero a compiere.
Se l'esercizio incessante delle attribuzioni della Corte deve ora conferire, anch'esso, a rendere meno disagevole e meno lunga l'opera del riordinamento normale e del l'aspetto definitivo dell'Amministrazione dello Stato, l'esercizio medesimo potrà aver, secondo il maggior progresso di quell'opera maggiori e più durevoli risultamenti.

Firenze li 25 giugno 1866.

Il Presidente della Corte dei Conti

Il Segretario Generale

Prospetto generale dei mandati spediti dai Ministeri e dai loro delegati nell'anno 1865: delle osservazioni fatte negli Uffizii centrali della Corte dei Conti e negli Uffizii di Riscontro della medesima e del risultato di dette osservazioni.

Ministeri	Numero degli atti riscontrati				In tutto	Numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni				In tutto	Numero dei mandati rettificati giusta le fatte osservazioni					In tutto	Mandati non riprodotti
	Mandati che subirono il riscontro preventivo al pagamento	Mandati per le spese fisse riscontrati dopo il pagamento	Mandati di regolazione e rimborso per spese di riscossione	Mandati di regolazione per spese di giustizia		Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolam.ti	Per mancanza di documenti		Per errore di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolamenti	Per mancanza di documenti	Registrati in seguito di schiarimenti		
18 Finanze	69 350	481 724	11 215	"	562 289	2,490	1,021	6504	3 156	13 171	2,364	932	5171	2328	698	11,493	1,678
Grazia e Giustizia	5 127	46 865	"	1022	53,014	1 033	264	1367	786	3,450	746	166	981	594	35	2,522	928
Esteri	1,938	"	"	"	1 938	26	15	59	58	158	26	13	54	43	18	154	4
Istruzione Pubblica	5,991	15,546	"	"	21 537	273	108	441	290	1,112	236	76	386	271	52	1,021	91
Interno	54,445	46,292	"	"	100 737	854	437	3,682	1408	6,381	728	278	2,627	922	204	4759	1622
Lavori Pubblici	27,399	46,501	2 751	"	76,651	915	372	1684	1289	4,260	876	317	1,571	932	179	3875	385
Guerra	36,992	13,608	"	164	50,764	568	248	1186	569	2,571	521	183	1,035	466	154	2,359	212
Marina	4462	3,794	"	22	8,278	152	37	44	44	277	107	36	36	44	26	249	28
Agricoltura e Commercio	3,080	11,272	"	"	14,352	164	26	253	121	564	153	26	246	116	9	550	14
	208,784	665,602	13 966	1 208	889,560	6,475	2,528	15,220	7,721	31,944	5,757	2,027	12107	5716	1375	26982	4,962

Prospetto. A.

Operazioni di riscontro eseguite dagli Uffizi interni ed esterni della Corte de' Conti negli anni 1863. 1864. 1865.

Per il Ministero	Mandati che subirono il riscontro preventivo al pagamento nell'anno			Mandati per le spese fisse che furono riscontrati dopo il pagamento nell'anno			Mandati per regolazione e rimborso di spese di riscossione e di giustizia nell'anno			In tutto nell'anno		
	1863	1864	1865	1863	1864	1865	1863	1864	1865	1863	1864	1865
Finanze	40672	29719	69380	417947	511017	481724	12498	13918	11215	471117	584654	562289
Grazia e Giustizia	12163	9443	5127	30274	37918	46865	2166	1813	1022	44583	48774	53014
Esteri	5142	2081	1938	"	"	"	"	"	"	5142	2081	1938
Istruzione Pubblica	9025	7056	5991	13893	17299	15546	1650	"	"	24868	24356	21537
Interno	39870	45000	54445	51327	52800	46292	5537	"	"	96734	97800	100737
Lavori Pubblici	29030	28293	27399	22045	39635	46501	6607	2800	2751	57682	70828	76651
Guerra	55359	49842	36992	19673	23084	13608	3271	172	164	78303	73098	50764
Marina	11021	8493	4462	1626	2932	3794	251	87	22	12898	11513	8278
Agricoltura, Ind.a e Comm.o	7407	4163	3080	9238	10437	11272	623	"	"	17268	14590	14352
	209679	184180	208734	566023	721123	666602	32593	18390	15174	808295	927693	889560

Prospetto B.

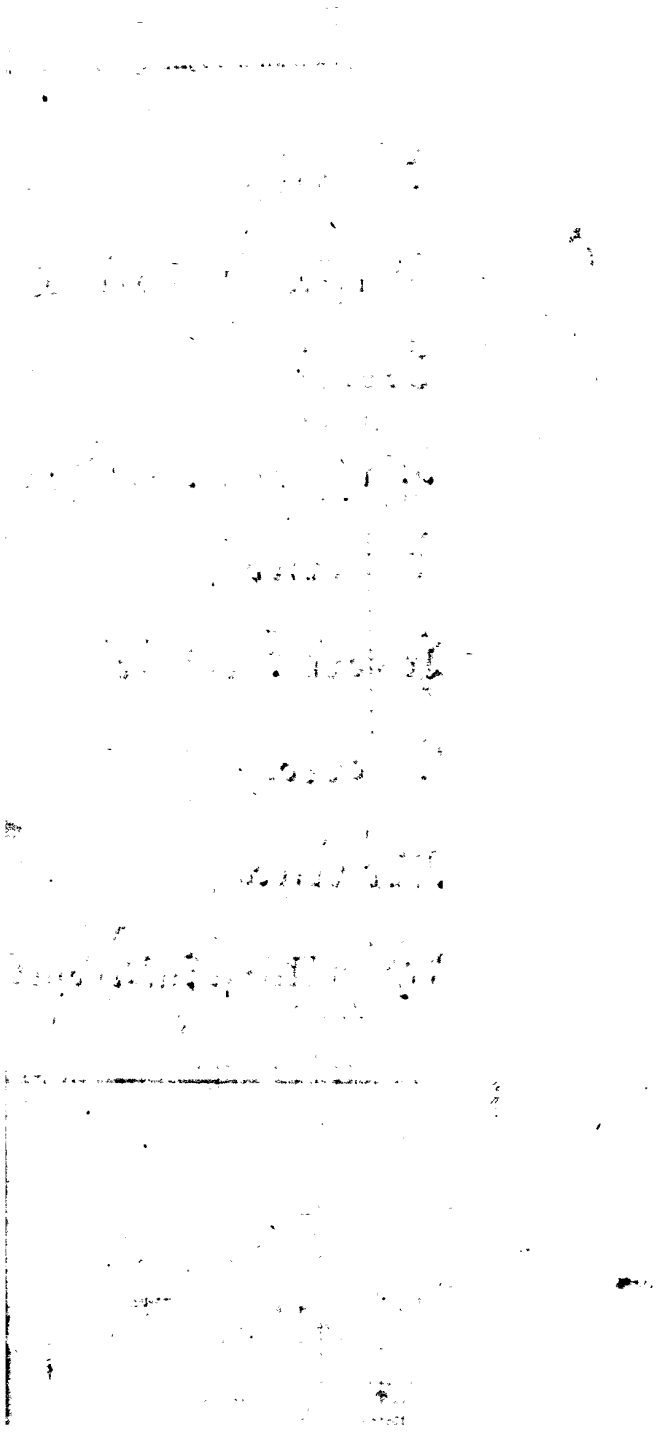

Prospetto dei Mandati spediti dai Ministeri nell'anno 1865; delle osservazioni fatte negli Uffizi centrali della Corte dei Conti, e del risultato di dette osservazioni.

Ministeri	Numero degli atti riscontrati					Numero dei mandati su i quali occorsero osservazioni					Numero dei mandati rettificati giusta le fatte osservazioni						
	Mandati che sottomessi al riscontro vennero tosto al pagamento	Mandati per le spese fisse riscontrati dopo il pagamento	Mandati di regolazione e rimborso per spese di riscossione	Mandati di regolazione e rimborso per spese di giustizia	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolamenti	Per mancanza di documenti	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolamenti	Per mancanza di documenti	Registrati in seguito di schiarimenti	In tutto	Mandati non rigirodotti
Finanze	52126	"	1178	"	53304	814	315	41	299	1469	811	314	40	21	246	1432	37
Grazia e Giustizia	2780	"	"	"	2780	30	14	23	22	89	30	14	22	21	"	87	2
Esteri	1938	"	"	"	1938	26	15	59	58	158	26	13	54	43	18	154	4
Istruzione Pubblica	4665	"	"	"	4665	94	41	194	126	455	94	30	174	110	41	449	6
Interno	19184	"	"	"	19184	199	221	323	112	855	155	103	198	83	87	626	229
Lavori Pubblici	15073	"	2751	"	17824	309	136	306	231	982	284	113	231	217	105	950	32
Guerra	20419	"	"	"	20419	330	156	605	187	1278	288	102	487	140	99	1116	162
Marina	4450	"	"	"	4450	127	21	19	25	192	84	21	15	25	26	171	21
Agricoltura e Commercio	2413	"	"	"	2413	39	10	76	46	171	39	10	76	40	5	170	1
	123018	"	3929	"	126977	1968	929	1646	1106	5649	1811	720	1297	700	627	5155	494

Prospetto. C.

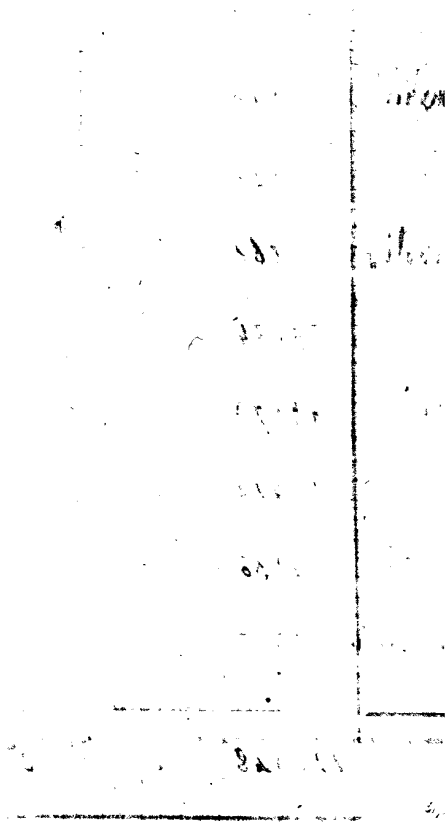

Prospetto dei mandati spediti da Delegati de vari Ministeri nell'anno 1865. delle osservazioni fatte dagli Uffizj di Riscontro della Corte dei Conti, e del risultato di queste osservazioni.

Ministeri	Numero degli atti riscontrati					Numero de' mandati sui quali occorsero osservazioni					Numero de' mandati rettificati giusta le fatte osservazioni						
	Mandati che subirono il riscontro preventivo al pagamento	Mandati per le specifiche riscontrati dopo il pagamento	Mandati di regolazione e rimborso per spese di riscossione	Mandati di giustizia	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolamenti	Per mancanza di documenti	In tutto	Per errori di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di leggi e regolamenti	Per mancanza di documenti	Registrati in seguito ad istradamenti	In tutto	Mandati non ripredotti
Finanze	17,224	481,724	10,037	"	508,985	1,676	706	6,463	2857	11,702	1,553	618	5,131	2,307	452	10,061	1641
Grazia e Giustizia	2,347	46,865	"	1,022	50,234	1,005	250	1,344	764	3,361	716	152	959	573	35	2,435	926
Istruzione Pubblica	1,326	15,546	"	"	16,872	179	67	247	164	657	142	46	242	161	11	572	85
Interno	35,261	46,292	"	"	81,553	655	216	3,359	1,296	5,526	573	175	2,429	839	117	4,133	1393
Lavori Pubblici	12,326	46,501	"	"	58,827	606	236	378	1,058	3,278	592	204	1,540	715	74	2,925	353
Guerra	16,573	13,608	"	164	30,345	258	92	581	382	1,293	233	81	548	326	55	1,243	50
Marina	12	3,794	"	22	3,828	25	16	25	19	85	23	15	21	19	7	85	"
Agricoltura e Commercio	667	11,272	"	"	11,939	125	16	177	75	393	114	16	170	76	4	380	13
	85,736	665,602	10,037	1,208	762,583	4,507	1,599	13,574	6,815	26,295	3,946	1,307	10,810	5,016	755	21,834	4461

Prospetto D.

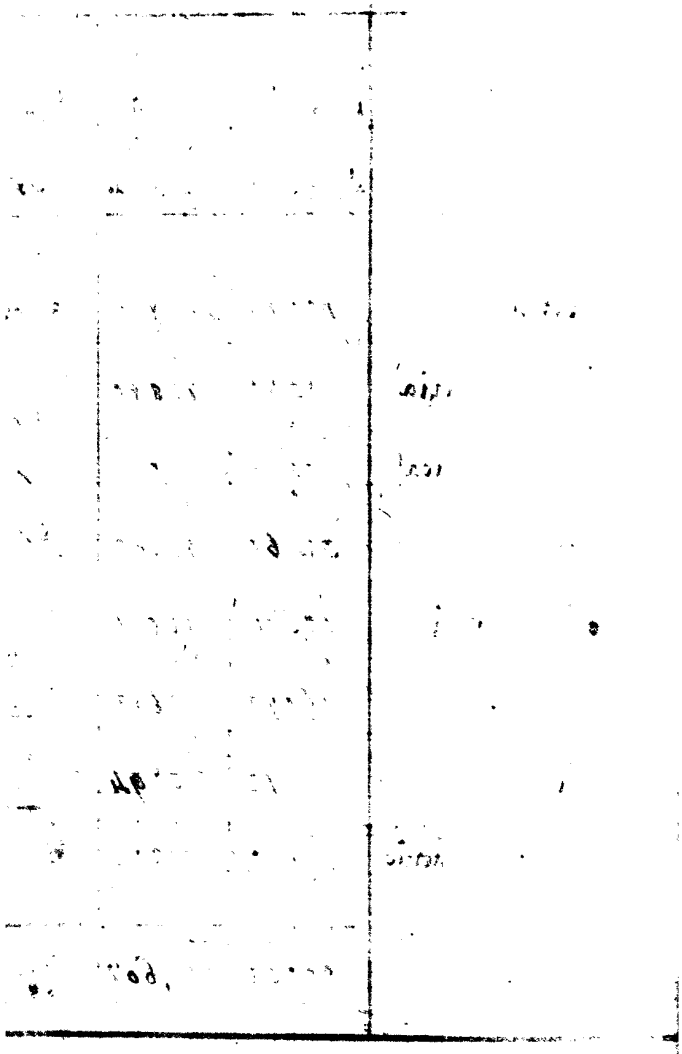

Dispetto dei Mandati esaminati nei rispettivi Uffizi del Riscontro della Corte dei Conti, delle osservazioni fatte dai medesimi, del risultato delle dette osservazioni

Uffizi di Ritontro	Numero degli atti riscontrati: Mandati che ottennero il visto tra preventivo al pagamento	Mandati per lo spaccio fatti riscontrati dopo il pagamento	Mandati di rimborso (per ordine): Di ricostruzione	Mandati di rimborso (per ordine): Di giustizia	Numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni: Per errori di calcolo	Per errori di imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	Numero dei mandati rettificati giusta le fatte osservazioni: Per errori di calcolo	Per errori di imputazione	Per violazione di leggi o regolamenti	Per mancanza di documenti	Rigettati in seguito di schiarimenti	Mandati non rispediti
Bologna	7,184	33,126	766	94	41170	958	490	1248	1368	4064	956	483	1247	1110	232	4028	36
Cagliari	1,709	10,301	141	11	12168	142	14	32	35	223	142	14	32	34	.	222	1
Firenze	10,881	50,157	1,833	83	62954	339	272	734	948	2293	339	272	734	911	27	2283	10
Genova	2,109	16,797	397	16	19219	146	53	74	93	366	143	45	62	80	20	350	16
Milano	7,749	73,324	1,534	413	83020	551	4	5778	487	6820	551	4	5428	487	15	6485	335
Napoli	32,069	265,069	3,426	347	300911	1351	539	4276	1569	7735	881	284	2128	835	216	4344	3391
Palermo	12,344	48,132	819	181	61746	135	58	396	433	1022	65	39	162	314	.	580	442
Parma	4,404	16,321	747	56	21528	163	67	15	121	366	163	64	15	120	3	365	1
Torino	7,287	152,075	468	37	159867	722	102	1021	1561	3406	706	102	1002	1125	242	3177	229
	85736	665,602	10,037	1,208	762,583	4,507	1,599	13,571	6615	26295	3946	1,307	10,810	5016	755	21834	4461

Prospetto E.

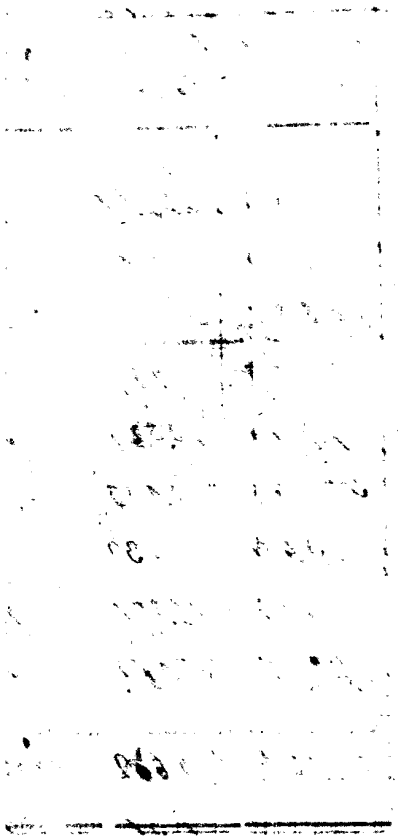

Ragguaglio delle Osservazioni

per ogni 100. atti riscontrati dagli Uffizi Centrali e Esterni della Corte dei Conti negli anni 1864 e 1865.

1864.

Ministeri	Per errore di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di Leggi e regolam.ti	Per mancanza di Documenti	In tutto
Finanze	0,58	0,08	2,66	0,49	3,81
Grazia e Giustizia	1,33	0,19	2,42	1,12	5,08
Esteri	3,03	1,06	1,20	2,64	7,93
Istruzione Pubbl.a	0,83	0,27	2,01	0,94	4,05
Interno	1,40	0,54	3,93	1,59	7,46
Lavori Pubblici	1,67	0,44	2,76	1,79	6,66
Guerra	0,92	0,33	2,08	1,16	4,49
Marina	1,31	0,28	1,05	0,67	3,31
Industria e Comm.o	1,24	0,71	1,16	1,71	4,82
In media	0,84	0,20	2,68	0,83	4,55

1865.

Ministeri	Per errore di calcolo	Per erronea imputazione	Per violazione di Leggi e regolam.ti	Per mancanza di Documenti	In tutto
Finanze	0,44	0,18	1,15	0,57	2,34
Grazia e Giustizia	1,94	0,49	2,58	1,48	6,49
Esteri	1,34	0,77	3,05	2,98	8,14
Istruzione Pubblica	1,26	0,51	2,04	1,35	5,16
Interno	0,84	0,44	3,66	1,39	6,33
Lavori Pubblici	1,19	0,49	2,19	1,68	5,55
Guerra	1,11	0,48	2,34	1,13	5,06
Marina	1,84	0,44	0,53	0,53	3,34
Industria e Comm.o	1,14	0,18	1,76	0,84	3,92
In media	0,73	0,28	1,71	0,86	3,58

Prospetto F

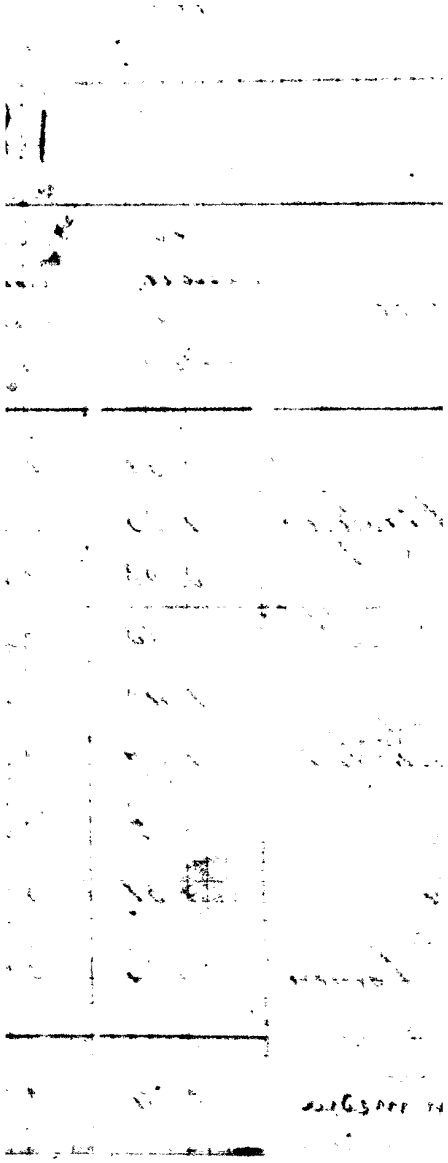

Prospetto G

Ragguaglio delle rettificazioni

eseguite sopra 100 Osservazioni fatte dagl'Uffizi Centrali ed Esteri della Corte dei Conti negli anni 1864 e 1865.

1864

Ministeri	Per Errori di calcolo	Per erronea imputazioni	Per violazioni di leggi e regolamenti	Per mancanza di Documenti	In tutto	Meno rettificate
Finanze	78.09	76.83	84.93	70.61	85.76	14.24
Grazia e Giustizia	95.15	97.77	89.17	87.11	73.62	6.38
Esteri	95.23	75.45	72.–	60.–	86.66	13.34
Istruzione Pubblica	89.16	85.47	44.58	90.35	70.81	29.19
Interno	72.40	37.–	70.74	60.38	71.98	28.02
Lavori Pubblici	87.47	78.57	70.91	88.72	84.91	15.09
Guerra	77.78	76.98	74.95	100.–	91.32	8.68
Marina	89.40	78.12	76.81	62.33	84.77	15.23
Industria e Commercio	72.11	84.46	87.98	63.60	73.25	26.75
In media	91.20	67.78	80.20	80.05	14.36	13.64

1865

Ministeri	Per errore di calcolo	Per erronea imputazioni	Per violazioni di leggi e regolamenti	Per mancanza di Documenti	In tutto	Meno rettificate
Finanze	94.93	91.28	79.30	93.16	87.26	12.74
Grazia e Giustizia	78.22	62.87	71.36	85.57	73.10	26.90
Esteri	100.–	16.66	91.52	74.13	97.65	2.34
Istruzione Pubblica	86.44	70.37	87.52	93.46	91.81	8.19
Interno	85.24	63.61	71.37	63.41	74.58	25.42
Lavori Pubblici	93.73	85.21	93.28	72.30	90.76	9.05
Guerra	91.72	73.79	97.26	81.89	97.75	1.25
Marina	90.29	97.28	81.81	100.–	89.89	10.11
Industria e Commercio	93.29	100.–	97.20	95.16	97.51	2.49
In media	89.91	80.18	89.54	94.13	8647	13.53

Prospetto G 1

Prospetto H.

81

Stato

dimostrativo dei Corpi militari

che rimasero in debito

alla chiusura del Conto per le

Annate

1861. 1862. 1863. 1864.

	Denominazione dei Corpi ed Istituti militari	Debito risultante anno 1861-1862	1863. 1864.	Osservazioni

	Denominazioni dei Corpi ed Istituti Militari	Debito risultante anno 1861-1862		anno 1863-1864		Osservazioni
		6		6		
1°	Regg.to 18 Granatieri	294412	87	230857	04	15 82 75
2°	" "	264661	43	168400	"	
3°	" "	204703	34	235600	"	
4°	" "	236167	95	208478	60	
5°	" "	100472	36	269140	25	
6°	" "	24002	97	214370	90	
7°	" "	151423	88	269150	70	
8°	" "	127298	98	256976	79	
1°	Regg.to Fanteria	347183	45	85777	52	
2°	" "	238776	69	278753	66	
3°	" "	300782	46	436469	98	
4°	" "	158755	41	121859	28	
5°	" "	78752	10	183963	50	
6°	" "	105423	52	73601	59	
7°	" "	211747	63	266890	20	
8°	" "	248688	08	274986	76	
9°	" "	148463	11	160144	10	
10°	" "	156071	49	326691	76	
11°	" "	103673	38	166248	56	
12°	" "	147040	11	170000	"	
13°	" "	198201	57	258876	30	
14°	" "	213163	89	264610	48	
15°	" "	202494	18	139991	05	
16°	" "	87327	88	138572	50	
17°	" "	126003	74	167360	16	
18°	" "	230086	97	177043	58	
19°	" "	119203	24	138475	88	
20°	" "	169226	93	379975	57	
	Riporto	4988606	45	6010747	72	

	Denominazione dei Corpi ed Istituti militari	Debito risultante anno 1861-1862		1863. 1864.		Osservazioni
	Riporto	4988606	45	6010747	72	
21°	Regg.to Fanteria	127457	63	297231	72	
22°	" 5240.422-94	124383	86	379925	49	6.681-904-93
23°	" "	118129	36	180050	79	
24°	" "	137.061	71	193720	59	
25°	" "	189953	30	222611	83	
26°	" "	106360	54	113036	19	
27°	" "	177509	77	314109	74	
28°	" "	123687	37	111390	40	
29°	" "	338758	13	370192	79	
30°	" "	294049	33	440945	64	
31°	" "	121756	73	205710	80	
32°	" "	123865	05	110918	40	
33°	" "	220622	46	221883	24	
34°	" "	147958	15	276482	87	
35°	" "	805000	..	.....	.....	Non pervenuti i Documenti 1863-64
36°	" "	163871	67	188078	71	
37°	" "	68247	02	266099	90	
38°	" "	142941	19	171886	19	
39°	" "	150514	10	28454	58	
40°	" "	121263	15	203241	81	
41°	" "	25961	62	88956	80	
42°	" "	178937	20	294690	70	
43°	" "	172305	29	205518	44	
44°	" "	176142	57	291644	17	
45°	" "	204111	29	411617	36	
46°	" "	185363	27	369476	01	
47	" "	150770	80	170798	76	
	Riporto	9769927	14	11,600404	64	

	Denominazioni dei Corpi ed Istituti Militari	Debito risultante anno 1861-1862		1863-1864		Osservazioni
	Riporto	9769927	14	11500404	64	
48°	Regg.to Fanteria	94096	50	101696	55	8 76
49°	" "	122120	62	221841	45	
50°	" "	139740	60	468178	72	
51°	" 10.517.928.66	392043	80	184882	90	12.477.404..26
52°	" "	253449	91	66679	69	
53°	" "	104264	61	265627	43	
54°	" "	199141	82	280,544	42	
55°	" "	106678	83	110030	06	
56°	" "	66757	03	183265	38	
57°	" "	27213	05	239833	01	
58°	" "	70043	15	159213	62	
59°	" "	87709	90	290,021	92	
60°	" "	103477	12	301,172	22	
61°	" "	197,041	24	267,324	81	
62°	" "	167436	50	235748	66	
63°	" "	219,059	78	280771	26	
64°	" "	93610	79	183770	33	
65°	" "	37475	22	(1)		
66°	" "	115569	37	296864	35	
67°	" "	97133	25	279034	13	
68°	" "	101590	45	381149	32	
69°	" "	11633	11	203961	44	
70°	" "	146324	46	179399	21	
71°	" "	123078	97	234739	58	
72	" "	6170	63	118495	74	
	Riporto	12,852,787	85	17,034,650	84	

(1) Risulta in credito

	Denominazione dei Corpi ed Istituti militari	Debito risultante anno 1861-1862		anno 1863-1864		Osservazioni
	Riporto	12852787	85	17034650	84	
1°	Regg.to Bersaglieri	256105	23	671715	20	
2°	" "	467627	10	363184	75	
3°	" "	275014	59	313295	66	
4°	" "	283253	51	342100	..	
5°	" "	203350	68	491660	24	
6°	" "	134769	39	238924	52	
	Nizza Cavalleria	180099	26	287335	07	
	Piemonte Reale	260260	21	251059	97	
	Savoja Cavalleria	117051	..	26674	20	
	Genova "	123875	60	268713	17	
	Lancieri Novara	19506	57	42895	65	
	" Aosta	145916	79	104110	62	
	" Milano	218069	85	455080	65	
	" Montebello	211033	81	408604	28	
	" Firenze	210709	18	179766	91	
	" V.E Emanuele	117344	08	97273	53	
	" Foggia	.....		177670	90	formatosi il corpo solo dal 4° 3.to 63 e riconosciuto il debito sino alla chiusa 64.
	Cavalleggieri Saluzzo	214136	91	278523	74	
	" Monferrato	123754	89	232355	97	
	" Alessandria	1291539	57	.....		non pervenuti i documenti pel 1863-64
	" Lodi	158241	71	138708	04	
	" Lucca	212401	66	86543	48	Rifatto il debito solo sino alla fine del 3° 63 non ostandovi avanti i documenti posteriori
	" Caserta	.....		128210	83	formatosi il Corpo solo al 4° 3.to 63 e riconosciuto il debito sino alla chiusa 64.
	Ussari Piacenza	257075	82	304564	53	
	Guide	167226	93	111141	65	
	Riporto	18601145	12	23051564	51	

	Denominazioni dei Corpi ed Istituti Militari	Debito risultante all'anno 1861-1862		1863-1864		Osservazioni
	Riporto	1860148	12	2303164	81	
	Comitato e Stato Magg.e d'Artiglieria	20693	91	(1)		
1.°	Regg.to	276271	13	37196	42	
2.°	" "	220531	95	222366	16	
3.°	" "	172186	63	169677	70	
4.°	" "	318131	44	88140	86	Pervenuti i documenti solo al 3.° Stato di accertato il debito a detta epoca
5.°	" "	131098	31	9778	95	
6.°	" "	216430	23	61905	95	
7.°	" "	330303	18	155073	88	
8.°	" "	299144	81	181189	95	
9.°	" "	74271	95	45911	33	
10.°	" "			73138	72	Formato solo nell'anno 1863
1.°	Regg.to Zappatori	396891	71	221429	48	
2.°	" "	88617	45	114013	98	
1.°	Regg.to Treno	26733	86			Non pervenuti i documenti
	Casa R.le Invalidi					
	Comp.a Napoli	40644	"	40722	90	
	Corpo d'Amministrazione	19967	15	(1)		
	Antica legione Carabinieri reali	124393	38			Soppressa il 1.° 8.bre 61 il debito risultante dalla contabilità legione stessa riportato ed incluso tra quello del 63.64 della nuova legione.
	Cacciatori franchi	13771	64	20866	47	
	Reclusione militare	12959	86	6145	21	
	Casa milit.e Guardie del Corpo			5636	84	
	Guardie del Palazzo	(1) 38777	91	17870	96	
	Riporto	2395397	44	2813216	97	

(1) In credito.

84 ff

	Denominazione dei Corpi ed Istituti militari	Debito risultante anno 1861-1862		1863-1864		Osservazioni
	Riporto	23953897	44	25132162	27	
	Regia militar Accademia	101	24	(1)		
	Scuola militare di Modena	3184	81	61695	25	
	" Pinerolo	(1)		19116	60	
	" normale di Cavalleria	22570	20	39454	38	
	" di Fanteria	14192	88	26151	72	
	Collegio militare in Asti	393	13	(1)		
	" Milano	30603	66	(1)		
	" Napoli	44691	01	116755	61	
	Battaglione figli militari in Racconigi	42370	09	122687	37	
1ª	Legione Carabinieri	276111	74	342859	82	Versamenti e Documenti sino a tutto il 1863 ed accertato il debito sino a detta epoca
2ª	" "	31834	81	228438	14	Versamenti sino al 2° Semestre 64 ed accertato come sopra
3ª	" "	12240	95	3706	29	Versamenti sino al 2° Semestre 63 ed accertato il debito come sopra
4ª	" "	240721	76			Non pervenuti i Documenti pel 63-64.
5ª	" "	(1)		119036	84	Pervenuti i Documenti sino al fine 2° Semestre 63 ed accertato il debito sino detta epoca
6ª	" "	(1)		195515	58	Idem Idem
7ª	" "	971746	50	280516	44	Pervenuti i Documenti sino al 2° Semestre 64 ed accertato il debito sino detta epoca
8ª	" "	122617	59	176267	69	Idem Idem
9ª	" "	261841	55	99687	30	Idem Idem
10ª	" "	208129	57	348761	97	Pervenuti i Documenti sino 2° Semestre 64 ed accertato il debito come sopra
11ª	" "	171845	27	75614	46	
12ª	" "	240548	95	135146	54	
13ª	" "	276326	"	136564	81	
14ª	" "	735286	27	188179	31	
	Ufficiali generali ed altri non ascritti a verun Corpo	(1)		39332	09	
	Totale	27879384	82	28283548	18	

(1) Risulta in credito.

Denominazioni dei Corpi ed Istituti Militari	Debito risultante anno 1861. 1862	1863. 1864.	Osservazioni

85 78

	Denominazione dei Corpi ed Istituti militari	Debito risultante anno 1861-1862	1863. 1864.	Osservazioni

Denominazioni dei Corpi ed Istituti Militari	Debito risultante anno 1861. 1862	1863. 1864.	Osservazioni

Prospetto I.

Numero dei decreti pervenuti alla Corte nell' anno 1865.

distinti secondo i Ministeri da cui emanarono, e secondo il loro obbietto.

Ministero	Decreti per nomine, promozioni e per richiami ad attività	Decreti per dimissioni, traslocazioni e delegazioni speciali	Decreti di collocamento: in disponibilità	Decreti di collocamento: in attività	Decreti di collocamento: a ritiro	Decreti per sussidi, gratificazioni e pensioni vitalizie	Decreti per ritenzione di stipendi	Decreti per dispensa da esami, supplenze, incoraggimenti e congedi	Decreti di revocazione o rettifiche di Decreti già registrati	Decreti per cambiamento di titoli, onorificenze di nobiltà, naturalità e cittadinanza, stabilimenti all'estero	Legittimazioni, riabilitazioni, cittadinanze, matrimoni e concessioni diverse	Decreti d'approvazioni di contratti	Decreti per autorizzazioni di liti, transazioni, e restituzioni di Depositi	Decreti organici, Decreti di approvazione di Regolamenti ecc. ecc.	Decreti di trasferimento per titoli del Debito Pubblico in favore del Re. Erario	Decreti d'approvazione di conflitti, e incompetenza a favore del Tribunale	Decreti d'approvazione di tasse della Cassa Ecclesiastica che passano al Demanio dello Stato	Totale
Finanze	508.	1756.	55.	59.	611.	296.	21.	75.	37.	"	31.	671.	317.	111.	12.	1342.	688.	6736.
Agricolt. Ind. e Comm.	251.	163.	9.	25.	121.	29.	2.	174.	18.	"	29.	62.	97.	374.	"	"	"	1354.
Giustizia e Grazia	1039.	599.	7.	155.	343.	120.	27.	247.	36.	9.	236.	36.	46.	124.	"	"	"	3024.
Istruzione Pubblica	1293.	167.	6.	67.	149.	231.	43.	116.	22.	1.	46.	109.	54.	80.	"	"	"	2390.
Lavori Pubblici	834.	263.	54.	178.	289.	115.	12.	955.	44.	"	11.	1165.	671.	252.	"	"	"	4143.
Guerra	416.	69.	41.	370.	257.	2.	2.	172.	76.	"	97.	659.	65.	146.	"	"	"	2378.
Marina	259.	36.	15.	63.	117.	9.	4.	61.	15.	"	73.	285.	39.	64.	"	"	"	1040.
Interno	1485.	173.	105.	127.	368.	879.	48.	125.	40.	180.	3.	480.	4145.	269.	1	"	"	8428.
Estero	42.	50.	4.	8.	13.	1.	"	10.	"	3.	"	"	"	15.	"	"	"	146.
Totale	6127.	3276.	296.	1052.	2268.	1688.	159.	1235.	294.	193.	526.	3477.	5634.	1465.	19.	1342.	688.	29739.

910

Prospetto K.

Servizio

della registrazione dei Decreti durante l'

anno 1865. in confronto con quello fatto durante l'anno 1864.

Numero dei Decreti pervenuti alla Corte				Numero dei Decreti ammessi alla registraz.e				Numero dei Decreti respinti con osservazi.ni officiosi				Decreti respinti con Deliberazioni negative di registrazione.				Decreti ammessi a registrazione con riserva				Annotazioni
nell'anno		Differenza		nell'anno		Differenza		nell'anno		Differenza		nell'anno		Differenza		nell'anno		Differenza		
1865	1864	in più	in meno	1865	1864	in più	in meno	1865	1864	in più	in meno	1865	1864	in più	in meno	1865	1864	in più	in meno	
29739	31303	„	1564	27378	30708	„	3330	2318	3166	„	848	43	65	„	22	21	33	„	12	

Corte dei Conti del Regno d'Italia

Ricapitolo delle Pensioni approvate dal 1mo Gennajo al 31. Dicembre 1865.

Impiegati civili

Indicazione delle Leggi	Impiegati — Pensioni	Impiegati — Indennità	Ordine Giudiziario	Ecclesiastici	Istruzione Pubblica	Finanze	Lavori Pubblici	Interno	Totale
	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma
Leggi Generali in vigore									
Legge 14 Agosto 1862	N. 145	17.611,79	124	7.933,33	115	19.112,49	5	230,77	46	5.296,15			445	50.184,53
11. Ottobre 1862			9	1.615,55	10	1.855,55							19	3.471,10
4. Aprile 1864	10	1.855,55											10	1.855,55
12. Maggio 1864	125	13.233,32					7	777,77	4	444,44			136	14.455,53
28. Maggio 1865	6	1.111,10											6	1.111,10
26. Marzo 1865	17	3.611,10					1	111,11					18	3.722,21
Totale	443	49.315,91	133	10.448,88	125	20.968,04	13	1.119,37	50	5.740,59			774	83.592,79
Leggi Speciali degli Stati preesistenti									
Leggi delle Due Sicilie	53	653,67	16										69	7.246,67
Parma	12	1.833,34											12	1.833,34
Toscana	42	4.713,31											42	4.713,31
Lombardia	15	1.666,66											15	1.666,66
Ducato di Modena	1	111,11											1	111,11
Romagne	1	111,11											1	111,11
Totale	124	13.233,32	16	1.777,77									140	15.011,09
Pensioni concesse in seguito a Sentenze della Corte a Sezioni unite	11	2.699,58											11	2.699,58

Militari

Indicazione delle Leggi	Militari — Pensioni	Militari — Indennità	Ordine Giudiziario	Ecclesiastici	Istruzione Pubblica	Finanze	Lavori Pubblici	Interno	Totale
	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma	Somma
Leggi Generali in vigore									
Legge 14 Agosto 1862	N. 1722	1.722	133	23.201,54	12	1.333,33	14	1.555,55	80	10.370,36
11. Ottobre 1862	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
4. Aprile 1864	10	1.666,66	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Legge 12. Maggio 1864	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Legge 28. Maggio 1865	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Legge 26. Marzo 1865	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Totale	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Leggi Speciali degli Stati preesistenti									
Leggi delle Due Sicilie	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Parma	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Lombardia	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Toscana	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Totale	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11
Pensioni di nuovi emessi dalla Corte a Sezioni unite	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11	1.111	111,11

Annotazioni

Alla somma totale delle pensioni concesse si debbono aggiungere quelle a carico dei Comuni, cioè:

(a) Per le Leggi Toscane e Lucchesi, N. 35. L. 7,718. 67.
(b) Estensi, Parmensi e Modenesi . . . 18. . 2,414. 45.
Per la Legge 14 Agosto 1862 . . . . . 1. . 130. 39.

Totale N. 54. L. 12,566. 51.

Riepilogo

Impiegati Civili

Indicazione delle Leggi	Numero	Somma
Leggi Generali in vigore	2136	2.361.802.
Id. Speciali ec.	1922	1.760.617.39
Totale	4058	4.121.419.96

Militari

Indicazione delle Leggi	Numero	Somma
Leggi Generali in vigore	N. 3196	1.920.849.99
Id. Speciali ec.	259	78.799.41
Totale	N. 3455	1.999.649.40

Totale Generale delle Pensioni approvate N. 7495, per L. 6.022.297.36.

Il Direttore Capo di Divisione

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

Leggi o Decreti organici e di Soppressione d'Ufficio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero dell'Interno							
R. Decreto del 24 Dicembre 1864 attuato col 1 Gennaio 1865.	Nuova pianta Organica della Amministrazione Centrale dell'Interno.	636,500.–	760000.–	123,500.–	"	"	"	La di contro maggiore spesa fu in parte compensata dalla diminuzione ottenutasi pel rinvio alle rispettive residenze degli Impiegati delle Amministrazioni dipendenti, straordinariamente addetti al Ministero.
Legge 2 Marzo 1865. N°. 2248 e R. Decreto 1 Giugno 1865. N°. 2329.	Riordinamento del Consiglio di Stato del Regno e soppressione del Consiglio Amministrativo di Napoli, della Commissione dei Presidenti di Palermo, e dei Consigli di Stato di Torino e Firenze	449,446.60	392,400.–	"	57,046.60	"	"	
Legge 29 Maggio 1865 N°. 2222.	Soppressione dei Commissarj di Leva.	124,600.–	"	"	124600.–	"	"	Questa economia viene però in parte assorbita dalla spesa per indennità, che, giusta la stessa legge di contro, si devono pagare agl'Impiegati della Amministrazione provinciale incaricata delle Operazioni di Leva.
R. Decreto 9 agosto 1865.	Riduzione dei Consiglieri di Prefettura	868,800.–	620,000.–	"	248,800.–	"	"	Questa economia viene in parte assorbita dallo aumento accordato ad alcune Prefetture (che da £ 250,000.– ottennero) portato a £ 300,000.– con una maggiore spesa di £ 50000.–
10	22	2,079,346.60	1,772,400.–	123500.–	430,446.–	"	306,946.60	

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

Leggi o Decreti organici e di soppressione d'Ufficio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero Lavori pubblici							
N° Decreto 14 Settembre 1865.	Nuovo organamento della amministrazione centrale di detto Ministero	689,228.44	670,900.–	„ „	18,328.44	„ „	18,328.44	
N.i Decreti 15 Marzo e 16 Dicembre 1865.	Riduzione dell'Organico del Genio Civile.	2,312,600.–	1,596,000.–	„ „	716,600.–	„ „	716,600.–	
N° Decreto 25 Giugno 1865.	Amministrazione tamparti mentale delle Poste.	3,427,800.–	2,773,800.–	„ „	654,000.–	„ „	654,000.–	
N° Decreto 18 Settembre 1865	Amministrazione dei Telegrafi	2,438,600.–	2,304,600.–	„ „	134,000.–	„ „	134,000.–	
		8,868,228.–	7,345,300.–	„ „	1,522,928,44	„ „	1,522,928,44	

41

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

Leggi o Decreti organici e di Soppressione d'Ufizio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero della Marina							
R. Decreto 11 Marzo 1865.	Nuovo ordinamento della Amministrazione centrale di detto Ministero. —	339700.—	314,060—	. .	25,640—	. .	25,640.—	
V. Decreto 20 luglio 1865.	Comando dei Porti e Marina Mercantile. —	898,454.—	706,528.—	. .	191,926.—	. .	191,926.—	
V. Decreto 10 Agosto 1865.	Infanteria Marina. —	2922,083.25	2029,083.45	. .	892,999.80	. .	892,999.80	
		4,160,237.25	3,049,671.45	. .	1,110,565.80	. .	1,110,565.80	

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

97 87

Leggi o Decreti organici e di soppressione d'Uffizio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero di Agricoltura Industria e Commercio							
R. R. Decreti 3. Agosto e 6 Dbre 1865	Soppressione della Presidenza e Segreteria del Consiglio Forestale	22,200.—	" "	" "	22,200.—	" "	" "	
R. D.° 3 Agosto 1865.	Aumento di alcuni posti nella suddetta amministrazione forestale	" "	8,300.—	8,300.—	" "	" "	" "	
R. Decreto 6 Dicembre 1865.	Soppressione della Segreteria del Consiglio di Bonificazione	9,700.—	" "	" "	9,700.—	" "	" "	
R. R. Decreti 31 Marzo e 28 Dicbre 1865.	Passaggio del servizio Ippico dal Ministero di Guerra a quello di Agricoltura, Industria e Commercio.	" "	16,700.—	16,700.—	" "	" "	" "	Questo aumento deve considerarsi come risultato di una economia reale fatta sul Ministero della Guerra colla soppressione della Direzione Generale Ippica, cui era assegnata la cifra di £ 55,000.—
		31,900.—	25,000.—	25,000.—	31,900.—	" "	6,900.—	

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

Leggi o Decreti organici e di soppressione d'Uffizio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero Finanze							
N° Decreto 26 Luglio 1865 N° 2455.	Fusione dell'Amministrazione del bollato con quella del Demanio e delle tasse.							
N° Decreto 1 Settembre 1865.	Sul capitolo 63 del Bilancio 1865	" "	" "	" "	42961566	" "	" "	
	Sul capitolo 64 idem	idem	idem	" "	42731.66	" "	" "	
N° Decreto 25 Maggio 1865 N° 2349.	Sul capitolo 67 idem	idem	idem	" "	75000.—	" "	" "	
	Sul capitolo 69 idem	idem	idem	" "	25000.—	" "	" "	
N° Decreto 1° Settembre 1865.	Sul capitolo 66 idem	idem	idem	586293.32	" "	" "	" "	
	Sul capitolo 67 idem	idem	idem	3810.	" "	" "	" "	
N° D.° 19 Nov. 1865.	Sul capitolo 67 idem	idem	idem	350000.	" "	" "	" "	
		" "	" "	940,103.32	572,347.32	367,756.—	" "	

94 88

Prospetto dei principali mutamenti organici eseguiti nel 1865, i quali apportarono una economia, o una maggiore spesa ai Bilanci di varii Ministeri

Leggi o Decreti organici e di soppressione d'Ufficio	Amministrazioni cui si riferiscono	Somma secondo l'Organico antico	Somma secondo l'Organico nuovo	Maggiore spesa	Economie	Differenza in più	Differenza in meno	Osservazioni
	Ministero della Guerra							
R. Decreto 7 Maggio 1865.	Stato Maggiore G.le dell'Esercito	1,485,000.—	1,591,000.—	106000.—	" "	" "	" "	
R.R. Decreti 5 Giugno e 29 Luglio e 24 Ago. sto 1865.	Personale civile impiegato presso lo Stato Maggiore Generale	94,800.—	89,340.—	" "	5460.—	" "	" "	
R.R. Decreti 5 Giugno 29 Luglio e 24 Agosto 1865.	Personale Tecnico e Contabile pel materiale d'Artiglieria.	728,400.—	717,020.—	" "	11,380.—	" "	" "	
R.R. Decreti 5 Giugno 29 Luglio e 24 Agosto 1865.	Personale Contabile e Assistente Civile presso il Genio Militare	884,000.—	826,000.—	" "	58,000.—	" "	" "	
R.R. Decreti 5 Giugno e 7 Settembre 1865	Personale Contabile pei Magazzini dell'Artiglieria Militare	240,900.—	272,220.—	31,320.—	" "	" "	" "	
R.R. Decreti 5 Giugno e 7 Dic 1865.	Simile per le Sussistenze Militari	479,100.—	372,000.—	" "	107,100.—	" "	" "	
R. R. Decreti 5 Giugno e 7 Dic 1865.	Simile per il Quartier Mastro.	28,700.—	37,620.—	8920.—	" "	" "	" "	
R° Decreto 24 Agosto 1865	Scuola normale di Fanteria in Parma	114,570.—	79,633.17	" "	34936.83	" "	" "	
R° Decreto 24 agosto 1865	Scuola Normale di Cavalleria in Pinerolo.	195092.35	121,137.50	" "	73954.85	" "	" "	
		4,251,262.35	4,105,970.67	146240.—	291,531.68	" "	145,291.68	

Prospetto N.°

96

449.446.60
392.400
57046.60

3.427.800
2.773.800
654.000

291.531.68
146.240 —
145.291.68

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.		Amministrazione da cui dipendono 2.	Somma della Cauzione dovuta 3.		Numero Contabili che a Dicembre 1865 hanno prestato la Cauzione	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Ministero Lavori pubblici		6	10		5	5	10
Impiegati di 1ª Categoria	N.° 1497	Amministrazione provinciale delle Poste	L. 1,796,400	Cauzione ordinaria 1,978,800	1460	L. 1,752,000	Gli Impiegati di contro prestano la cauzione ordinaria. – La mancanza di N.° 37 di 1ª categoria, e N.° 8 di 2ª nasce dal perchè agli Impiegati stessi si fa una ritenuta mensuale sullo stipendio; la loro cauzione è presso a completarsi.
" 2ª "	" 228		" 182,400		220	54,800	
Cassieri delle Direzioni Com.le	" 5	2,550	" 60,000	Cauzione Straordinaria 1,141,000	2420	1,511,100	Gl' Impiegati di contro prestano la cauzione straordinaria. Pei Commessi degli Uffizi di 3ª Classe, la somma della cauzione non può essere inferiore di L. 200, ed in tal ragione è calcolata alla Colonna 3ª ma è soggetta ad aumentare in ragione dei prodotti annuali.
id.	" 6		" 48,000				
id.	" 1		" 4,000				
Cassieri degli Uff.i di 1ª Classe	" 8		" 48,000				
id.	" 20		" 80,000				
Capi Sezione degli Uff.i di 1ª Classe	" 140		" 35,000				
Titolari degli Uff.i di 2ª Classe	" 140		" 420,000				
Commessi degli Uff.i di 3ª Classe	" 2230		" 446,000				
Brigadieri e Messaggeri	" 20		" 12,400	227,600	850	120,600	Per gl' Impiegati di contro è consentito un' anno a completare la loro cauzione, art.° 211 Regolamento 16 7.mbre 1865, in vigore dal 1. Gennaio 1866.
Portalettere e Serventi	" 1076		" 215,200				

97 31

19

40

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione da cui dipendono 2.	Somma della Cauzione dovuta 3.	Numero dei Contabili che al 31 Dicbre 1865 avevano prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Ministero delle Finanze	4	5		6	98 92
1	Tesoro	40,000	3	40,000 "	La differenza in più nel numero dei contabili, che hanno prestata la cauzione, in confronto di quelli che avevano l'obbligo di prestarla, proviene dal non essersi ancora svincolate le cauzioni di molti contabili, che hanno cessato dall'esercitare l'uffizio.
1			14	35,000 "	
			17	30,000 "	
15		25,000	15	25,000 "	
22		15.000	18	15.000 "	
22		10.000	4	10,000 "	
			1	226,622,84	La differenza in più nelle cifre tra la cauzione prestata e la dovuta proviene dal perchè diversi contabili, che hanno la cauzione secondo le leggi dei cessati Governi, non ancora l'hanno svincolata o ridotta.
Tesorieri Provinc.e d'Ancona 60			72		
60	Gabelle	10.000	67	10,000 "	
64		12.000	4	12,000 "	
40		15.000	42	15,000 "	
25		20.000	26	20,000 "	Le differenze in meno, in parte sono per posti non ancora provveduti, in parte, perchè i contabili hanno ottenuto dilazione a prestarla.
			1	15,300 "	
			1	14,195 "	
			1	13,345 "	
			1	12,450 "	
			1	40,884 "	
A riportarsi 189			1	33,490 "	
		A riportarsi	145		

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione	Amministrazione Da cui dipendono	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che alli 31 Dicbre 1845 hanno prestato la Cauzione	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
1	2				
Riporto 189	Gabelle	Riporto	145		
			1	10,200.	
			1	14,960.	
			1	13,440.	
			2	4250.	
			1	8500.	
			1	4200.	
			1	4240.	
30		8000.	39	8000.	
16		7000.	15	7000.	
			1	7900.	
22		9000.	12	9000.	
58		4000.	62	4000.	
86		5000.	66	5000.	
			1	5852.	
62		3000.	2	3000.	
			1	10,080.	
10		6000.	11	6000.	
a riportarsi 503		a riportarsi	363		

99

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero Contabili che al Dicembre 1865 hanno prestato la	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto 503	Gabelle	Riporto	363		
			1	2500 "	
			1	4666.67	
3		2900. "	3	2900. "	
			1	2940. "	
			1	2700. "	
6		2200. "	4	2200. "	
			4	233333	
			1	2600. "	
4		2300. "	5	2300. "	
74		2000. "	81	2000. "	
3		2074. "	4	2074. "	
			1	2100. "	
			18	1555.55	
			1	1815. "	
			6	1814. "	
			1	1814.81	
			1	1815.18	
a riportarsi 593		a riportarsi	497		

100 9

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2.	Somma della Cauzione dovuta	Numero Contabili che al 31 Dicbre 1865 hanno prestato la	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto	593	Riporto	497		
			5	129.23	
	3	1900.	2	1900.	
	5	1800.	6	1800	
			1	1760	
	2	1400.	2	1400	
			1	1470	
	20	1500.	21	1500	
	3	1300.	3	1300	
	1	1600. Totale	1	1600	
			1	1695	
			1	1260	
	5	1200.	5	1200	
	170	1000.	175	1000	
	2	800.	1	800	
	2	700.	1	700	
	1	600.	1	600	
	5	500.	6	500	
			1	1100	
a riportarsi	812	a riportarsi	731		

101

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2.	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che han prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
	Gabelle	Riporto	731		
			1	513,12	
812			732		
3	Demanio	20000 .	5	20,000 .	
2		50000 .	1	50000 .	
6		12,000 .	4	12,000 .	
3		10,000 .	3	10000 .	
3		14,000 .	3	14,000 .	
2		9,000 .	2	9,000 .	
			26	8,641.98	
			1	8,700 .	
2		7,500 .	2	7,500 .	
1		8,000 .	1	8,000 .	
4		7,000 .	5	7,000 .	
			1	7,200 .	
10		6,000 .	12	6,000 .	
			1	8,692.58	
			1	6,500 .	
a riportarsi 36		a riportarsi	68		

91

107

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che al 31 Dicbre 1885 hanno prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto 36	*Demanio*	*Riporto*	68		
18		5000.	23	5000.	
25		4000.	33	4000.	
1		4500.	3	4500.	
8		3500.	10	3500.	
26		3000.	30	3000.	
			2	3456,79	
			1	3185,18	
			1	3400.	
10		2800.	14	2800.	
			1	3783,50	
			1	2592,59	
1		2600.	3	2600.	
			2	2940.	
36		2500.	43	2500.	
			1	3200.	
			1	2400.	
2		1700.	2	1700.	
a riportarsi 163		*a riportarsi*	239		

105 97

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che han prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto 163	Demanio	Riporto	239		
			2	2,550 ,	
18		2000 ,	23	2000 ,	
20		2200 ,	28	2200 ,	
45		1,500 ,	55	1,500 ,	
10		1,800 ,	14	1800 ,	
			1	2100 .	
12		1200 ,	16	1200 .	
			1	1806 .	
			1	1614 ,	
5		1400 ,	4	1400 .	
75		1000 ,	84	1000 ,	
3		800 ,	3	800 ,	
2		1600 ,	2	1600 ,	
4		900 ,	2	900 .	
3		700 ,	1	700 ,	
4		600 .	5	600 ,	
3		500 ,	6	500 .	
a riportarsi 369		a riportarsi	487		

104 98

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.		Amministrazione da cui dipendono 2.	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che 31 Dicbre 1865 hanno prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto	369	Demanio	Riporto	487		
	5		400 .	5	400 .	
				1	420 .	
				1	350 .	
	5		300 .	6	300 .	
	379	Demanio ramo contribuzioni		500		
	3		40,000 .	4	40,000 .	
	1		39,700 .	1	39,700 .	
	1		37,300 .	1	37,300 .	
	1		30,500 .	1	30,500 .	
	1		24,400 .	1	24,500 .	
	1		25,500 .	1	25,500 .	
	2		25000 .	2	25,000 .	
	1		20,000 .	1	20,000 .	
	1		27,000 .	1	27,000 .	
				1	27,200 .	
				1	28,100 .	
	1		28,500 .	1	28,500 .	
a riportarsi	13		a riportarsi	16		

105 99

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione	Amministrazione da cui dipendono	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che han prestato la Cauzione	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
1	2				
Riporto 13	Demanio ramo contribuzioni		Riporto 16		
			1	21,400.	
			1	22,300.	
			1	21,200.	
			1	20,200.	
			1	26,100.	
1		10,400.	2	10,400.	
3		11,400.	5	11,400.	
2		11,300.	4	11,300.	
2		13,300.	3	13,300.	
			1	15,100.	
			1	17,900.	
			2	11,200.	
			1	11,900.	
			1	15,300.	
			1	12,600.	
			1	19,400.	
			1	14,100.	
a riportarsi 21.			a riportare 44.		

100

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione		Amministrazione Da cui dipendono	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che han prestato la	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto	21	Demanio ramo contribuzioni	Riporto	44		
				2	18,100.	
	3		10,000.	4	10,000.	
				1	10,800.	
				1	13,605.	
	1		13,000.	1	13,000.	
	1		14,000.	1	14,000.	
				1	13,600.	
	4		13,000.	2	13,000.	
				1	14,900.	
				2	17,200.	
				2	18,400.	
				2	11,100.	
	1		11,000.	1	11,000.	
				1	12,800.	
				2	11,500.	
				1	13,400.	
				1	12,500.	
				1	18,700.	
a riportarsi	31		a riportarsi	71		

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione		Amministrazione da cui dipendono	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che al 31 Dicbre 1865 hanno prestato la Cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto	31	Demanio ramo Contribuzioni	Riporto	71.		
	1		16,000.	1	16,000.	
				1	10,900.	
				2	10,700.	
				1	10,300.	
				2	17,100.	
				1	17,300.	
				1	14,400.	
				1	14,800.	
				1	10,100.	
				1	14,600.	
				1	10,600.	
	4		12,000.	5	12,000.	
				1	16,900.	
				1	14,700.	
				1	9,700.	
	1		17,000.	1	17,000.	
				2	9100.	
	3		7,000.	3	7000.	
a riportarsi	40		a riportarsi	98		

1021

102

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.		Amministrazione da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che il 31 Dicbre: 1865 avevano prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto	40	Demanio ramo Contribuzioni	Riporto	98		
				1	9,200 „	
	10		5000 „	11	5,000 „	
				1	1,176 „	
	1		4300 „	3	4,300 „	
	3		3,400 „	4	3,400 „	
				2	5,300 „	
				2	4,100 „	
	2		4,500 „	3	4,500 „	
	2		7,300 „	3	7,300 „	
				1	5,900 „	
	3		3,100 „	2	6,900 „	
				4	3,100 „	
				2	2,700 „	
				2	2,200 „	
				1	2,900 „	
	5		4,700 „	7	4,700 „	
				1	9,400 „	
				3	8,800 „	
				1	7,900 „	
	3		6,100 „	4	6,100 „	
a riportarsi	69		a riportarsi	156		

109 103

Prospetto
dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione	Amministrazione Da cui dipendono	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che già prestarono la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
1	2				
Riporto 69	Demanio ramo tasse e contribuzioni	Riporto	156		
2		6,400	3	6,400	
			2	6,600	
			1	3,500	
			1	7,800	
			2	4,900	
			1	4,800	
3		2,500	3	2,500	
			1	7,600	
4		3,700	4	3,700	
			1	5,200	
			2	8,200	
			1	8,400	
			1	7,600	
			2	8,900	
3		2,000	3	2,000	
			1	2800	
2		7,100	3	7,100	
2		7,700	3	7,700	
			1	6,400	
2		5600	3	5600	
a riportarsi 87		a riportarsi	195		

104

115

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione Da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che nel 31 Dicbre 1865 avevano prestato la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto 87	Demanio ramo contribuzioni	Riporto	195		
			2	3,700.	
18		3,000.	20	3,000.	
6		8,300.	7	8,300.	
4		6,700.	6	6,700.	
2		4,300.	3	4,300.	
4		5,400.	2	5,400.	
15		4,000.	21	4,000.	
			2	3,800.	
2		3,200.	3	3,200.	
			2	3,500.	
			2	9,300.	
3		2,600.	3	2,600.	
3		5,500.	3	5,500.	
3		6,300.	3	6,300.	
3		2,300.	3	2,300.	
			1	6,600.	
			2	1,700.	
			2	2,900.	
3		8,700.	4	8,700.	
			1	4,100.	
a riportarsi 153		a riportarsi	287		

105

11,

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che al 31 Dicbre 1845 avevano prestata la cauzione dovuta	Somma della Cauzione prestata	Osservazioni
Riporto 153	Demanio ramo Contribuzioni		Riporto 287		
5		6,000 „	7	6.000	
1		4,400 „	3	4400	
			1	1110	
			2	4.600	
1		8,000 „	1	8.000	
			1	6500	
			1	2400	
2		9,000 „	2	9.000	
15		1,500 „	11	1700	
60		1,000 „	54	1000	
20		2,500 „	21	2500	
250		1,200 „	235	1.200	
			1	1.814, 12	
1		1,400 „	1	1400	
2		1,300 „	2	1300	
			1	7012	
5		600 „	3	600	
			2	1900	
			1	7450	
3		400 „	3	400	
5		700 „	6	700	
a riportarsi 323		a riportarsi	650		

117

Prospetto

dei Contabili soggetti a prestar Cauzione

Numero e qualità dei Contabili soggetti a prestar cauzione 1.	Amministrazione da cui dipendono 2	Somma della Cauzione dovuta	Numero dei Contabili che al 31 Dicbre: 1865 avevano prestato la cauzione dovuta 4	Somma della Cauzione prestata 5	Osservazioni
Riporto 323	Demanio rami Contribuzioni	Riporto	650		
			1	8.100	
3		900	3	900	
2		1 800	2	1800	
1		1 500	1	1500	
1		1 100	1	1100	
1		1 600	1	1.600	
1		200	1	200	
332			1	7.200	
			661		

119

CORTE DEI CONTI
DEL
REGNO D'ITALIA

N.° 327 Sez.ne 1.a

OGGETTO

Elenco delle registrazioni con riserva della Corte dei Conti nel 1866.

Comunicato nella seduta del 21 Gennajo 1867.

Risposta a nota del ——

N.° .....

Firenze 19 Gennaio 1867.

P. N. 1867 tr. N.° 21 bis

In adempimento della disposizione contenuta nell'artic.° 18 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800, il sottoscritto si pregia di trasmettere a codesto Onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle Registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nel decorso anno 1866.

Il Presidente
[illegible]

Al Onorevolissimo Presidente
della
Camera dei Deputati.

N. 327 del 1867.

CORTE DEI CONTI

N° 21. bis.

Elenco

delle Registrazioni con riserva

fatte dalla Corte de' Conti

nell'anno 1866.

(Artic.° 18 della Legge 14 Agosto 1862 N. 800.)

Comunicato nella Seduta del 21 Gennajo 1867.

Vrex 1°

Parte I.ª

Decreti.

N.ro prog.°	Decreti.
1.	Decreto del Ministero della Guerra 14 Febbraio 1866 – N.° 33.

Oggetto = Contratto per affittamento di locali e mobili nel palazzo Albergati di Bologna per uso di alloggio ed uffizi del Gran Comando di quel Dipartimento militare).

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

Visto il Contratto 3 Ottobre 1864, stipulato presso l'Uffizio della Prefettura di Bologna col Sig. March.e Francesco Albergati, per l'affittamento dei locali e mobili nel palazzo di sua proprietà in detta Piazza occorrenti ad uso di alloggio ed Uffizii del Titolare del Gran Comando del già 1.° Dipartimento Militare, ora Dipartimento Militare di Bologna;

Viste le deliberazioni emesse in proposito dal Consiglio di Stato nelle sue adunanze del 7 Febbraio e 21 Dicembre 1865, in seguito alle relazioni di questo Ministero in data 24 Dicembre 1864 e 5 Dicembre 1865;

Considerando che allo stato delle cose non sarebbe possibile di annullare un contratto ch'ebbe esecuzione fino dal 1.° Luglio del 1864;

Ha decretato e decreta:

Art.° 1.°) È approvato e reso esecutorio il Contratto 3 Ottobre 1864 come sopra stipulato col Sig. March.e Francesco Albergati per l'affittamento dei locali e mobili nel Palazzo di sua proprietà in Bologna ad uso di alloggio ed uffizi del Generale Comandante il Dipartimento militare ivi residente, per la durata di un quattordicennio, mediante la corresponsione a titolo di fitto dei locali di annue lire 10 mila, ed a titolo di fitto dei mobili di annue lire 1,000. oltre alla somma di lire 56 mila da corrispondersi anticipatamente una volta tanto.

Art

Motivi della registrazione con riserva.

Deliberazione della 3za Sezione della Corte dei Conti 24 Marzo 1866.

Veduto il Decreto del Signor Ministro della Guerra in data 14 Febbraio anno corrente, col quale si approva il Contratto stipulato il 3 Ottobre 1864 dall'Ufficio della Prefettura in Bologna col March.e Francesco Albergati, per affitto di locali e mobili nel palazzo di sua proprietà in Bologna ad uso di alloggio e uffizii del Generale Comandante il Dipartimento Militare ivi residente, per la durata d'anni 14;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, estesi nel 7 Febbraio e 21 Dicembre 1865;

Considerando che il sovraindicato atto 3 Ottobre 1864 contiene due distinte Convenzioni, l'una cioè di affitto di locali per annue lire 10/m., e l'altra ad uso di mobili per annue lire 5 mila;

Considerando che sebbene i mobili de' quali si accorda l'uso al Comando Militare siano nella maggior parte, e cioè per il valsente di lire 48 mila, acquistati con danaro dello Stato, pure al termine della locazione, questi mobili dovrebbero, senza alcun correspettivo, rimanere in proprietà del Marchese Albergati;

Considerando che se il March.e Albergati assume e si obbliga di rimborsare al Governo la detta somma di lire 48/m in rate annuali di lire 4,000.–, però non pagherebbe questa somma con danaro proprio, ma con danaro dello stesso Governo, e cioè con rata e parte delle lire 5,000– ch'egli annualmente riceverebbe dal Governo per l'uso di detti mobili; talchè si verifica sempre che il Marchese Albergati, al cessare del contratto, avrebbe quei mobili a titolo gratuito e senza dare un correspettivo per i medesimi;

Considerando che a respingere il concetto di una donazione dei mobi-

N.° prog.

Decreti.

Art.° 2.°) Al pagamento delle somme dovute pei titoli sovraccennati si provvederà come in appresso:

Fitto dei locali per l'anno 1864, sul Capit.° 64 del Bilancio 1865 (anni precedenti).

Idem dei Mobili per l'anno 1864 sul Cap.° 15 del Bilancio 1865 (anni precedenti).

Anticipazione di L.e 56,000, sul Cap.° 15 art.° 3.° del Bilancio 1865.

Fitto dei locali per l'anno 1865, sul Cap.° 19 art.° unico del Bil.° 1865

Idem dei mobili id.m sul Cap.° 15 art.° 3.° id.m

Fitto de' locali per l'anno 1866, sul Cap.° 19 art.° unico del Bil.° 1866

Idem de' mobili id.m sul Cap.° 15 art.° 3.° id.m

Negli anni successivi le rate di fitto, sia de' locali che de' mobili, dovranno gravitare rispettivamente sui Capitoli dei Bilanci, corrispondenti a quelli sin indicati).

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione).

Il Ministro

(firm.°) Settinengo.

Motivi ec.

mobili per il valore di L. 48 mila non può giovare il riflesso che il Governo paghi annue lire 5/m al March.e Albergati per uso dé mobili, e non perchè riversi annue L. 4/m. al Governo per acquistare la proprietà dé medesimi? Imperocchè se i mobili si comperano dal Governo, é evidente ch'egli non deve pagare per ciò alcuna mercede locatizia al Marchese Albergati. E se non di meno il Governo paga quella somma di annue L. 5,000. per uso di mobili che nella maggior parte sono suoi, perchè comperati da esso e non dal March.e Albergati, il risultato sostanziale e finale é sempre il medesimo e cioé, o che si danno gratuitamente i mobili per il valore di lire 48 mila, o che si dà una mercede locatizia per mobili che non appartengono al locatore, ma che spettano al conduttore, e che perciò, sotto qualunque aspetto si voglia esaminare il contratto, apparisce sempre una donazione di lire 48 mila in favore del Marchese Albergati.

Considerando che a sorreggere la validità intrinseca del contratto non si potrebbe tampoco affermare che l'un patto é correspettivo dell'altro, e che perciò ove si valuti un solo contratto di locali e di mobili, composto nel suo insieme degli stessi elementi e correspettivi, può rimanere esclusa l'idea di donazione della somma sopraindicata. Imperocchè dal Contratto 3 Ottobre 1864, dalle Relazioni del Consiglio di Stato e dallo stesso Decreto ministeriale 14 Febbraio anno corrente apparisce che si vollero stipulare due distinti contratti, l'uno di affitto di locali, e l'altro di uso di mobili attribuendo agli uni e agli altri dé correspettivi distinti, senza che si accenni alla volontà nelle parti di una contrattazione complessa, i di cui correspettivi debbano rimanere fra loro confusi.

Considerando che, dato ancora che coll'atto 3 Ottobre 1864 non si procedesse ad una specie di contrattazione non consentita dalla leg-

N°. prog.	Decreti.

legge, ad ogni modo il Governo farebbe al Marchese Albergati una anticipazione di Lire 56 mila, vietata dall'art.° 57 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Considerando che l'art.° 48 dello stesso Regolamento prescrive che nel caso di forniture debbano tutti i Contratti essere preceduti da pubblici incanti; e quindi se l'appartamento dato in affitto dal March.° Albergati si deve fornire di mobili a spese del Governo, non si può tralasciare l'osservanza delle forme dal detto art.° 48 prescritte.

Per questi motivi:

Delibera di non ammettere a registrazione il detto Decreto 14 Febbraio anno corrente; ed ordina che si comunichi questa Deliberazione al Ministero della Guerra.

Risoluzione del Consiglio dei Ministri.

Relazione presentata dal Ministro della Guerra.

Firenze 5 Aprile 1866.

Col giorno 31 Marzo dello scorso anno 1864 andando a scadere il Contratto stipulatosi il 21 Luglio 1860 col Sig. March.° Albergati per l'affitto di una parte del Palazzo di sua proprietà in Bologna ad uso di alloggio d'ufficii del Generale Comandante quel Dipartimento militare, e riconoscintosi frattanto non esser possibile addivenire semplicemente alla rinnovazione della locazione medesima atteso il cattivo stato de' locali e de' mobili affittati, i quali, avendo già servito per ben dieci anni ai Generali austriaci, abbisognavano in parte di essere riparati e in parte non piccola rinnovati; il Titolare del Gran Comando di detto Dipartimento, S. E. il Generale Cialdini, onde lasciar agio all'Amministrazione Militare di esaminare quale partito le sarebbe meglio convenuto di adottare

per

N.° progr.°	Decreti.

per provvedere all'alloggio ed agli Uffizii di cui si discorre, propose di lasciar scadere il Contratto surriferito, senza aprimere, per la provvista di altro locale all'uso suespresso, alcun impegno, sia col Marchese Albergati, che aveva manifestato pretese molto elevate, sia con altri proprietarii coi quali erano seguiti preliminari di trattative; Egli intanto, profittando dell'offerta fattagliene da S. M. il Re, trasferì provvisoriamente il suo alloggio nella Villa reale di S. Michele in Bosco, mentre gli uffizii del Gran Comando vennero provvisoriamente pure trasportati in altra località di privata spettanza, presa in affitto per quest'uso.

Nel frattempo furono fatte le più diligenti ricerche allo scopo di provvedere in modo conveniente e definitivo a siffatta bisogna, ma nessuna delle combinazioni che si ebbero in vista si presentò, per una o per altra ragione, accettabile; a tal che, non reputandosi conveniente di lasciare più oltre il Comandante del Dipartimento sprovvisto di alloggio, fu duopo iniziare trattative pel rinnovamento della locazione scadente col Marchese Albergati, il quale frattanto erasi mostrato meglio disposto a secondare le viste dell'Amministrazione in tale affare.

E qui giova accennare che le difficoltà incontratesi per rinvenire un locale adatto all'uso suespresso nella piazza di Bologna datano da tempo invero remoto, giacchè anche quando nella piazza stessa aveva sede il Supremo Comando delle truppe austriache di occupazione, non fu dato mai di sistemarlo altrove e più convenientemente che nel palazzo Albergati.

Ma lo stato de' locali e de' mobili già tenuti in affitto per l'oggetto in discorso, non consentendo, come si dice, procedere alla rinnovazione pura e semplice dello scaduto contratto di affitto, fu mestieri concertare le condizioni della locazione a rinnovarsi su nuove basi,

le

N°
prog.

Decreti.

le quali sostanzialmente furono le seguenti:

1°) Il Marchese Albergati spenderebbe la somma di lire 48 mila in lavori di adattamento di tutto il primo piano del suo palazzo, di allestimento e arredamento di esso ad uso di alloggio, e del piano terreno ad uso degli uffizii del Generale Comandante del Dipartimento, secondo sarebbe indicato dall'Amministrazione della Guerra; e li darebbe in affitto alla medesima per 14 anni;

2°) L'Amministrazione gli pagherebbe il fitto annuo di £ 15 mila;

3°) Più: gli anticiperebbe la detta somma di £. 48 mila di cui altra di £. 8 mila, questa per adattare il 2° piano per proprio alloggio, e la complessiva anticipazione di £. 56 mila sarebbe poi rimborsata all'Erario pubblico in rate di lire quattromila all'anno, facendone deduzione dal fitto, il quale rimarrebbe così ridotto a Lire undicimila annue.

Avuto riguardo da un lato alla constatata impossibilità di provvedere, in modo diverso e meno oneroso, alla sistemazione dello alloggio ed uffizii del titolare del Gran Comando del Dipartimento Militare, dall'altro lato alla tenuità dell'aumento arrecatosi alla pigione, che si corrispondeva al Locatore, a fronte delle maggiori obbligazioni da lui assunte, e per adempiere alle quali egli veniva a privarsi annualmente di una rendita di £. 3/m rispetto al fitto di £. 14 mila convenuto collo scadente contratto di locazione, di lire 4 mila rispetto al fitto pattuito per la nuova locazione, e ciò per il lasso di quattordici anni; fu disposto perchè si addivenisse senz'altro alla stipulazione del relativo Contratto sulle basi suindicate, e vi si desse esecuzione immediata, secondo richiedeva la ristrettezza del tempo che si aveva disponibile per eseguire le nuove opere e le provviste convenutesi.

Da

N°. progr.	Decreti

Motivi ec.

Da ciò ebbe origine il contratto stipulatosi col M.se Albergati presso la Prefettura di Bologna, sotto la data del 3 Ottobre 1864, per lo affitto della maggior parte del suo Palazzo, all'uso più volte accennato.

Rifertosi al già Consiglio di Stato Sedente in Torino in merito al siffatto contratto, mediante relazione in data 24 dicembre 1864. N.° 53 (Direz.ne Amministrativa - Genio e Stato Maggiore), nella quale le circostanze di fatto, le diverse trattative seguite, e le considerazioni sovra accennate vennero ampiamente sviluppate, desso Consiglio, con Deliberazione del 7 Febbraio successivo, ravvisando sotto diversi rapporti non conveniente la locazione, concluse non poter emettere parere favorevole.

Le considerazioni su cui si fondò il Consiglio di Stato per venire a siffatta conclusione sono specialmente:

1.°) Che ove non si possa provvedere all'alloggio de' Comandanti di Dipartimento in edifizii governativi, abbiasi a corrispondere loro le indennità mensili fissate dal R.° Decreto 30 Luglio 1864, anzichè sottostare ad una spesa più gravosa per prendere in affitto un locale di privata spettanza.

2.°) Che il presente contratto d'affitto, posto a confronto con quello cessato, presenta pel Locatore " il vantaggio di una " locazione corrispondente ai locali aumentata di lire 1,000. " accompagnata da un capostaldo di lire 8,000. - e coronata inoltre " dal dono di L. 48,000. di arredi, che con visite biennali " sono mantenuti integri e freschi a suo favore, per essergli " consegnati nello stato di nuovo acquisto dopo i 14 anni ".

E siffatto ragionamento il prefato Consiglio di Stato concludeva osservando non essere dicevole all'indole ed alla missione della pubblica Amministrazione lo assumere appalti per

con-

16.° prog.°	Decreti.

conto di privati, tale sembrandogli il carattere della speciale Convenzione seguita fra le parti, per cui le opere e provviste da eseguirsi col danaro anticipato dal Governo dovessero essere eseguite per cura del Governo stesso.

A tali obbiezioni fu risposto, come dalla Relazione del 5 Dicembre ult.o sc.o N.o 45, osservando anzitutto, come del resto non erasi omesso di notare nella precedente relazione, che lo scopo che si ebbe in mira di raggiungere coll'emanazione del succitato R.le decreto 30 luglio 1864 non fu, come suppose il Consiglio di Stato, quello di sostituire definitivamente alla somministrazione dell'alloggio in natura ai Comandanti dei Dipartimenti e delle Divisioni militari la corresponsione di una indennità in danaro, tuttavolta che siffatta somministrazione non possa esser fatta in edifizii governativi, bensì "di dar tempo all'Amministrazione militare di ricercare il locale che possa convenire", senza astringerla "a fare locazioni onerose", come risulta dalla Relazione che precede il R.o Decreto prementovato, nella quale non si omise pure di dichiarare espressamente che un tale provvedimento viene stabilito per eccezione, e che la indennità mensuale pel titolo in discorso viene corrisposta provvisoriamente.

Ora siccome il risultato delle pratiche fatte per provvedere allo alloggio degli ufficii del Comandante del Dipartimento di Bologna, e ch'erano state esposte, come si accennò, in quella Relazione, ma che qui per brevità non si ripetono, escludeva la probabilità di riuscirvi con minore aggravio dell'Erario; sarebbe certamente stato meno conveniente il sottoporre definitivamente il prefato Comandante al trattamento eccezionale sovra accennato.

S.n

N.° prog.	Decreti.

In merito poi alla convenienza economica della divisata locazione, fu osservato che le obbiezioni mosse dal Consiglio di Stato erano fondate sopra un supposto di fatto che non esisteva; sul supposto cioè che il Governo siasi assunto il carico della manutenzione de' mobili, mentre questa costituisce invece espressamente un onere del Locatore; e che perciò la obbiezione stessa si risolveva essenzialmente in un argomento a favore del proposto contratto.

Riguardo infine all'appunto fatto all'Amministrazione della Guerra di avere agito irregolarmente convenendo di far eseguire direttamente colla anticipazione di Lire 48 mila, pattuite a favore del Locatore, le riparazioni e provviste stabilitesi a di lui carico, si avvertì che, riconosciuta la stipulata anticipazione come il mezzo meno oneroso per la stessa Amministrazione di far eseguire i lavori e provviste ravvisate necessarie, la più volgare prudenza richiedeva che l'Amministrazione si assicurasse, mediante una ingerenza più o meno diretta, che effettivamente la anticipazione stessa sarebbe stata erogata nelle opere e provviste convenute.

Ma ciò non ostante il Consiglio di Stato non credè dover recedere dalla spiegata opposizione; e con deliberazione del 21 Dicembre 1865, per le considerazioni espresse nella primitiva deliberazione e per altre sostanzialmente identiche, confermò il parere emesso precedentemente.

Fu allora ravvisato opportuno di provvedere perchè il Contratto stipulato il 3 Ottobre 1864 per l'oggetto in discorso col Marchese Albergati fosse reso esecutorio; ed a tale effetto fu emesso apposito decreto ministeriale in data 14 Febbraio 1866.

Ma neanche la Corte dei Conti, cui un tale Decreto venne presentato per la voluta registrazione, ebbe ad annogliere

favo

No. prog.	Decreti.

favorevolmente il contratto di locazione di cui si discorre, e con deliberazione del 24 Marzo pp. ricusò di dar corso alla registrazione medesima.

I motivi su cui è fondata la surriferita conclusione della Corte de' Conti si riferiscono al mobilio ed all'anticipazione di Lire 56 mila fatta al locatore, per cui la Corte si unisce in definitivo al Consiglio di Stato con dichiarare che, sotto qualunque aspetto si riguardi il proposto contratto, ne risulta sempre una donazione di Lire 48 mila in favore del Marchese Albergati.

Premesso infatti che il Contratto 3 Ottobre 1864 "contiene due distinte "Convenzioni, l'una cioè di affitto di locali per annue £ 10/m., e l'altra "d'uso di mobili per annue £. 5/m" — premesso similmente che "sebbene" i mobili de' quali si accorda l'uso al Comando militare "siano nella maggior parte, e cioè per il valsente di Lire 48 mila, "acquistati con danari dello Stato, pure al termine della locazione "questi mobili dovrebbero senz'alcun correspettivo rimanere in pro- "prietà del Marchese Albergati"; la Corte de' Conti ne deduce che di verifica sempre o che il Marchese Albergati avrebbe qué mobili a titolo gratuito, o che l'Ammne militare corrisponde al locatore una mercede locatizia per mobili che non gli appartengono; e che perciò ad ogni modo apparisce, come si è detto, una donazione di £. 48/m a favore del Marchese Albergati.

Il riferente non starà qui a combattere l'asserzione che il contratto 3 Ottre 1864 contenga due distinte Convenzioni, l'una per l'affitto di locali per annue £. 10 mila, l'altra per l'affitto di mobili per annue £ 5/m. È noto senza dubbio alla Corte de' Conti che nei simili contratti di affitto una tale distinzione è fatta per comodo unicamente della Ammne militare, affinchè la spesa che ne dipende possa venire imputata sugli appositi due Capitoli del bilancio, secondochè essa si

N.ro progr.°	Decreti.

si riferisce ai locali o dai mobili, di maniera che con Circolare del 15 Febbraio 1862 N.o 1 (inserta a pag.68 del Giornale militare dell'annata) il Ministero dispose che laddove i locatori, come talvolta era avvenuto, si ricusassero di convenire separatamente del fitto degli uni e degli altri, il riparto della somma convenuta complessivamente fosse tuttavia stabilito nei contratti medesimi per cura degli uffizi del Genio e dell'Intendenza militare).

E qui giova avvertire che un tale provvedimento fu forza seguire appunto riguardo alla locazione ch'era in vigore per contratto del 21 luglio 1860 collo stesso e March.e Albergati, stante il rifiuto da parte di lui a partecipare al riparto della convenuta pigione.

Ma ammesso pure che col Contratto 3 Ottobre 1864 siansi volute fare due distinte Convenzioni, e che il fitto de' mobili sia stato convenuto nella somma di annue £. 5 mila, sembra che, ad escludere l'allegata donazione di £. 48 mila, basti porre a confronto il contratto ora citato con quello scaduto, come del resto per parte di questo Ministero non si ommise di fare colla Relazione del 24 Dicembre 1864 N.o 53.

Colla locazione stipulatasi col contratto del 21 luglio 1860, il Marchese Albergati conseguiva a titolo di pigione della maggior parte del suo palazzo ad uso di uffizii ed alloggio del Comandante del Dipartimento la somma di annue lire 14 mila. Colla proposta locazione, avente causa dal contratto 3 Ottobre 1864, senza che sieno punto scemati gli obblighi assunti col precedente contratto, senza ch'egli abbia ritirato alcuno de' mobili ed arredi che vi esistevano, va a conseguire annue lire 11 mila, ma al termine del quattordicennio per cui la locazione fu convenuta, restano a suo profitto i lavori eseguiti ed i mobili acquistati bensì colle £ 48/m. o meglio Lire 56/m. anticipate dal Governo, ma conservati, per quanto sia

possi-

N.ro prog.	Decreti C.

e Motivi ec.

possibile dopo un sì lungo lapso di tempo a proprie di lui spese.

Del resto non è esatto il dire che le lire 48 mila antiipate siano spese esclusivamente nell'acquisto di mobili; nè è esatto che tutto il mobilio compreso nella locazione sia stato comprato, almeno in gran parte, con quella somma.

Delle lire 48 mila antiipate sono spese lire 28 mila in lavori attorno all'immobile, e sole lire 20 mila sono spese in riparazioni e provviste di mobilio, il tutto come risulta dal Conto preventivo che fu presentato al Consiglio di Stato nella Relazione succitata.

Basta poi dare uno sguardo alla indicazione de' mobili per cui si fa la spesa di queste lire 20/m. per arguire come vi debba necessariamente essere un altro capitale ben maggiore in mobili, biancheria, argenteria e masserizie d'ogni sorta, di proprietà del Mse. Albergati, per somministrare quanto occorre ad un alloggio di quindici letti, e quale conviene ad un locale come quello preso in affitto, il cui uso e consumo va a carico del proprietario, e del quale neppur conto si tenne dal Consiglio di Stato nè dalla Corte dei Conti.

E basta questa semplice avvertenza per togliere evidentemente il fondamento alle argomentazioni fattesi dall'uno e dall'altra.

Finalmente riguardo all'altra osservazione del Consiglio di Stato, ripetuta anche dalla Corte dei Conti, esser cioè contrarie alle disposizioni vigenti in ordine all'Amministrazione ed alla Contabilità generale dello Stato, l'antiipazione di L. 56 mila fatta al Marchese Albergati e l'ingerenza presa dall'Amm.ne della Guerra nella erogazione della maggior parte di detta somma, cioè di Lire 48 mila nello eseguimento delle opere e provviste convenute, non saprebbero pure se non ripetere quanto fu detto nelle precedenti relazioni, che, cioè, non essendosi ravvisato conveniente nell'interesse economico

del

N°. prog.	Decreti.

Motivi ec.

dell'Amministrazione di acquistare un apposito locale per sistemarvi l'alloggio e gli Uffizii del Comandante del Dipartimento Militare di Bologna, non si crede neppure conveniente di eseguire in un locale preso in affitto le necessarie opere di adattamento e provviste dei mobili; che i proprietarii coi quali ebbesi a trattare per un affitto de' loro stabili all'uso in discorso, per adattarli ed arredarli convenientemente, chiesero tutti un'anticipazione anche maggiore di quella convenuta col M.se Albergati e accompagnata da condizioni più onerose di quelle alle quali fu conclusa la locazione in merito alla quale si discute; e che perciò non è a biasimarsi l'Amministrazione della Guerra se acconsentì a siffatte condizioni, fra le quali figura in via eccezionale l'anticipazione di lire 56 mila per l'esecuzione delle opere e provviste più volte indicate.

Del resto l'Amministrazione ebbe cura di assicurarsi che non verrà mai a mancarle il godimento de' vantaggi aventi causa dalla anticipazione di cui trattasi, come pure colla ingerenza presa nella esecuzione delle opere e provviste in discorso ovviò al pericolo che la medesima non fosse erogata pienamente nel modo divisato.

Ma allo stato delle cose il riferente crede che non rimanga se non sottoporre la questione all'esame del Consiglio de' Ministri per le sue decisioni, a' termini dell'Art.o 14 della legge 14 Agosto 1862 sulla instituzione della Corte dei Conti, al quale effetto egli ha l'onore di rassegnare all'Signor Ministro i documenti tutti citati nel corso della presente Relazione.

Il Direttore Capo della Divisione

(firmato) G. B. Giuria.

(Al margine). Il Consiglio de' Ministri, nella seduta d'oggi, per le considerazioni svolte nella suestesa Relazione, a' termini

del

N°. prog.	Decreti.

Motivi ec.

dell'Art.° 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800, ha risoluto che debba aver corso il Decreto 14 Febbraio 1866, con cui venne approvato il contratto 3 Ottobre 1864 per l'affitto di locali e mobili nel palazzo Albergati in Bologna ad uso di alloggio ed uffizii del Comandante di quel Dipartimento Militare.

Il Ministro,
(firmato) Pettinengo.

Deliberazione della Corte a Sezioni Unite, 12 Maggio 1866.

Visto il decreto del Ministro della Guerra 14 Febbraio 1866, col quale si approva il Contratto per affitto di locali e mobili nel Palazzo Albergati di Bologna per uso di alloggi ed uffizii del Gran Comando di quel Dipartimento militare;

Vista la Deliberazione della 3.ª Sezione 24 Marzo suscrivo, colla quale non venne messo a registrazione il detto decreto;

Vista la Deliberazione del Consiglio de' Ministri sulla Relazione del Ministro della Guerra del dì 5 Aprile ultimo;

Considerando non avere il Governo dedotti nuovi motivi che infermino le considerazioni fatte già dalla Terza Sezione;

Considerando che mentre lo sborso di £. 56/m, se si ha da ritenere come anticipazione, sarebbe vietato dalla legge di Contabilità, stà in fatto ch'essendo impossibile fare sborsi o anticipazioni sopra Capitoli di futuri bilanci, si ordina col Decreto la imputazione definitiva di tutta la somma sul Cap.° 15, art.° 3.° del Bilancio 1865;

Ch'è s'intende come secondo la legge di Contabilità potranno poi regolarmente operarsi rimborsi senza offendere la sincerità dei bilanci, e turbare la separazione dell'attivo dal passivo, sicchè ogni sforzo di tradurre nelle forme di Contabilità il carattere che si vuol dare allo sborso delle £. 56/m per giustificarlo

ammi-

N.ro progr.	Decreti.
	. . . . .
II.	Decreto del Ministero della Guerra 7 Maggio 1866.

Oggetto = Anticipazione di 2 Milioni all'Impresa Erdwin per provviste di viveri e foraggi all'Esercito.

Il Ministero, visto il parere favorevole dato dal Consiglio di Stato in Adunanza del Comitato di Finanze del 5 Maggio 1866, relativamente alla Convenzione stipulata col Sig. Lodovico Erdwin per l'appalto delle provviste dei Viveri e Foraggi per l'Esercito attivo, e per la istituzione di un Treno sussidiario bolognese presso le truppe mobilizzate, in data 3 Maggio 1866;
Ritenuta la convenienza che la detta Convenzione abbia esecuzione in ogni sua parte, la approva, con applicazione delle spese che saranno per derivare (le quali assolutamente ora non si possono determinare) sui Capitoli 11, 12 e 43 del Bil.o 1866, e se sarà il caso, sui corrispondenti Cap.i del Bilancio successivo.

Il Ministro (firm.o) Bellinzaghi.

Motivi ec. 15

amministrativamente, viola per necessità in più parti la legge dei Bilanci;

Considerando infatti per un altro rispetto che mentre le deduzioni fatte anco per ultimo dal Governo mettono in rilievo che delle lire 56 mila parte è destinata a restauro del palazzo, parte a acquisto e restauro di mobili, si vede poi nel decreto ordinata l'imputazione tutta a Carico del Cap.o 15, art.o 3.o, Bilancio 1865, per provvista e fitto di mobili;

Visto l'art.o 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.o 800;

Delibera

Di ammettere a registrazione con riserva il suddetto Decreto Ministeriale.

Il Ministero della Guerra:

Dir.e Gen.le de' Servizi Amministr.vi = Div.e Sussistenze

Alla R. Corte de' Conti.

N.o 2371. Firenze, 12 maggio 1866.

Allorquando si discutevano le condizioni del Contratto di appalto per le Sussistenze dell'Armata, l'Impresa pose la condizione che, analogamente a quanto si era praticato nei contratti del 1859 e 1860, le venisse fatta un'anticipazione, e che questa, per il maggiore sviluppo dell'Armata, fosse di due milioni di lire, adimostrando come le spese a cui doveva essa sobbarcarsi, onde acquistare in prevenzione i generi abbisognevoli, fossero così ingenti, che senza questo concorso non sarebbe stata in grado di effettuarle.

Il Consiglio dei Ministri, cui venne tale condizione riferita, nella sua seduta del 2 corrente, vista la eccezionalità delle circostanze, l'urgenza e la necessità di provvedere in modo regolare

Motivi ec.

ad assicurare le sussistenze dell'Esercito, approvò che nel contratto venisse inserta la clausola di che si tratta. (*)

Il Ministro della Guerra ha quindi l'onore di fare tale partecipazione a S. E. il Presidente della Corte dei Conti.

Il Ministro

(firm.°) Pettinengo.

(*) Articolo 12 dei Capitoli dell'Impresa Viveri.

"Verrà corrisposta alla Impresa una anticipazione di due milioni
" da ritenersi sui suoi averi, la metà, ossia un milione, sulle
" rate de' 19 ventesimi che saranno pagate alla fine del 1.° bimestre;
" lire 500/m sui 19 ventesimi del 2.° bimestre; ed il rimanente
" al saldo dei suoi averi."

Deliberazione della Corte a Sezioni Unite.

L'anno 1866 il giorno 17 e Maggio.

Veduta la Nota 12 corrente, con la quale il Ministero della Guerra partecipa che il Consiglio de' Ministri nella sua seduta del 2. pure andante, vista l'eccezionalità delle circostanze, l'urgenza e la necessità di assicurare le sussistenze dell'Esercito, ha approvato che nel Contratto di appalto di provviste de' viveri e dei foraggi, e per la istituzione d'un treno suppletivo borghese, stipulato con Sodano Orduna, fosse accordata all'Appaltatore un'anticipazione di due milioni di lire;

Veduto il Decreto 7 andante, col quale il Signor Ministro della Guerra ha approvato detto contratto;

Considerato che l'anticipazione di due milioni di lire, stipulata a favore dell'Impresa coll'art.° 12 de' Capitoli che ne stabiliscono i vantaggi e gli oneri, è in contraddizione coll'articolo 57 del Regolamento generale di contabilità, che non ammette pagamenti

in

16.° progr.°	Decreti

~~14.~~

Il Ministero della Guerra
Direzione Generale de' Servizii Amministrativi
Divisione Sussistenze

16.° 4238.

Firenze 6 Luglio 1866.

Oggetto = Anticipazione di due milioni in conto de' sei milioni domandati dall'Impresa Gen.le dei Viveri foraggi e treno sussidiario per l'Esercito.

Lo sviluppo preso dall'Esercito e dal Corpo dei Volontarii è stato tale, che ha superato ogni previsione dell'Impresa Generale, che assunse l'obbligo della fornitura dei viveri, foraggi e del treno sussidiario, per cui la Società formatasi con vistosi capitali, malgrado l'anticipazione che ha ricevuta in forza dell'Art.° 12 del suo contratto, si trova in disimborso di enormi somme, non tanto per quanto ha già fornito alla truppa, ma per gl'ingenti approvvigionamenti che dovette fare ne' suoi magazzini onde provvedere alle richieste dell'Amministrazione e per le provviste fatte all'Estero.

16 Con

Motivi ec.

in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita;

Veduto l'art.° 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800 e l'art.° 57 suddetto, del Regolamento Generale di Contabilità;

La Corte in Sezioni unite

Ha deliberato che il Decreto summentovato del 7 andante Maggio sia registrato con riserva.

Deliberazione della Corte.

La Corte dei Conti in Sezioni unite;

L'anno 1866 il giorno 7 Luglio.

Veduta la nota 6 corrente, colla quale il Ministero della Guerra (Dir.e Gen.le dei Servizii amministrativi = Div.ne Sussistenze =) partecipa che il Consiglio dei Ministri, vista l'eccezionalità delle circostanze, la urgenza e la necessità di assicurare la sussistenza dell'Esercito, ha approvato che fosse accordata un'anticipazione di sei milioni di lire, chiesta dall'Impresa generale de' Viveri, foraggi e treno suppletivo per l'Esercito;

Veduto il Decreto 6 andante col quale il Signor Ministro della Guerra ha autorizzata l'anticipazione di due milioni delle suddette lire 6. milioni;

Considerato che tale anticipazione di due milioni di lire è in contraddizione coll'articolo 57 del Regolamento generale di contabilità, che non ammette pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita;

Veduto l'articolo 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800 e l'art.° 57

sud.

16° prog.°	Decreti.

Non potendo la medesima perdurare in tale stato di cose, ha fatto domanda di una nuova anticipazione di sei milioni, dichiarando formalmente che ove la medesima le fosse negata, non avrebbe potuto più continuare il servizio.

Il Consiglio dei Ministri, considerato il pericolo cui si sarebbe andato incontro ove il servizio fosse stato abbandonato, considerata l'impossibilità di avere pronta altra società che in questo momento si volesse sobbarcare a tale carico; considerato che, quand'anche ciò si fosse potuto ottenere, si avrebbero avuti prezzi assai meno convenienti dell'Impresa attuale; considerato che non deve si commettere alla realizzazione di eventualità, che possono e non possono effettuarsi, la salute dell'Esercito e del Paese; deliberò che si concedesse la chiesta autorizzazione.

Intanto l'Impresa insta per un pronto pagamento, ed il riferire l'emergente al Consiglio di Stato per poter regolarmente modificare le cause del Contratto, ritarderebbe di troppo lo scioglimento di questa quistione, ch'è di tutta urgenza.

Perciò lo Scrivente avrebbe divisato di concedere pel momento alla Impresa suddetta il pagamento di due milioni di lire riservandosi di provvedere pel rimanente quando gli avvenimenti lo consiglino, e dopo ottenuto il parere del Consiglio di Stato; e pregiasi quindi di trasmettere a V. E. il relativo Decreto ed il Mandato, con preghiera di volere, stante l'urgenza, darvi corso, non senza osservarle, ch'essendo scaduto il 1.° bimestre dell'Impresa, l'Ammin.ne Militare dovrà sui di lei averi eseguirne la ritenzione del primo dei due milioni concessile in anticipazione in forza dell'art.° 12 del citato contratto.

Il Ministro
firm.° Pellimengo.

A S. E. il Presidente
della Corte dei Conti.

Segue il Decreto.

Motivi ec. 15

suddetto del Regolamento generale di Contabilità;

Ha deliberato

Che il Decreto summentovato del 6 andante Luglio sia registrato con riserva.

N.° progr.	Decreti.
"	Decreto del Ministro della Guerra, 6 Luglio 1866 (Fiorentè). N.° 1579.

Vista la Legge 1.° Maggio scorso, colla quale si è data facoltà al Governo di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato.

Vista l'istanza dell'Impresa generale dei Viveri, foraggi e treno borghese per l'Esercito, e la formale dichiarazione da esso fatta che ove le mancasse la chiesta anticipazione sarebbe costretta ad abbandonare il servizio;

Vista la Deliberazione del Consiglio de' Ministri;

Ritenuta l'urgenza di provvedere perchè a nessun costo manchi il servizio de' viveri e foraggi all'Esercito combattente ed al Corpo de' Volontari, mentre si stanno compiendo le formalità richieste dai Regolamenti;

Il Ministro di Guerra decreta:

È autorizzato il pagamento a titolo di anticipazione alla Impresa Generale dei viveri, foraggi e treno suppletorio per l'Armata della somma di £. 2,000,000. da ritenersi in ragione di £. 1,500,000. sugli averi della stessa Impresa pel bimestre Luglio e Agosto, ed il rimanente su quelli del successivo bimestre.

Il Ministro (firm.°) I. Pettinengo.

IV.	Decreto Reale 29 Agosto/22 Settembre 1866.

Oggetto = Conservazione delle Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i Reali decreti 5 Luglio 1860, 7 Luglio 1866 N.° 3036, e 31 Luglio 1866 N.° 3070;

Sul

16.° prog.

Decreti.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Art.° 1.°

Sono conservate le Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose, ora soppresse;

Art. 2.°

Nella formazione degl' Inventari e nelle prese di possesso, saranno fatte a cura del Ministero d'Agric.a Ind.a e Commercio le operazioni necessarie, ed emesse le determinazioni convenienti per la conservazione, separazione e condegna degli attrezzi, animali, macchine ed altri effetti mobili appartenenti alle dette Colonie, e per quelle delle Case e poderi a cui trovandi stabilite e delle terre necessarie al loro futuro svolgimento.

Art.° 3.°

Il detto Ministro, previo accordo con quello dell'Interno per la parte disciplinare e penitenziaria, Ci proporrà l'ordinamento stabile delle Colonie agrarie.

Art.° 4.°

Il presente Decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(firmato) Eugenio di Savoja.

(controfegt.) Cordova.

Motivi ec.

Contenzioso

Deliberazione della Sezione I. della Corte in seduta del 6 7.bre 1866.
al Ministero di Agricoltura, Ind.a e Commercio.
N.o 4235. Firenze 10 Settembre 1866.

È pervenuto a questa Corte per la registrazione l'unito Reale Decreto del 29 Agosto ora scorso, col quale sono conservate le Colonie Agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose ora soppresse.

Ri

e Motivi ec.

Riferito un tale Decreto a questa Corte – Sez.e 1.a – nella seduta del 6 di questo mese, la medesima, senza per nulla contrastare sull'utilità e convenienza del preso provvedimento in rapporto all'agricoltura ed alla pastorizia, ha considerato esser però lo stesso contrario al Reale Decreto 7 Luglio 1866 per la soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose, emanato in virtù della legge 28 Giugno 1866 N.o 3087.

Ed in vero, coll'art.o 11 di detto decreto fu ordinato che tutti i Beni, di qualunque specie, appartenenti alle Corporazioni soppresse, siano devoluti al Demanio dello Stato, coll'obbligo di inscrivere a favore del fondo del Culto una rendita 5 #/o eguale alla rendita accertata, e coll'ultimo comma dello stesso articolo fu detto che con legge speciale si sarebbe provveduto al modo di alienazione di detti beni.

Le sole eccezioni fatte a questa regola generale leggonsi negli articoli 18 e 33, l'una diretta ad escludere dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione alcuni edifizi, rendite e beni mobili espressamente ivi indicati; l'altra riflettente la conservazione di taluni Stabilimenti, distinti per monumentale importanza e per tesori artistici e letterari; ma in ambedue tali eccezioni non si scorge alcun motivo delle Colonie agricole.

La conservazione adunque di tali Colonie, che vuolsi or decretare, attenuerebbe da un lato il prodotto da ritrarsi dalla alienazione delle terre, dei fabbricati e degli oggetti mobili che le compongono, ed imporrebbe dall'altro allo Stato un onere pel loro mantenimento e sviluppo; ciò che non credesi rientrare nelle facoltà del Potere Esecutivo, potendosi soltanto disporre per legge.

In virtù delle quali considerazioni la Corte non può dar corso al decreto di cui si tratta, a meno che il Consiglio dei Ministri non ne assuma la responsabilità collettiva per la registrazione con riserva.

Il Presidente
(firm.o) Duchoqué.

Ai

N.o progr.°	Decreti.

Motivi ec.

Ministero di Agricoltura, Ind.a e Comm.cio

N. 20723 = 11783. Div.e I. Firenze, 12 Settembre 1866.

Ringraziandola delle osservazioni ch'Ella mi ha rivolte sul Decreto che ha per iscopo di conservare le Colonie Agricole già appartenenti alle Corporazioni Religiose soppresse, sono lieto nello scorgere ch'Ella pure conviene sull'utilità e convenienza di tale provvedimento.

Sono certo che neanche discenderà sulla necessità di provvedere a ciò con tutta sollecitudine, poichè qualora si procedesse per parte del Demanio alla presa di possesso de' terreni, de' fabbricati e degli attrezzi rurali che attualmente servono alle Colonie, ecco che verrebbero a cessare d'esistere prima che le nuove disposizioni siano giunte a conservare in essere così pregevole istituzione.

Facendo quindi la debita parte alle savie obbiezioni ch'Ella mi comunica, sarei nello intendimento di provvedere alla bisogna con un Decreto da convertirsi in legge all'apertura del Parlamento; decreto, che certo non incontrerebbe difficoltà per la sua registrazione, almeno se dagli esempi passati debbo giudicare del caso presente.

Prima però di sottoporlo alla firma di S. A. R. avrò caro di avere da V. S. il Suo apprezzato parere.

Al Presidente della Corte de' Conti.

Il Ministro
(firmato:) Cordova.

Corte dei Conti.

N.° 4274. Firenze 15 Settembre 1866.

Due soli sono i casi nei quali le leggi conferiscono al Governo, mentre il Parlamento non è adunato, di provvedere sopra materie di competenza del Potere Legislativo mediante Decreti reali da sottoporsi alla approvazione del Parlamento: 1.°) il caso preveduto dall'art.o 21 della legge 13 Novembre 1859 sulla Contabilità generale dello Stato allorchè occorra

La

N°. prog°.	Decreti.

Motivi ec.

la urgente necessità di spese nuove o maggiori; 2.°) il caso previsto dall'art.° 2.° della Legge 14 Giugno 1851 allorachè si tratti di modificazioni che sia urgente ed indispensabile di apportare alla tariffa doganale.

La Corte, ognoraché le è pervenuto un provvedimento in cui il Governo nelle vacanze parlamentari disponga legislativamente nelle suddette materie, non si è mai ricusata di ordinare la registrazione pura e semplice del provvedimento. Ma in ogni altra materia richiede che la Dimanda di registrazione sia accompagnata da deliberazione del Consiglio dei Ministri, a termini della 2.ª parte dell'art.° 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800, per farsi luogo alla registrazione con riserva.

Tanto in riscontro alla Nota dell'On.le Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 12 corrente N.° 30723.

Il Presidente
(firm.°) Duchoqué.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

N.° 21343 - 11423. Firenze 24 Settembre 1866.

Per la precedente lettera del 12 corrente di questo Ministero, l'Onorev.° Signor Presidente della Corte dei Conti non ignora di quanto peso siano sembrate al sottoscritto le osservazioni che faceva la Corte al Reale Decreto relativo alla conservazione delle Colonie agricole, la quale certamente è nello spirito della legge di abolizione delle Corporazioni religiose, ma non essendo stata espressamente ordinata, mal si potrebbe con una interpretazione estensiva, propria più del legislatore che del potere esecutivo, supplire al difetto della legge.

L'utilità intanto e la convenienza del provvedimento, riconosciute dal

N°. prog.	Decreti.

Motivi ec.

dalla stessa Corte, e l'urgenza di provvedere che nelle prese di possesso dell'Amministrazione Demaniale, le quali saranno immediatamente seguite dalle vendite, non vadano disperse le Colonie, determinava il Governo ad emettere il R.e Decreto di cui è discorso, riserbandosi di sottoporlo al Parlamento per essere convertito in legge. E conciocchè questa riserba non sarebbe sufficiente per determinare la Corte a registrare senza osservazioni, poichè non trattasi di uno dei casi previsti dall'art.o 21 della legge 13 Novembre 1859 e dall'articolo 2.o della legge 14 Giugno 1851, ricordati nella pregevole nota dell'On.e Presidente della Corte dei Conti del dì 15 corrente Settembre; così il Consiglio dei Ministri nella Seduta del 19 corr.te mese deliberava di assumere la responsabilità collettiva del detto Decreto e incarica il sottoscritto di darne partecipazione alla Corte de' Conti con preghiera di procedere alla registrazione con riserva.

Il Sig. Presidente della Corte dei Conti.

Il Ministro
firm.o Cordova.

La Corte de' Conti in Sezioni unite.

---

25 Settembre 1866.

Veduto il Decreto firmato addì 22 corrente da S. A. R. il Luogotenente Generale del Re sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale si vorrebbero conservare le Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose or soppresse;

Veduta la precedente dichiarazione del 10 pure andante, con cui la 1.a Sezione si rifiutava di ammettere a registrazione un Decreto Reale del dì 6, tendente allo identico scopo, con dichiarazione che la Corte non potrebbe dar corso al decreto di cui si tratta, a meno che il Consiglio de' Ministri ne assumesse la responsabilità collettiva per la registrazione con riserva;

Ve-

N.° prog.°	Decreti.
V.	Decreto Reale del 24 Ottobre 1866.

Oggetto: Proroga scadenze cambiali ec. pagabili nella Prov.ª di Palermo dal 15 Settembre al 31 di Ottobre.

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Palermo, in data del 24 Settembre 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli e Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de' Culti, di concerto

col

Motivi ec. 7.1

Vedute: la Nota responsiva del Ministero di Agricoltura, Ind.a e Comm.cio in data del 12 e quella del 15 di Replica della Presidenza della Corte; ~~quali rispettivamente veniva proposto e dichiarato inammissibile un temperamento alla necessità dell'impegno collettivo suspreso del Consiglio dei Ministri~~;

Veduta l'ultima Nota d'ieri del prefato Ministro di Agr. Ind. e Com. il quale riferisce che nella Seduta del 19 corrente il Consiglio dei Ministri avea deliberato di assumere la responsabilità collettiva e di richiedere la Corte di procedere alla registrazione con riserva;

Considerato che il Consiglio dei Ministri non ha dato alcun motivo per infirmare le considerazioni fatte dalla 1.a Sezione, anzi le medesime ebbero a ricevere nello intervallo una conferma per parte del Ministro di Ag. Ind. e Com.o nella proposta fatta con la succitata Nota del 12 corr.e di provvedere con un decreto da convertirsi in legge all'Apertura del Parlamento;

Delibera

Di ammettere a registrazione con riserva il Reale Decreto del 22 Settembre, citato in capo di questa deliberazione.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
al Presidente della Corte dei Conti.

N. 2145. Firenze 26 Ottobre 1866.

Il sottoscritto si affretta a trasmettere all'E. V. l'originale e la copia del Decreto 24 corrente mese, col quale, stante gli ultimi fatti che impedirono nella provincia di Palermo il regolare andamento degli affari, sono nella detta provincia prorogate le scadenze degli effetti di Commercio e sospeso il corso delle prescrizioni e dei

ter-

termini perentori a tutto il corrente mese di Ottobre;

Del pregare la S. V. Ecc.ma di voler disporre perchè il detto decreto sia registrato d'urgenza per poter farne cenno domani la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Sottoscritto si pregia di assicurarla che il Consiglio dei Ministri deliberò che quando per le regole stabilite dalla Corte nascesse difficoltà per la semplice registrazione dal non essere la materia su cui verte il decreto fra quelle nelle quali può sempre l'altro il Governo, in assenza del Parlamento, usare le facoltà legislative, voglia non ostante la forte, in ragione dell'urgenza, ammetterne la registrazione con riserva.

Il Ministro
firm.° Borgatti.

La Corte dei Conti in Sezioni Unite

L'anno 1866. il giorno 26 Ottobre.

Veduto il Decreto firmato addì 24 corrente da S. A. R. il Luogotenente Generale del Re sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, col quale s'intende di prorogare i termini legali per la scadenza delle Lettere di Cambio, de' Biglietti d'Ordine, e degli altri Effetti di Commercio, sottoscritti in favore dell'Erario pel pagamento dei dazi doganali o dei privati, e pagabili nella provincia di Palermo; come pure di prorogare gli stessi termini pei Contratti commerciali risguardanti la consegna di merci o derrate od il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali da eseguirsi nella detta provincia;

Veduta la Nota in data d'oggi del prefato Ministro Guardasigilli, con la quale si partecipa che il Consiglio dei Ministri, attesa la grande urgenza del provvedimento, ha precedentemente e sotto la stessa Data del decreto in parola, deliberato che abbia luo-

N.° progr.°	Decreti.
VI.	Reale Decreto 11 Ottobre 1866.

Oggetto = Convenzione stipulata colla Società delle Ferrovie Romane pel compimento della rete nell'Italia Centrale e sul Litorale Ligure.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la Convenzione 24 Giugno 1864, approvata colla Legge 14 Maggio 1865 e riguardante la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle Strade ferrate Livornesi, Maremmana, Centrale Toscana e Romane, e per la concessione alla medesima Compagnia di nuove linee di Strade ferrate;

Visto l'articolo 2°, lettera d della Legge 28 Giugno 1866;

Sen-

luogo la registrazione del medesimo, assumendo esso medesimo e collettivamente la responsabilità di quell'atto;

Considerando che alla Corte non ispetta di entrare nell'apprezzamento dei motivi che indussero il Potere Esecutivo a provvedere sopra una materia, qual'è quella in parola, di competenza del Potere Legislativo, sebbene la gravità de' recenti casi di Palermo renda ovvia l'intelligenza di tali motivi;

Che la specie attuale non cadendo nè sotto le disposizioni dell'Art.° 2.° della legge 14 Luglio 1851, nè sotto quelle dell'art.° 21 della legge 13 Novembre 1859;

La Corte, a' termini dell'art.° 14 della legge 14 Agosto 1862, non può far luogo a registrazione pura e semplice.

Delibera

Che il Reale decreto su citato del 24 corrente sia registrato con riserva.

Corte dei Conti.

Al Ministero dei Lavori Pubblici.

N.° 5056. Firenze 2 Ottobre 1866.

E' stato riferito a questa Corte, 1.ª Sezione, l'incluso Reale Decreto dell'11 Ottobre ora scorso, portante approvazione della Convenzione stipulata nello stesso giorno tra il R.° Governo e la Società delle Strade ferrate Romane, con la quale si provvede al compimento della rete alla medesima concessa nell'Italia Centrale e nel Litorale Ligure, mediante anticipazione di somme sulle sovvenzioni dovutele.

La Corte ha osservato che con la legge 28 Giugno 1866 N.° 2987 fu il Potere Esecutivo autorizzato a provvedere con Decreti Reali

al

16.° prog.°	Decreti.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

(Articolo unico.)

È approvata la Convenzione stipulata addì 11 Ottobre 1866. dai Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze colla Società delle Strade ferrate Romane, con cui si provvede al compimento della rete alla medesima concessa nell'Italia centrale e sul Litorale Ligure, mediante anticipazione sulle sovvenzioni dovutele a termini dell'art.° 21 della suddetta Convenzione 22 Giugno 1864.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi del Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Firm.° Eugenio di Savoja.

Contrassegnati: S. Jacini.
A. Scialoja.

al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione e dello esercizio delle ferrovie, purchè non ne fosse derivato maggior onere alla finanza dello Stato e non si fosse apportato alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti:

Che nella Convenzione in esame voglionsi distinguere due diverse contrattazioni: l'una che risolvesi in una transazione d'ogni controversia tra il Governo e la Società relativamente alla ferrovia del Litorale Ligure e di tutte le rispettive ragioni e pretese proposte o ancora no in giudizio od altrimenti: l'altra diretta ad assicurare il compimento e l'esercizio delle ferrovie alla Società concesse;

Che, quanto alla parte relativa alla transazione, stia nè poteri del R.° Governo il mandarla ad effetto, previe le formalità dalla legge prescritte;

Che, quanto all'altra parte, bisogna far distinzione tra le anticipazioni aventi per obbietto il compimento d'opere necessarie onde impedire l'interruzione de' lavori di costruzione e le altre destinate a soddisfare debiti contratti dalla Società.

Per le prime, ammontanti sino alla concorrenza di Lire 6,400,000. la Corte ritiene che sieno nè limiti delle facoltà concesse dalla Legge 28 Giugno 1866. Per le altre, rilevanti alla cifra di L. 23,600,000. la Corte non crede che rientrino nelle avute facoltà e nello scopo unico per cui furono date; potendone oltracciò derivare maggior onere alla finanza dello Stato.

Ritiene infine la Corte che alla alienazione di rendita del Debito pubblico e particolarmente a quella preveduta dall'art.° 8.° della Convenzione, osta la disposizione dell'art.° 2° della Legge 10 Luglio 1861 N.° 94, prescrivente non potersi inscrivere rendita se non in virtù di legge; nè crede possa ciò rientrare nelle facoltà straordinarie accordate colla legge 1.° Maggio 1866, dappoichè da ora a quando

si

si verificheranno i bisogni del Tesoro per la iscrizione di detta rendita il Parlamento sarà stato convocato.

Per tali riflessi, ritenendo la Corte il decreto in esame contrario alla legge 28 Giugno 1866, ha deliberato di non ammetterlo a registrazione; ed il sottoscritto ha il pregio di comunicare tale deliberazione allo Onorevole sig. Ministro de' Lavori Pubblici per quelle disposizioni che reputerà convenienti di emettere.

Il Presidente (firm.) Duchoqué.

Ministero dei Lavori Pubblici.

N°. 46958 - 2357. Firenze 17 Novembre 1866.

A S. E. il Presidente della Corte de' Conti.

Il sottoscritto, rispondendo alla Nota di V. E. del 2 Novembre corrente, riguardante la Convenzione stipulata colla Società delle Strade ferrate Romane addì 11 Ottobre u.° sc.°, si reca a pregio di trasmetterle una Relazione fatta dal Sottoscritto e dal Ministro delle Finanze al Consiglio dei Ministri, ove sono esposte le considerazioni per le quali si ritiene necessario d'insistere perchè venga da codesta Corte dei Conti registrato il decreto reale che approva la Convenzione medesima.

Appiedi di detta Relazione leggesi la Deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri in seduta delli 15 del corrente, ch'è nel senso delle conclusioni della Relazione medesima.

Nel restituire all'E. V. i documenti ch'erano allegati alla pregiata di Lei Nota, lo scrivente la prega di voler nuovamente promuovere la deliberazione di codesta Corte con quella maggior sollecitudine che sarà possibile.

Il Ministro.

(firmato) S. Jacini.

Rela-

e Motivi ec.

Relazione fatta dai Ministri dei Lavori Pubb.ci e delle Finanze al Consiglio de' Ministri, in ordine alla Convenzione stipulata colla Società delle Strade ferrate Romane addì 11 Ottobre 1866.

La Corte dei Conti, alla quale venne trasmessa per opportuna registrazione la Convenzione conchiusa addì 11 Ottobre 1866 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società delle Strade ferrate Romane, ed approvata con Decreto del Luogotenente Gen.le di Sua Maestà sotto la predetta data, ha osservato:

Che nella Convenzione di cui sopra vogliansi distinguere due diverse contrattazioni: l'una che risolvesi in una transazione d'ogni controversia tra il Governo e la Società relativamente alla ferrovia del Litorale Ligure; e l'altra diretta ad assicurare il compimento e l'esercizio delle ferrovie concesse alla detta Società;

Che, quanto alla parte relativa alla transazione, sta nei poteri del Re Governo il mandarla ad effetto, previe le formalità dalle leggi prescritte;

Che, quanto all'altra parte, bisogna far distinzione tra le anticipazioni aventi per obbietto il compimento di opere necessarie, onde impedire la interruzione de' lavori di costruzione, e le altre destinate a soddisfare altri impegni della Società;

Per le prime, ammontanti alla somma di L. 6,400,000, la Corte ritiene che siano nei limiti delle facoltà concesse dalla Legge 28 Giugno 1866;

Per le altre, rilevanti alla somma di L. 23,600,000, la Corte non crede che rientrino nelle avute facoltà e nello scopo unico per cui furono date;

La Corte infine ha ritenuto che alla alienazione di rendita del Debito pubblico e particolarmente a quella preveduta dall'art.o 8.vo del

del

della Convenzione; osta la disposizione dell'art.° 2.° della legge 10 Luglio 1861 N.° 94, la quale prescrive non potersi inscrivere rendita se non in virtù di legge, ed ha creduto non poter ciò rientrare nelle facoltà straordinarie accordate con altra legge 1.° Maggio 1866, dappoichè da ora a quando si verificheranno i bisogni del Tesoro per la iscrizione di detta rendita, il Parlamento sarà convocato.

Per questi riflessi la Corte, con deliberazione di una delle sue Sezioni, ha dichiarato che la legge 28 Giugno 1866 non basti a giustificare il Decreto che approva la Convenzione, ed ha deliberato di non ammetterlo a registrazione.

Sulle considerazioni che indussero la Sezione della Corte dei Conti a prendere la deliberazione di cui sopra, i Riferenti osservano che in quanto alla parte relativa alle anticipazioni, sembra che dai termini della Legge 28 Giugno 1866, che diede al Governo la scelta del modo d'impedire la interruzione dei lavori, e dalle discussioni che precedettero la votazione di detta legge, sorga abbastanza chiaro il concetto di non essersi voluto limitare l'azione del Governo ad un semplice materiale impiego di danaro in opere di costruzione delle ferrovie in corso, ma di essersi al medesimo conceduta facoltà di prevenire l'interrompimento delle costruzioni e dell'esercizio delle ferrovie, adoperando quei mezzi che, secondo le circostanze di ciascuna Società, fossero proprii ed indispensabili a raggiungere un tale scopo con tali cautele che il Governo non avesse ad assumere aggravato di nuovi oneri.

Ciò posto, anche quella parte di anticipazione, che nella specie ammonterebbe a Lire 23,600,000. e che si danno alla Società con tutte le condizioni e cautele necessarie perchè l'anticipazione stessa riesca allo scopo e non possa essere ad altri usi distratta,

Sia

sia condizione necessaria del compimento dei lavori che non potrebbero farsi senza prendere accordi opportuni con la Società Concessionaria, a cui spettano le Strade e il loro esercizio.

Né prudentemente sembra che fare lo si potrebbe a fronte del pericolo di un fallimento, se non provvedendo con mezzi opportuni a scongiurare questo pericolo stesso, purché senza aggravare di nuovi oneri l'Erario. Altrimenti il Governo si esporrebbe al rischio di perdere le somme necessarie per i lavori se le spendesse o le fornisse senza prendere accordi con la Società e senza aiutarla a stabilire co' suoi creditori tali patti che giovino a rimuovere il pericolo del fallimento, ed in ogni caso guarentiscano da ogni possibile danno il Governo mediante la cessione degli stessi diritti de' creditori; in guisa che non correrebbero mai rischio le somme da lui anticipate. Né è da credere che il Governo avrebbe potuto far continuare i lavori senza interruzione e senza rischio là dove avesse lasciato dichiarare il fallimento. Altrimenti la dichiarazione del fallimento avrebbe potuto essere indugiata e dar luogo a lunghe negoziazioni fra i Creditori e la Società, durante le quali, non essendo scaduti i termini per la costruzione, i lavori sarebbero stati arrestati o sospesi; e Ma posto pure il caso che da chiunque provocato, il fallimento fosse dichiarato definitivamente, è pur certo che l'interruzione de' lavori non sarebbe evitata, non solo per le difficoltà di stabilire le liquidazioni co' molti accollatari, i quali essendo creditori, non avrebbero mancato di creare ogni possibile ostacolo, ma benanche, e sopra tutto, perché il Governo, dopo dichiarata la decadenza della società per effetto del fallimento, avrebbe dovuto procedere a pubblici incanti per deliberare ad altri la concessione, ed avrebbe dovuto

com

compiere tutte le altre lunghe procedure prescritte dagli artt. 252, 253 e 254 della legge sulle opere pubbliche 20 Marzo 1865 N. 2248 Allegato F.

In quanto alla osservazione della Corte dei conti riguardante l'alienazione di rendita del Debito pubblico, i Referenti han creduto distinguere la parte che concerne le anticipazioni dall'altra che riguarda le linee di strade ferrate della Liguria.

Per provare alla Corte in quanto conto essi abbiano le sue osservazioni, allorchè lasciano alcun dubbio nell'animo loro, essi si sono posti d'accordo con la Società, ed escludendo ogni possibile futura creazione di rendita per le anticipazioni da eseguirsi in conformità del disposto dell'art.° 1.° della Convenzione 11 Ottobre 1866, han dichiarato in un patto addizionale che quelle sarebbero fatte esclusivamente in Buoni del tesoro da rinnovarsi a scadenza per conto e spese della Società.

Altrettanto non credettero fare per quanto concerne i pagamenti pei lavori della Ferrovia Ligure, perciocchè la legge del 27 Ottobre 1860. N.° 4378, che approvò la Convenzione del 4 dello stesso mese, desse ampia facoltà al Governo di pagare con Cartelle del Debito pubblico quei lavori. E ciò può aver derogato l'art.° 28 della Convenzione 14 Giugno 1864 colla Società delle Romane, poichè una recente sentenza del Tribunale di Circondario di Torino del 23 Dicembre 1865 ha mantenuto la Convenzione del 27 Ottobre 1860 nella sua integrità; sentenza, che venne confermata dalla Corte di Appello di Torino con altra sentenza del 14 Aprile dell'anno corrente.

Riguardo alla ferrovia di Voltri, gli artt.i 5 e 9 della Convenzione del 18 Luglio 1862 impongono al Governo la consegna della rendita. Quella Convenzione venne esplicitamente approvata

dal

dalla legge 14 Maggio 1865, la quale sanzionò la Convenzione del 22 Giugno 1864, che nel suo art.° 27 porta la formale approvazione della Convenzione del 18 Luglio 1862 sopradetta? Diffatti il Tribunale Civile di Torino con sentenza emanata il 17 Settembre ult.° scorso condannò il Governo ad eseguire i patti contenuti nella Convenzione 18 Luglio 1862 sopramentovata e nominalmente alla consegna di Cartelle del Debito pubb.co per L. 154,552.50 corrispondenti a L. 22.50 su 6,869 Azioni di quella Società?

Finalmente, per ciò che concerne la Diramazione da Aversa a Carrara? l'art.° 80 della sopra citata Convenzione 4 Ottobre 1860, approvata colla Legge del 27 dello stesso mese? e l'Articolo 41. del Capitolato d'Oneri del 15 Maggio 1863, che fa parte della Convenzione 21 Giugno dello stesso anno, la parificano per tale rapporto alla ferrovia del Litorale Ligure, e quindi anche a questa Diramazione si applica il disposto dell'artic.° 69 della Convenzione 4 Ottobre 1860.

A dimostrare poi la convenienza e la necessità che vi erano di stipulare la Convenzione di che si tratta, giova osservare che tutti i patti e le stipulazioni della Convenzione medesima non sono che corrispettive e parti integranti della transazione per la mancata consegna della ferrovia del Litorale Ligure alla Società delle Romane? Fra i creditori avvene parecchi che in virtù delle legislazioni precedentemente vigenti nelle provincie in cui le linee furono costruite e per contratti antecedenti acquistano privilegi ipotecarii e diritti di ritenzione anche dell'esercizio di varie linee, Diritti, che occorrerebbe almeno combattere con perdita considerevole, non fosse altro di tempo, e che avrebbero impedito e impedirebbero al Governo l'adempimento delle Disposizioni degli artt. 252, 253, 254 della legge sui lavori pubblici

cita-

citata nel principio della presente.

La linea Bologna - Ancona, ceduta al Governo coll'art.° 8.° e seguenti della Convenzione 22 Giugno 1864, venne bensì consegnata alla Società delle Ferrovie Meridionali, ma, sopravvenuta la questione delle Ligure, le Romane rifiutarono di prestarsi alla stipulazione dell'istromento relativo di vendita, minacciando di tenere per nulla quella cessione, per non essere avvenuta la consegna della Ligure e volendo tenere l'una cessione dall'altra dipendente ed inseparabile. Del che la Società delle Ferrovie Meridionali muove querela e minaccia domande di danni, mentre danni pur son richiesti dalle Romane pel ritardo, con molti argomenti che lungo sarebbe ripetere. Inoltre, per danno emergente, e per molte altre cause, la Società delle Romane affaccia essa ancora domanda d'indennità per la mancata consegna.

Vi ha un ultimo ed importantissimo riflesso, che prova la necessità di dar corso alla intesa Convenzione; e si è che il Ministero de' Lavori Pubblici, ritenendo che la Convenzione non avesse potuto più trovare impedimento nella sua esecuzione, e preoccupato altamente delle urgenze di riprendere i lavori della ferrovia Ligure, non si perito di fare giudizialmente intimare alla Società costruttrice delle medesime un atto formale d'ingiunzione per la ripresa de' lavori, offerendo il pagamento delle somme, che, a termini delle sentenze arbitramentali prefate in giudicato, sono dovute alla Società medesima, ed appoggiando una tale ingiunzione e l'offerta di pagamento sugli effetti della Convenzione 11 Ottobre ultº scorso, in forza della quale il Governo ripigliava la naturale e legale sua posizione in faccia all'Impresa medesima. Perciò quando la convenzione

che

suddetta non fosse approvata, la Società della Ligure ne farebbe suo pro' insistendo sempre più nelle sue domande, ma gravi sarebbero le conseguenze a danno dell'Amministrazione pubblica, le quali vogliono essere in qualunque modo evitate.

Per le suesposte ragioni i Riferenti chiedono che il Consiglio, approvando il patto addizionale che restringe la facoltà di creare nuova rendita nei termini delle Leggi precedenti, deliberi di invitare la Corte in Sezioni riunite alla registrazione del Contratto, ch'essi hanno piena fiducia sarà fatta senza alcuna riserva; ed in ogni modo alla registrazione con riserva, nel caso che non creda fare altrimenti.

Il Consiglio dei Ministri in seduta delli 15 Novembre 1866 ha deliberato nel senso delle sovraesposte conclusioni dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(firmato) Ricasoli.

Patto addizionale.

L'anno 1866 - addì sedici del mese di Novembre - in Firenze.

Vista la legge 28 Giugno 1866 N.° 2987;

Vista la Convenzione stipulata fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori pubblici colla Società delle ferrovie Romane li 11 Ottobre 1866, approvata con Decreto Reale portante la stessa Data;

Volendosi limitare i mezzi con cui procurarsi i fondi per l'ammortizzazione di cui all'art.° 1.° della precitata Convenzione, mediante alienazione di Buoni del Tesoro, esclusa la creazione di rendita;

Quindi col presente Atto addizionale, fatto in doppio originale, tra i Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze ed il Cavaliere

Tom.°

Commendo Mangani Presidente della Commissione mista della Società delle Strade ferrate Romane e quale Rappresentante della detta Società, si conviene quanto segue:

Art.° 1.°

Alla scadenza dei Buoni del Tesoro, di cui all'ultimo dell'art.° 3.° della Convenzione suddetta, qualora la Società non abbia i fondi per soddisfarli in tutto o in parte, e non siansi alienate pure in parte od in totalità le Obbligazioni come nell'art.° 6 della Convenzione medesima per quella somma che dovrà rinnovarsi, comprese le spese relative, il Governo emetterà nuovi Buoni del Tesoro fino a che i fondi non gli siano forniti a termini della Convenz.ne suddetta, e la Società si obbliga di sostenere a suo carico tutte le spese afferenti alla rinnovazione o rinnovazioni contemplate nel presente articolo addizionale, come era già obbligata al servizio della rendita in virtù della Convenzione 11 Ottobre 1866.

Art.° 2.°

Nulla resta innovato però a quanto nella Convenzione suddetta si stabilì per la emissione di rendita relativa alla ferrovia del Litorale Ligure e diramazione d'Aventa-Carrara e della linea Genova-Voltri, autorizzata con leggi speciali in data 27 Ottobre 1860 e 14 Maggio 1865.

Fatto, letto e sottoscritto in doppio originale nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Ministro dei Lavori Pubblici (firmato) Stefano Jacini

Il Ministro delle Finanze (f.to) A. Scialoja

Il Presidente della Commiss.ne mista rappresentante della Società (firmato) Commendo Mangani

Il Capo Sezione del Min.° dei Lavori Pub.ci (firm.°) de Marsi

e Motivi ec.

La Corte dei Conti in Sezioni Unite

L'anno 1866 il giorno 24 Novembre.

Visto il Decreto luogotenenziale dell'11 Ottobre portante l'approvazione della Convenzione stipulata lo stesso giorno tra il R.o Governo e la Società delle Strade ferrate Romane;

Vista la Deliberazione della 1.a Sezione di questa Corte, contenuta nella Nota del 2 Novembre;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 15 Novembre e la lettera del Ministro de' Lavori Pubblici del 17 stesso mese al Presidente della Corte;

Visto il Patto addizionale stipulato il 16 Novembre tra la Società ed i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, col quale si esclude la facoltà di emettere rendita per le anticipazioni stipulate colla Convenzione 11 Ottobre;

Considerando che se mediante il Patto addizionale 16 Novembre è tolto di mezzo l'ostacolo che prima sorgeva dall'art.o 2.do della legge 10 Luglio 1861 N.o 94 contro l'approvazione della Convenz.ne della quale si tratta, sussistono però sempre gli altri motivi per cui la Corte - Sezione I.a deliberò di non ammettere a registrazione il Decreto di approvazione della medesima, non ravvisandosi sopratutto sufficienti guarentigie che assicurino di far rientrare dentro l'anno nelle Casse del tesoro i milioni che si anticipano, e che conseguentemente non ne derivi maggiore onere alle finanze dello Stato, giusta la prescrizione letterale del citato art.o 2.o della Legge 28 Giugno;

Visto l'art.o 14 della legge 14 Agosto 1862 N.o 800;

Delibera

Annullarsi con riserva la registrazione del Decreto di cui si tratta.

16.° progr:	Decreti.
VII.	Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

Oggetto – Contratto stipulato coll'Ing.re Sogni, per l'esecuzione dei lavori di prolungamento del Molo nel Porto d'Ortona. ~~Firenze~~ 10 Settembre 1866. n.° 92.

N.ro 92.

Visto il R.le decreto 3 Novembre 1861 N.° 302, ed il Regolamento per la esecuzione del Decreto medesimo, approvato coll'altro R.° Decr.° 13 Dicembre 1863 N.° 1628;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 1.mo Settembre corrente;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio il Contratto stipulatosi il 14 Agosto ult.° sc.° coll'Ingegnere Sig. Francesco Sogni per l'esecuzione di lavori di prolungamento del Molo nel Porto di Ortona á patti e condizioni espresse nel relativo Capitolato 15 Ottobre 1865. ed á prezzi di perizia ascendenti a Lire 297,226:05 ribassati del 2 p.% 0.

Alla conseguente presuntiva spesa di L. 291,281:53, nonché all'altra di L. 22,773:95 presumibilmente occorrente per sorveglianza, imprevisti ed altro, si fará fronte có fondi riportati e stanziati al Cap.° 105 del Bilancio Lavori Pubblici pel 1866, e con quelli che verranno a tal uopo stanziati nei Bilanci successivi, á termini della Legge 31 Xbre A.° 2104.

Pel Ministro
(firmato) Oberti.

Motivi ec.

La Corte de' Conti (Sez.e I.a)

Al Ministero dei Lavori Pubblici.

N.o 4745. Firenze 10 Ottobre 1866.

È un fatto riconosciuto anche dal Ministero dei Lavori Pubblici che nel provvedere agl'incanti per l'appalto de' lavori di prolungamento del Molo del Porto di Ortona, cui si riferisce il Decreto Ministeriale del 10 Settembre pp.to, si è omesso di uniformarsi alle prescrizioni del Reale Decreto 3 Maggio 1863 N.o 1269, il quale dispone che per le opere il cui importare eccede le lire 100/m, gli incanti debbono essere tenuti non solo presso la Prefettura della Provincia, ma ancora negli ufficii dell'Amm.ne Centrale, mentre per i lavori preindicati che ammontano a L. 291,281:53 sono stati tenuti solamente presso la Prefettura di Chieti.

Essendovi quindi patente inosservanza di una disposizione normale così tassativa, la Corte de' Conti non potrebbe in alcun modo ammettere il decreto col quale si approva il Contratto per l'appalto di dette opere; e la 1.a Sezione nella sua seduta del 3 corr.e ha deliberato di non registrarlo, sebbene non abbia disconosciuto il valore delle considerazioni che l'Amministrazione ha addotto in via officiosa per dimostrare la convenienza di attenersi ormai al contratto già conchiuso, piuttosto che ricorrere a nuovi incanti, come bisognerebbe fare per porsi in regola di fronte alle disposizioni regolamentarie. Ma la Corte dei Conti non potendo arrestarsi a considerazioni di apprezzamento amministrativo, si è dovuto far luogo alla indicata deliberazione, che il sottoscritto si pregia di significare all'Onorevole Ministro il quale nella sua saviezza prenderà le determinazioni reputate più opportune.

Il Presidente

(firm.o) Duchoqué.

M

Motivi ec.

Il Ministero dei Lavori Pubblici
Dir.e Gen.e delle Acque e Strade.
Alla R. Corte dei Conti.

N.ro 5007. Firenze 13 Ottobre 1866.

Il sottoscritto non può non riconoscere giusta nel suo rigore la decisione della Corte, enunciata nel foglio di V. E. addì 10 corr.e mese N.o 4745 relativamente al contratto stipulato a Chieti per le opere di prolungamento del Porto di Ortona. Tuttavia, penetrato del niun detrimento provenuto alla cosa pubblica dalla omissione inavvertita di una qualche formalità, e convinto per contro del grave danno che s'incorrerebbe ove si prosciogliesse il contratto anzidetto, non esita a sottoporre alla E. V. le riflessioni che seguono:

Già in via officiosa si è fatto notare alla Corte che il deliberatario che recava la sua offerta in Chieti e quindi stipulava il contratto provenne da Napoli. Questo solo fatto dimostra che l'apertura dell'incanto in un solo ufficio non impedì che sorgessero oblatori anche da grandi distanze, e se altri, oltre il Sogni di Napoli, avesse avuta convenienza a concorrere, non avrebbe mancato di recarsi in Chieti o di trasmettere anche a quella Prefettura per mezzo della posta, come suolsi, il proprio partito.

Questo a provare il niun danno patito. Quanto al pregiudizio che si avrebbe in caso di non approvazione del Contratto e di riappalto, basta riflettere al corso forzato dei biglietti, che non esisteva allora che si tennero le aste in Dicembre 1865 e in Gennaio di quest'anno, e che attualmente manda a vuoto tutti gl'incanti di qualche entità e de' quali, se vogliasi assicurare l'esito, è necessario aumentare del 10 o del 15 per cento i prezzi delle perizie.

Oltre ciò, se si ponga mente alla necessità in cui si trovò l'Amministrazione tosto dopo stipulato il contratto e depositata la Cauzione,

di

e Molini ec.

di ordinare l'immediato principio delle opere onde evitare i rischi ed i maggiori dispendi di cui dà sufficiente idea il rapporto dell'Ispettore sig. Grandis in data 16 scorso Luglio, che si unisce in originale alla presente, di comprendere di leggeri a quali altri inconvenienti si andrebbe incontro non curandosi l'approvazione del contratto suddetto.

Con è infine da rassicurare la impressione che ne rimarrebbe la provincia interessata che a tenor di legge contribuisce nella spesa e che avrebbe diritto di chieder conto al Governo, sia dei ritardati lavori, sia de' danni e dispendi maggiori, che tale ritardo cagionerebbe sulla fatta.

All'appoggio di queste riflessioni lo scrivente ritorna alla E. V. il Decreto di cui si tratta, con le carte che vi stavano a corredo, fuori la Relazione Grandis summentovata, ed ama credere che la Corte vorrà per questa volta piegare anche a qualche affrettamento amministrativo, in vista almeno de' danni non lievi cui si andrebbe incontro in caso contrario.

Per il Ministro
(firmato) Corti.

La Corte dei Conti

Al Ministero dei Lavori Pubblici.

N°. 1817. Firenze 16 Ottobre 1866.

Colla Nota 13 corrente N°. 4007, codesto Ministero torna ad esporre le ragioni di convenienza amministrativa, che consigliano di attenersi al Contratto già conchiuso ed approvato col quì unito decreto del 10 Settembre 1866 pei lavori di prolungamento del Porto di Ortona.

La 1ª Sezione di questa Corte nella sua seduta del 3 corrente avendo già deliberato di non registrare il decreto predetto, secondo che venne

Signori

significato a codesto Ministero con Nota del 10 corrente N°. 4715, l'unico mezzo che ora resti per raggiungere l'intento cui mira il Signor Ministro, cioè di dar esecuzione al già concluso contratto, sta nel provvedimento indicato dall'art°. 11 della legge 14 Agosto 1862.

Il Presidente
(firm°.) Duchoqué.

Il Ministero dei Lavori Pubblici
alla Corte dei Conti.

N°. 5587. Firenze 17 Nov°. 1866.

Il sottoscritto trasmette a V. E., con preghiera di restituzione, l'originale deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri nel 15 corrente sul Decreto 10 Settembre ull°. scorso, pel Contratto d'Appalto di prolungamento del Molo di Ortona, ed unisce pure il Decreto medesimo, pregando codesta Corte di registrarlo per darvisi il debito corso.

Per il Ministro: firm°. Oberti.

Relazione del Ministero de' Lavori Pubblici al Consiglio dei Ministri.

N°. 43229 - 5128. Firenze ... Ottobre 1866.

Autorizzatasi con legge 31 Dicembre 1864 la spesa occorrente pel prolungamento del Molo nel Porto d'Ortona, vivamente reclamato dal commercio, ed approvatosi il relativo progetto, fu autorizzata l'apertura degl'incanti per l'appalto de' lavori. Risultato deserto il 1°. esperimento, nel 2°. di presentò nella Prefettura di Chieti un solo offerente certo Ingegn°. Francesco Foqui, che ne rimase deliberatario per £. 291,201. 53 - e col quale indi fu stipulato il Contratto per non essersi avute offerte migliori nel tempo de' fatali.

Sentito il Consiglio di Stato, ed avutosene parere adesivo, questo Ministero emise Decreto di approvazione e d'esecuzione del contratto,

mas

una trasmessa tale decreto alla Corte dei Conti per essere registrato, dessa, in seduta 3 corrente, vi si rifiutò, a motivo che gl'incanti si sarebbero tenuti nella sola Prefettura di Chieti, contrariamente al disposto dal R. Decreto 3. Maggio 1863 N.° 1269 art.° 1.°, che prescriveva anche l'apertura dell'Asta presso il Ministero.

Si è fatto osservare alla detta Corte che se la decisione di non registrarsi il Decreto era giusta nel suo rigore, non dimeno era da ritenere che niun detrimento proveniva alla cosa pubblica dalla omissione inavvertita del duplice incanto contemporaneo; che d'altra parte grande pubblicità erasi data agli avvisi d'asta affissi in diverse province, presso l'Amministrazione Centrale, ed inseriti anche nella Gazzetta ufficiale del Regno; che ciò non ostante erasi presentato un solo offerente, e questo proveniente da Napoli, il che bastava a dimostrare che l'apertura dell'incanto in un solo ufficio non aveva impedito che fossero sorti oblatori anche a grandi distanze, e che se altri avessero avuto convenienza di concorrervi, non avrebbero mancato di recarsi a Chieti o di trasmettere a quella Prefettura per mezzo della posta, come avrebbero fatto, il proprio partito.

Ciò si è creduto di far notare al Signor Presidente della Corte il grave pregiudizio che ne deriverebbe qualora non si approvasse l'enunciato Contratto di appalto e si procedesse al riappalto, bastando riflettere al caso fortuito dei biglietti, che non esisteva allora che si tennero le aste nel Dicembre 1865 e in Gennaio di quest'anno, e che attualmente manca a vuoto tutti gl'incanti, e de' quali se voglia assicurarsi l'esito, sarebbe necessario di aumentarsi al 10 o al 15 per cento i prezzi delle perizie. E ciò dipendentemente dalla necessità in cui si trovò l'Amministrazione appena stipulato un contratto e depositata la Cauzione,

di

di ordinare l'imprendimento delle opere per evitare rischi e maggiori dispendi, come nel caso attuale ha dovuto per necessità ordinare d'urgenza la esecuzione di provviste e lavori per avviare a danni che sarebbero avvenuti col sopraggiungere dello inverno come aveva chiarito l'Ispettore Sig. Granelli in apposito suo rapporto. Ed in fine che conveniva di aversi pure riguardo alla impressione che ne avrebbe ricevuta la provincia interessata che contribuisce nella spesa e che avrebbe il diritto di chieder conto al Governo sia dei ritardati lavori, sia dei danni e dispendi maggiori, che da tale ritardo e dal reincanto senza fallo sarebbero cagionati.

Il signor Presidente della Corte con sua Nota 16 corrente mese, dopo aver preso conto delle considerazioni come sopra svolte, ebbe a dichiarare che avendo già la Corte stessa deliberato per la non registrazione del decreto, altro non restava che attenersi al procedimento indicato dall'art.° 14 della legge 14 Agosto 1862 N.° 800, secondo il quale spetta al Consiglio dei Ministri il risolvere se abbia o non darsi corso al provvedimento dalla Corte respinto.

Il Riferente, nella convinzione che il duplice contemporaneo appalto non avrebbe riuscito a resultati maggiori di quelli ottenutisi con l'appalto unico in Chieti, e persuaso eziandio che, procedendosi ora ad un incanto, rimarrebbe deserto o quanto meno non si conseguirebbe il ribasso avuto a Chieti, atteso il corso forzato della carta-moneta, e in contemplazione inoltre alle provviste ed ai lavori già dovutisi ordinare, prega il Consiglio a voler dichiarare potersi dar corso ed effetto al Decreto 10 Settembre scorso, col quale si approvò il Contratto d'appalto del prolungamento del Molo di Ortona.

Il Ministro
(Firmato) Jacini.

Motivi ec. ... 1.11

15 Novembre 1866.

Il Consiglio delibera darsi corso ed effetto, registrando con riserva il Decreto 10 Settembre scorso, col quale si approvò il contratto di appalto del prolungamento del Porto di Ortona.

Il Presidente del Consiglio
(Firmato:) Ricasoli.

L'anno 1866, il giorno 24 Novembre: ...
La Corte dei Conti in Sezioni Unite.

Visto il Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1866, col quale si approva il Contratto stipulato il 14 Agosto ultimo scorso coll'Ingegnere Sogni Francesco, per la esecuzione dei lavori di prolungamento del Molo del Porto di Ortona, ai patti e condizioni espresse nel relativo Capitolato ed ai prezzi di Perizia, ascendenti a Lire 297.226:05, ribassati del 2 p.%;

Vista la deliberazione della 1ma Sezione di questa Corte, contenuta nella nota del 10 Ottobre;

Vista la lettera del Ministero de' Lavori Pubblici del 13 dello stesso mese;

Vista la Deliberazione del Consiglio de' Ministri in data 15 Novembre;

Visto l'articolo 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.o 800;

Senza arrestarsi alle circostanze di apprezzamento amministrativo che sfuggono dalla competenza della Corte nell'esercizio del suo riscontro;

Adottando i motivi pei quali la 1.a Sezione della Corte deliberò di non ammettere a registrazione il Decreto in esame:

Delibera:

Ammettersi con riserva la registrazione del decreto di cui si tratta.

N.° prog.	Decreti.
VIII	**Reale Decreto 3. Novembre 1866.** Oggetto = Autorizzazione per addivenire alla Convenzione per la continuazione delle Strade ferrate nelle Provincie Sicule-Calabresi.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la Legge 28 Giugno 1866 N.° 2987;
Veduto l'art.° 8.° della legge 20 Marzo 1865 Allegato E;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri de' Lavori Pubblici, dell'Interno, e delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Considerando: che la Società Vittorio Emanuele ha dichiarato di non essere in grado con gli attuali suoi mezzi di provvedere alla continuazione de' lavori sulle ferrovie state a lei concedute;
Che le attuali condizioni delle provincie Siciliane e Calabre non consentono, anche nell'interesse dell'ordine pubblico, che siano ulteriormente interrotti i lavori delle Strade ferrate in esse provincie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.° 1.°

La continuazione immediata de' lavori delle Strade ferrate nelle provincie Siciliane e Calabresi è dichiarata di pubblica necessità e d'urgenza.

Art.° 2.°

Lo Stato assicurerà la continuazione dei detti lavori sino al 31 Marzo 1867 nella misura e ne' modi stabiliti nel Progetto di Convenzione a Noi sottoposto, che il Ministro dei Lavori Pubblici è autorizzato a stipulare colla

So-

Colivi ec.

Deliberazione della 1ª Sezione della Corte de' Conti.

16.° 5438. Firenze, 29 9.bre 1866.

Al Ministero dei Lavori Pubblici.

Questa Corte - Sezione 1ª - si è occupata del R.° Decreto del 3 del volgente mese, col quale si danno provvedimenti per la continuazione dei lavori delle Strade ferrate nelle provincie Siciliane e Calabresi.

Dessa, astrazion fatta delle ragioni di convenienza che abbiano potuto consigliare il Governo del Re alla emanazione di quel decreto, le quali sfuggono all'esercizio delle sue attribuzioni, ha osservato che alla inscrizione di rendita sul debito pubblico, di cui all'articolo 3.° della Convenzione 17 Novembre 1866 stabilita colla Società delle Strade ferrate Calabro-Sicule, osta l'art.° 2.° della legge 10 Luglio 1861, il quale prescrive che nessuna rendita potrà essere inscritta sul Gran Libro se non in virtù di una legge; tanto più che l'assunto impegno di provvedere ~~alla~~ colla inscrizione della rendita tanto alla spesa pel proseguimento dei lavori, quanto al pagamento degli interessi, verrebbe a gravare sui futuri bilanci, e dopochè il Parlamento sarà aperto, nè la facoltà accordata dalla Legge 1.° e 14 Maggio 1866 di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, limitata allora a tutto il mese di Luglio 1866, e poscia prorogata colla legge 28 Giugno 1866 fino al termine della guerra, può ora estendersi alla spesa bisognevole per continuazione di lavori nelle ferrovie.

Ha inoltre considerato che per l'art.° 2.° lett.ª d della Legge 28 Giugno 1866 la facoltà data al Governo di provvedere al modo d'impedire la interruzione de' lavori di costruzione è subordinata alla condizione di non derivarne maggior onere alla finanza dello Stato.

Ora le difficoltà che s'incontrano nel rimborso della spesa di 18 milioni che si autorizza col Decreto in esame, sono tali da derivarne un onere

al

N.° prog. | Decreti.

Società Vittorio Emanuele e coi suoi Costruttori, e conserverà la proprietà de' lavori medesimi finchè non siano resi tutti nei modi stabiliti dalla detta Convenzione.

Art.° 3.zo

È autorizzata la Spesa straordinaria di diciotto milioni di lire da iscriversi partitamente e sotto apposito Capitolo nei Bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici degli anni 1866 e 1867 pel pagamento dei lavori di cui all'articolo 1.°

Il Governo si procurerà ratealmente la detta somma mediante la creazione e l'alienazione per conto della Società di Rendita di Consolidato 5 p.% e di Buoni del Tesoro.

Art.° 4.°

Sarà applicato al apposito Capitolo nei Bilanci attivi degli anni 1866 e 1867 il prodotto della alienazione della rendita e de' Buoni del Tesoro sovraindicati, fino alla concorrente di detta somma di lire 18 milioni.

Art.° 5.°

Al pagamento, tanto degl'interessi della rendita consolidata 5 per 100, quanto del Capitale e degl'Interessi de' Buoni del Tesoro alla loro scadenza, sarà provveduto coi prodotti delle linee in servizio e colle sovvenzioni chilometriche dovute alla Società per le linee medesime dal 1.° Gennaio 1867, a termini della Convenzione approvata colla Legge 29 Agosto 1863.

Nel caso in cui i prodotti e le sovvenzioni chilometriche non bastassero, si supplirà alla somma mancante, mediante l'alienazione di altra rendita consolidata 5 per % o di Buoni del Tesoro, sempre per conto della Società, ovvero mediante alienazione di Obbligazioni della Società medesima

Le

Motivi ec.

al Bilancio, tanto più che nel caso di decadenza della Società Concessionaria dovendosi l'atto pubblico aprire sulle basi del Capitolato annesso all'atto di concessione, non potrebbe il Governo rivalersi del fisso credito sulle sovvenzioni chilometriche, le quali formerebbero parte integrante del Capitolato del novello aggiudicatario.

Per tali riflessi avendo la Corte deliberato di non ammettere a registrazione il decreto di cui trattasi, il Sottoscritto ha il pregio di restituirlo qui acchiuso all'On. Sig. Ministro de' Lavori pubblici per quei provvedimenti che stimerà opportuno di emettere.

Il Presidente

(firmato) Duchoqué.

Il Ministero dei Lavori Pubblici

a S. E. il Presidente della Corte de' Conti.

N°. 2445 - 49813. Firenze 4 Dicembre 1860.

Il sottoscritto, rispondendo alla Nota di V. E. del 29 Novembre u. scorso riguardante il decreto che autorizza la stipulazione di una Convenzione colla Società Concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule allo scopo che non vengano sospesi i lavori delle ferrovie suddette, si reca a pregio di trasmetterle una relazione fatta dal sottoscritto e dal Ministro delle Finanze al Consiglio dei Ministri, colla quale vengono esposte le considerazioni per le quali si ritiene necessario d'insistere perchè venga da codesta Corte dei Conti registrato il surriferito decreto.

Appiedi di detta Relazione leggesi la Deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri in seduta del 3 corrente, ch'è nel senso delle conclusioni della relazione medesima.

Il Ministro

(firmato) S. Jacini.

Rela-

N.° progr.	Decreti.

le somme che sopravvanzassero dai prodotti delle linee e dalle sovvenzioni chilometriche e quelle provenienti dalla rendita delle Obbligazioni, dopo fatto il servizio degl'interessi della rendita consolidata e della estinzione dei Buoni del Tesoro, saranno impiegate nel riscatto della rendita consolidata 5 per cento, creata per conto della Società.

Art.° 6.°

Mancando il Capitolato per l'esecuzione de' lavori di cui nello Art.° 2.° della Convenzione, il Ministero de' Lavori Pubblici provvederà con Regolamento speciale, da sottoporsi alla Nostra approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(firmato) Eugenio di Savoja

(controsegnati) S. Jacini.
A. Scialoja
B.on Ricasoli.

IX

Altro Decreto Reale 29 Novembre 1866,

(Oggetto) Approvazione della Convenzione di cui nel precedente Decr.° 3 9mbre.

Veduto il Decreto Reale del 3 Novembre 1866, che autorizza la stipulazione colla Società Vittorio Emanuele e coll'Impresa generale della Costruzione delle Strade ferrate Calabro-Sicule di una Convenzione, allo scopo di assicurare la continuazione de' lavori delle Strade ferrate suddette;

Sulla proposta de' Ministri dei Lavori Pub.ci e delle Finanze;

Ab-

e Motivi cc. 117

Relazione dei Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze
Al Consiglio de' Ministri,
in ordine al Decreto 3 Novembre 1866.

Il Decreto Reale, che, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, venne emanato addì 3 Novembre 1866, onde dichiarare di necessità e d'urgenza la continuazione delle Strade ferrate Calabro-Sicule, ed autorizzare il Ministero a stipulare colla Società Concessionaria delle dette ferrovie una Convenzione al detto scopo, venne trasmesso per l'opportuna registrazione alla Corte dei Conti.

E Ma questa, dichiarando di fare astrazione delle ragioni di convenienza che abbiano potuto consigliare al Governo del Re i provvedimenti di cui nel Decreto sovra citato, ebbe a deliberare di non ammettere a registrazione il decreto medesimo per le seguenti osservazioni.

1°) Che alla inscrizione del Debito pubblico, di cui al 3° articolo della Convenzione osta l'art.° 2.° della Legge 10 Luglio 1861, il quale prescrive che nessuna rendita potrà essere inscritta nel Gran Libro, se non in virtù di una legge, tanto più che l'assunto impegno di provvedere colla iscrizione di rendita sia per la spesa occorrente alla prosecuzione dei lavori e sia pel pagamento degl'interessi, verrebbe a gravare sui futuri bilanci, e dopo che il Parlamento sarà aperto: nè la facoltà accordata colla legge 1.° Maggio 1866 di ordinare le spese necessarie alla Difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinarii ai bisogni del tesoro, limitata allora a tutto il mese di Luglio 1866, poscia prorogata colla legge 28 Giugno 1866, può ora estendersi alla spesa bisognevole per continuazione dei lavori della ferrovia.

2° Che per l'art.° 2.° lettera d della legge 28 Giugno 1866, la facoltà data al Governo di provvedere al modo d'impedire la interruzione de' lavori di costruzione delle ferrovie è subordinata alla condizione di non

N.° progr.°	Decreti.
	Abbiamo decretato e Decretiamo:

Art.° Unico.

È approvata la Convenzione, che nei termini del precitato Decreto Reale venne stipulata addì 7 Novembre corrente tra i Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze ed i Rappresentanti della Società Vittorio Emanuele e dell'Impresa Generale suddetta, con la quale Convenzione viene assicurata la continuazione de' lavori delle ferrovie Calabro-Sicule, salvo il provvedere i fondi, di cui parla l'art.° 3.° della Convenzione suddetta, esclusivamente con Buoni del Tesoro e senza alienazione di nuova rendita del debito pubblico.

(firmato) Vittorio Emanuele.

(contrasseg.ti) S. Jacini

A. Scialoja.

Motivi ec.

derivarne maggiori oneri alle finanze dello Stato. E che per conseguenza le difficoltà che si possono incontrare pel rimborso della Spesa di 18 Milioni, che si autorizza col decreto in quistione, e perciò tali da derivarne un onere alla finanza dello Stato, si opporrebbe a che il Governo possa dar corso alla Convenzione, tanto più che nel caso di decadenza della Società concessionaria dovendosi l'asta pubblica aprire sulle basi del Capitolato annesso all'atto dell'attuale concessione, non potrebbe il Governo rivalersi del suo credito sulle sovvenzioni chilometriche, le quali formerebbero parte integrante del Capitolato del novello aggiudicatario.

Per quanto riflette la prima delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti in ordine alla emissione della rendita, i Riferenti, attenendosi allo stesso sistema adottato per le anticipazioni da farsi alla Società delle Strade ferrate Romane, relativamente alle quali la Corte dei Conti aveva mossa una identica obbiezione, dichiarano che i 18 milioni da applicarsi ai lavori delle ferrovie Calabro-Sicule saranno provveduti esclusivamente in Buoni del Tesoro, come ne è fatta facoltà al Ministero dal precitato art.° 3.° della Convenzione, e che a quest'uopo hanno già inserta un'apposita disposizione nel Decreto Reale che deve approvare la Convenzione medesima.

Per quanto poi alla seconda, dopo aver dichiarato ch'essi veramente non possono intieramente dividere l'opinione della Corte dei Conti sul pericolo e sulle difficoltà che possono esservi nel rivalersi delle somme anticipate, credono di far considerare che la combinazione proposta è la più semplice e la più sicura di quante se ne possono immaginare, qualora si voglia veramente ottenere lo scopo a cui mirano i poteri conferiti al Governo colla Legge 28 Giugno 1866, quello cioè di non veder punto sospesi i lavori delle ferrovie, altrimenti non sarebbesi potuto raggiungere lo scopo per le contestazioni che la Società

non

non avrebbe mancato di far sorgere), e per tutti gli altri incumbenti che si sarebbero resi necessari prima di poter riprendere i lavori.

Ciò vale, per dimostrare il pericolo che corre il governo di perder le anticipazioni fatte, l'invocare il caso di decadenza dell'attuale Società, perciocchè i fondi somministrati dovendo essere esclusivamente impiegati in lavori, il nuovo Aggiudicatario dovrà sempre e in ogni caso corrispondere il maggior valore che per l'aggiunta dei predetti lavori acquisterà la rete Calabro-Sicula, sia poi con ritenuta sulle sovvenzioni chilometriche, sia per qualsivoglia altro modo.

I Riferenti quindi, senza voler ripetere qui le altissime ragioni di convenienza non solo, ma di necessità e di urgenza che richiedono la pronta continuazione delle ferrovie in quistione, le quali sono già note al Consiglio de' Ministri e sono ampliamente sviluppate nella Replica fatta ai riferenti dal primo parere del Consiglio di Stato, si fanno a chiedere al prelodato Consiglio dei Ministri che, approvata la disposizione riguardante la non emissione di ricevuta, deliberi d'invitare la Corte dei Conti in Sezioni Unite alla registrazione del Decreto 3 Novembre 1866 e dell'altro che deve approvare la Convenzione definitiva (ch'essi pensano sarà fatta senza riserva) e in ogni modo alla registrazione con riserva nel caso che non creda fare altrimenti.

Il Consiglio de' Ministri

in Seduta del 3 Dicembre 1866 ha deliberato nel senso delle sovraesposte Conclusioni de' Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Presidente del Consiglio de' Ministri

(firmato) Ricasoli

Deli-

« Volivi ec. 50

Deliberazione della Corte a Sezioni unite.
L'anno 1866 il dì 4 Dicembre.

Veduto il Decreto Reale del 3 spirato Novembre, con cui, sulla proposizione dei Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze, e del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, per conseguire la immediata continuazione dei lavori delle Strade ferrate Calabro Sicule è stata autorizzata la stipulazione di una Convenzione colla Società Vittorio Emanuele, portante una spesa straordinaria di 18 milioni di lire pel pagamento de' lavori riconosciuti necessari ed urgenti per lo proseguimento di dette ferrovie;

Veduto il Decreto Reale del 29 stesso mese, con cui la sovra detta Convenzione è stata approvata, con una modificazione però al primitivo progetto, in forza della quale i fondi occorrenti, invece di essere provveduti ad arbitrio con alienazione di rendita inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico o con emissione di Buoni del tesoro, domanno esserlo esclusivamente con quest'ultimo mezzo:

Veduta la nota 29 scorso Novembre della Presidenza della Corte al Ministro de' Lavori Pubblici, nella quale si contiene la deliberazione presa dalla 1ma. Sezione di non ammettere a registrazione il primo dei sunnitati decreti in data 3 stesso mese;

Veduta la Nota responsiva del prefato Ministro dei Lavori Pubblici del 4 corrente, e la Deliberazione annessa del Consiglio dei Ministri con cui, dietro le ragioni in essa esposte, si insiste per la registrazione;

Considerando che sebbene il Ministero colla modificazione introdotta nella primitiva Convenzione per cui rinuncia alla inscrizione di rendita e circoscrive le sue facoltà alla emissione di Buoni del Tesoro, abbia fatto ragione ad una delle eccezioni elevate dalla I.ª Sezione, non si trova distrutto, non ostante le controosservazioni

del

16.° prog.	Decreti C.
X.	Altro Decreto Reale 29 Novembre 1866 per approvazione del Capitolato citato nel precedente decreto di stessa data.
	Vista la Convenzione stipulata addì 17 Novembre corrente tra li Ministri dei Lavori pubblici e delle finanze, li Rappresentanti della Società Vittorio Emanuele e della Impresa

Gene

Motivi ec. 51

del Governo, l'altro ostacolo opposto dalla Sezione.

Infatti, quand'anche fosse provato altro modo non esservi per impedire la interruzione dei lavori che il provvedimento che va a prendersi, non ne verrebbe la conseguenza che fosse questo autorizzato per la legge 28 Giugno, colla quale (art.° 2°.) non si volle impedire la interruzione dei lavori ad ogni costo, ma soltanto alle condizioni ivi prescritte e così a quella che non sia per derivarne maggior onere alle finanze. Ora, che le finanze non siano esposte al maggior onere non sembra oggi ammissibile, quando ai fatti ed alla situazione della Società convenuta si ravvicinino le disposizioni della legge dei lavori pubblici, quelle del Codice di Commercio, e si ponga mente altresì all'ultimo stato delle nostre legislazioni nella materia dei privilegi:

Considerando che le altre vedute di ordine generale politico ed economico, poste innanzi dal Governo, non possono entrare nelle competenze della Corte dei Conti, chiamata solamente a sopravvegliare alla osservanza delle leggi come e quali sono:

Veduto l'articolo 14 della legge 14 Agosto 1862 N.° 800;

Delibera

Che siano registrati con riserva i due Decreti Reali delli 3 e 29 scorso Novembre, più sopra citati.

Deliberazione

La Corte dei Conti a Sezioni Unite.

Sedula del 13 dicembre 1866.

Visto il Reale Decreto del 29 Novembre 1866, col quale si approva il Capitolato ed annesso Elenco dei prezzi, che in esecuzione dell'articolo 2° della Convenzione stipulata il 17 detto stesso

No

Generale della Costruzione delle Strade ferrate Calabro Sicule nonchè il Nostro Decreto in data d'oggi che approva la detta Convenzione suddetta;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico. È approvato il Capitolato e Annesso Stanco di prezzi, che in esecuzione dell'art.° 2.° della predetta Convenzione venne inteso addì 17 Novembre corrente tra il Ministero dei Lavori Pubblici ed i Rappresentanti della Società Vittorio Emanuele e dell'Impresa Generale della Costruzione delle Ferrovie Calabro-Sicule.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte de' Conti.

(firmato) Vittorio Emanuele.

(controsegn.to) S. Jacini.

XI. Decreto del Ministero delle Finanze

Firenze 20 Dicembre 1866.

Il Ministro delle Finanze:

Veduto il Reale Decreto del 3 Novembre 1866, col quale è autorizzata la Spesa straordinaria di 18 Milioni di lire da inscriversi ripartitamente e sotto apposito Capitolo nei bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici degli anni 1866 e 1867 pel pagamento di lavori sulle strade ferrate nelle provincie Siciliane e Calabresi, e si dispone l'applicazione ad apposito Capitolo nei bilanci attivi degli anni 1866 e 1867 del prodotto di alienazione di Buoni del Tesoro, coi quali il Governo per conto della Società suddetta dovrà provvedersi

la

Motivi ec.

Novembre fu convenuto tra i Ministri dei Lavori Pubbl.i e delle Finanze ed i Rappresentanti della Società Vittorio Emanuele e della Impresa generale della Costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule:

Vista la sua deliberazione del 4 di questo mese, con la quale furono ammessi a registrazione con riserva due Reali Decreti delli 3 e 29 Novembre scorso, che approvarono la Convenzione predetta:

Considerando che essendo stati registrati con riserva i due decreti che approvarono la Convenzione, non può che con la stessa riserva e per gli uguali motivi aver luogo la registrazione del Decreto in esame, il quale approva un Capitolato da quella Convenzione dipendente;

Delibera

Che sia registrato con riserva il R.o Decreto di cui trattasi, e tutti gli altri atti e Decreti che fossero senza più la conseguenza di questo e dei due precedenti Decreti 3 e 29 Novembre, registrati con riserva.

N.° prog.:	Decreti.

la suddetta somma;

Veduto il Reale Decreto del 29 Novembre 1866, col quale è approvata la Convenzione 17 Novembre 1866 con la Società suddetta a' termini del suaccennato Decreto del 3 Novembre;

Di accordo col Ministro dei Lavori Pubblici;

Determina:

Art.° 1.° = Sarà stanziata nella parte straordinaria del Bilancio Passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1866 la somma di Lire Otto milioni in apposito Capitolo col N.° 118 ter = e sotto la denominazione = Continuazione dei lavori delle Ferrovie Calabro-Sicule in seguito a Convenzione 17 Novemb.re 1866 =

La restante somma di Lire 10 milioni sarà stanziata sul Bilancio Passivo del detto Ministero pel 1867.

Art.° 2.° = Nella parte straordinaria del Bilancio attivo del 1866 sarà inscritta la somma di L. 8 milioni, ed altri 10 milioni saranno inscritti nel Bilancio attivo del 1867, per applicarvi la restituzione delle somme di cui all'articolo precedente.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

(Firmato) A. Scialoja.

1850

54

Appendice alla Parte I.ª

Elenco

dei Decreti Reali, che il Governo si è riservato di presentare al Parlamento per farli convertire in Leggi.

N.° progressivo.	Data del Decreto	Ministeri cui riguarda il Decreto	Oggetto.	Riferimento al N.° della raccolta ufficiale delle leggi e Regolamenti	Riferimento al N.° e data della Gazzetta Ufficiale
1.	1866 25 Luglio	Lavori Pub.i e Finanze	Maggiore spesa di L. 3716.98 per la ricostruzione del Ponte sul Toce, lungo la Strada Nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione.	3	6 Agosto 1866 n.° 216.
2.	1.° Agosto	Finanze, Interno, Lavori Pub.i Esteri Marina Agric.a e Com.o	Nuove e maggiori spese sui Bilanci 1861. 1862. 1863. 1864. 1865 e 1866 per la somma complessiva di L. 15,484,595:63 da ripartirsi fra diversi Capitoli.		15 Agosto n.° 234.
3.	29 Agosto	Finanze e Lavori Pub.i	Maggior spesa di L. 674,110.04 sul bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pub.i per lavori nel Porto di Livorno.		16 7bre n.° 255.
4.	5 7bre	Finanze ed Agr.a e Com.cio	Autorizzazione della spesa di L. 880 mila sul Bil.o del Ministero di Agric.a Ind.a e Comm.o parte straord.a per l'Esposizione univers.e di Parigi nel 1867.		19 7bre n.° 258.

N°.	Data	Ministeri	Oggetto	Raccolta uffle.	Gazzetta uffiz.e
5.	1866. 12 Jbre	Finanze ed Interno.	Maggiore Spesa di £ 150/m al Cap.lo 22 Spese diverse per la Sanità Marittima del Bil.o 1866 - Ministero dell'Interno.		1866 3 Ottobre N.o 272.
6.	22 Jubre	Agric. Ind.a Commercio ed Interno.	Conservazione delle Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni Religiose ora soppresse?		
7.	3 Ottobre	Interno Lavori Pubb.i Finanze Grazia e G.a Istruz.e pub. Marina	Nuove e maggiori Spese per £. 4.660,381: 56 sui Bilanci 1864. 1865 e 1866 dei controscritti Ministeri; ed annullamento di crediti per £. 690/m sul Bil.o 1866 dei Ministeri Finanze, Lavori Pubblici e Grazia, Giustizia e Culti.		
8	10 Ottobre	Finanze e Interno.	Maggiori spese sul Bilancio 1866 del Ministero Interno per £. 1.170,000.- sui Capitoli 15 e 44 - ed Economie per £ 200mila sul Cap.lo 39.		

N.°	Data	Ministeri	Oggetto.	Raccolta Uffic.e	Gazzetta Uffiz.le
9	14 Ottobre 1866.	Esteri.	Autorizzazione a dar piena esecuzione al Trattato di pace conchiuso fra l'Italia e l'Austria.	3253	15 Sbre 1866 n.° 284.
10	15 Ottobre 1866	Interni.	Riordinamento del Personale degli Uffizii di Pubblica Sicurezza.	3332.	28 Ombre 1866 N.° 327.
11.	20 Ottobre 1866.	Finanze ed Interno.	e Maggior Spesa di lire 40 mila al Cap.° 28 Bil.° 1866 del Ministero Interni per indennità di trasferta, gratificazione e Sussidii agli uffiziali di Pubbl.a Sicurezza.		10 Novembre 1866 N.° 304.
12	24 Ottobre 1866.	Grazia e Giustizia e Culti e Finanze.	Proroga alle scadenze Commerciali ec. pagabili nella Prov.a di Palermo dal 15 Settembre al 31 Ottobre 1866.		
13	24 Sbre 1866	Tutti.	Riordinamento degli Uffizii dell'Amministraz.e Centrale.	3306.	18 Ottob. 66 N.° 317.
14	25 Sbre 1866	Interno e Finanze	Estensione a tutti gl'Impiegati e Funzionari civili dello Stato delle disposizioni contenute negli art.i 208. 209. 210 della Legge 6 Xbre 1865 relativa agl'Impiegati dell'Ordine Giudiziario	3343.	13 Ombre N.° 343.

N.°	Data	Ministeri.	Oggetto.	Cancellata Uffiz.le	Gazzetta Ufficiale
15	4 Novembre 1866.	Tutti.	Si dichiara che le provincie di Venezia e Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia.	3300.	5 9bre 1866 N.° 304.
16.	4 Novembre 1866.	Grazia e Gia. e Culti.	Nuovo Ordinamento del Min.° di Grazia e Giustizia e de' Culti.	3331	18 9bre 1866 N.° 31 f.
17.	12 Novembre 1866.	Finanze ed Esteri.	Maggiori spese di L.° 50 mila sul Bilancio 1866 Cap.li 9 e 14 del Ministero Esteri.		
18.	12 Novembre 1866.	Finanze e Marina	Spesa straordinaria di £.° 2,500,000. per primo approvigionamento dell'Arsenale di Venezia, sul Bilancio 1866 del Min.° Marina, Cap.° 81 bis.		29 Novbre 1866 N.° 328.
19.	13 Nov.e 1866	Guerra.	Disposizioni riflettenti i Militari delle provincie di Venezia e Mantova, già privati del grado ed impiego per causa politica.		
20.	22 Novembre 1866.	Finanze Agric. Ind. e Commercio	Maggiore spesa di L.° 30 mila sul Bil.° 1866 del Min.° d'Agric.a Ind.a e Comm.° al Cap.° 30 = Colonie delle Isole di Lampedusa e Linosa.		7 Dicembre 1866 N.° 336 Supplem.°

N.°	Data	Ministeri	Oggetto.	Raccolta uffic.e	Gazzetta Uffic.le
27	6 Dicembre 1866.	Interno e Finanze.	Maggior Spesa sul Bil.° 1865 del Ministero Interni per £.° 79,097.66 - Cap.° 39 "Spese di mantenimento e personale interno delle Carceri di pena".		19 Dicemb. 1866 N.° 348.
28	9 Dicembre 1866.	Lavori Pub.i e Finanze.	Maggiori Spese sul Bil.° 1866 del Ministero dei Lavori Pub.i per £. 550 mila, per provvedere al servizio Postale nelle Provincie Venete e in quella di Mantova.		
29	9 Dicembre 1866.	Finanze e Lavori Pub.i	Maggiori Spese per £.° 122 mila sul Bil.° 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici, e compensazione con Economie per Lire 65 mila sul Bilancio medesimo.		29 Dicemb. 1866 N.° 357.
30.	14 Dicembre 1866.	Finanze e Lavori Pub.i	Maggiore Spesa di £.° 12.261.10 sul Bilancio 1866 del Ministero de' Lavori Pub.i al Cap.° 140 "Porto e Lazzaretto di Risida".		5 Genn.° 1867 N.° 5.

N.°	Data	Ministeri.	Oggetto.	Raccolta Uffic.le	Gazzetta Ufficiale.
21.	22 Novemb. 1866.	Finanze e Pub.a Istruz.e	Maggiore spesa sui Cap.i 26 e 27 del Bil.o 1866 del Ministero dell'Istruzione Pub.a = "Istruzione secondaria, classica e tecnica"		8 Dicembre 1866 N.ro 337.
22	22 Novembre 1866.	Agric.a Ind.a e Commercio.	Leggi sulle Privative industriali estensibili alle Provincie di Venezia e di Mantova.	3336.	8 Dicembre 1866 N. 337.
23	25 9bre 1866	Finanze e Marina	Maggiori spese sui Bilanci 1863 e 1866 per lire 95,621.50 per servizii dipendenti dal Minist.o della Marina.	3381.	15 Xbre 1866 N.° 344.
24	29 Novembre 1866.	Finanze e Guerra.	Maggiore spesa sul Cap.o 56: Magazzini ed Officine al Borgo-Dora in Torino - Bilancio della Guerra 1864 p. L.i 350/m.		
25.	29 Novembre 1866.	Finanze e Agr.a Ind.a e Commercio	Applicazione al Bil.o 1866 della spesa di primo impianto di un istituto tecnico in Modica per la somma di L.i 68,637. 32.		
26	6 Dicembre 1866.	Istruzione Pubblica	Ordinamento interno del Ministero della Pubblica Istruzione	3382	16 Xbre 1866 N.° 345.

Parte II.ª

Mandati.

Ministero dell'Interno.

N.° prog.	Capitoli.	Mandati.	Importo.	
21/1	4	Bilancio 1865. ~~39~~ 30	5	
1.	64.	Indennità alla Guardia Nazionale e Soprassoldo alle Truppe di linea in servizio di pubblica sicurezza:		
	art.° 1.°	. . . . . L.	222,310	64
2.	art.° 2.°	. . . . .	414,000	-
		(Mandati n.° 229 = Crediti n.° 7).		
		Totale delle somme pagate con Mandati e Crediti visti con riserva sul Bilancio 1865 del Ministero dell'Interno . . . . . L.	636,310	64

Motivi della registrazione con riserva.

Nota del Ministero dell'Interno
per assegnamento del Credito supplementario di L. 222,310. 64.

N.° 700. Firenze, 27 Gennaio 1866.

Intanto che dal Ministero delle Finanze si promuovono le disposizioni necessarie perchè sia accordato un aumento di fondo all'articolo 1.mo del Cap.lo 64 Esercizio 1865, il sottoscritto si è trovato nella necessità di rappresentare al Consiglio de' Ministri la somma urgenza di provvedere al pagamento delle varie indennità dovute alla Guardia Nazionale distaccata in servizio di Pubblica Sicurezza; ed ora si pregia rimettere a codesta Onorevole Corte una copia della relativa deliberazione, in grazia della quale potrà la medesima accogliere titoli di carico fino alla concorrente di Lire 222,310. 64 in più del fondo di lire 200 mila assegnato in Bilancio.

Per il Ministro
(firmato: Alasia).

Alla On.e Corte dei Conti.

Ministero dell'Interno.

N. 1648. Firenze 19 Gennaio 1866.

Relazione al Consiglio de' Ministri.

Per far fronte alle competenze che fosse occorso retribuire alla Guardia Nazionale pel servizio di Pubblica Sicurezza, furono inscritte al Cap.lo 64 art.° 1.° del Bilancio 1865 lire 200,000. –

Tale somma non era che presumibile, in quanto che il servirsi più o meno della Guardia Nazionale dipendeva dall'assetto politico che avrebbero preso le cose, particolarmente nelle provincie Meridionali, dove la piaga del brigantaggio non ammetteva calcolo razionale.

Di–

Motivi ec.

Di fatti risulta dalla contabilità tenuta dalla Divis.e 4.ta essere stati i calcoli presuntivi errati, mentre invece delle lire 200,000 stanziate per quel ramo di servizio in Bilancio, se ne accertarono spese con Mandati spediti dai Sigg. Prefetti fino a tutto Settembre ultimo Lire 135,150. 71

E restavano tuttora a regolarizzarsi i pagamenti provvisorii fatti alla Guardia nazionale mobile a cavallo in provincia di Basilicata sotto il Comando del già Capitano Mennucci di lire 170,353. 65

Nonchè altre competenze presumibili pagarsi fino a tutto Dicembre ultimo alla Guardia Nazionale ordinaria 116,806. 28

287,159. 93

L. 422,310. 64

Fra lo stanziato perciò in Bilancio nella somma di L. 200,000. –
E lo speso e da spendersi a tutto Dicembre 1865 in . . 422,310. 64
Avvi il disavvanzo di . . . . . L. 222,310. 64

Occorre dunque, per cuoprire tale disavvanzo, un Credito supplementario, con cui mettere in posizione i Signori Prefetti di far luogo ai riclami che loro vengono inoltrati dai Comuni per essere reintegrati delle anticipazioni fatte per quel ramo di servizio in virtù delle istruzioni annesse alla Circolare 23 Dicembre 1861. N. 110 Div.e 3.a

Il Ministero scrivente, per quanto lo riguarda, onde ottenere il Credito supplementario anzidetto, uniformandosi al disposto dell'art.o 9 del Decreto Ministeriale d'istituzione dell'Ufficio Centrale di Contabilità facente parte della 2.a Divisione, non ha omesso di rassegnare al Ministero delle Finanze la situazione finanziaria del Capitolo 64

del

del Bilancio 1865, su cui le spese in parte sono imputabili, ed attendesi ora vengano promossi i relativi provvedimenti.

Ma intanto, prima che sortano il loro effetto, richiedesi tempo, ed i reclami dei Municipi pei rimborsi si fanno ognor più incalzanti, come più incalzanti si fanno gli eccitamenti de' Sigg. Prefetti per l'assegnamento dei fondi necessarii a soddisfarli.

In tale stato di cose, mancando al Ministero i fondi con cui far luogo alle loro dimande, stante che la Corte de' Conti rifiutasi di dar corso alle Note di aumento di Crediti ai medesimi aperti, essendo la somma di Lire 200/m all'uopo stanziata compiutamente esaurita, il sottoscritto rassegna l'emergente al Consiglio dei Ministri, con preghiera di tener conto della narrativa sovra fatta e vedere se non sia il caso, intanto che si attende l'assegnamento del Credito supplementario domandato in lire 222,310.64, di valersi della facoltà conferta dall'art.° 305 del Regolamento Generale di Contabilità 13 Dicembre 1863, insistendo presso la Corte de' Conti per la vistazione dei ricapiti di pagamento che le verranno presentati fino alla concorrente di lire 222,310.64 in più della somma stanziata in Bilancio.

(al margine) Il Consiglio dei Ministri approva.

Pel Ministro

(firmato) Atasia.

L'anno 1866, addì 1.mo Febbraio 1866, in Firenze.

La Corte in Sezioni Unite.

Veduta la Nota Ministeriale del 27 Gennaio ultimo scorso, colla quale si partecipa avere il Consiglio de' Ministri risoluto che in pendenza dell'approvazione per l'assegnamento di un credito supplementare di lire 222,310.64 in aumento della somma stanziata al Capitolo 64 del

I Motivi ec.

del Bilancio del Ministero dell'Interno per l'Esercizio 1865 debbano aver corso a senso dell'Art.° 305 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 13 Dicembre 1863 e sino alla concorrenza della stessa somma i corrispondenti ricapiti di pagamento presentati alla Corte;

Ritenuto che la Corte ebbe già a far conoscere per iscritto al Ministero come credesse doversi astenere dall'applicazione del Visto ai relativi Mandati e Note d'aumento di crediti aperti;

Considerando che giusta gli ordinamenti in vigore, non si possono ammettere spese nuove o maggiori, le quali non sieno approvate per legge, ovvero, nel caso d'intervallo della Sessione del Parlamento, per Decreto Reale da presentarsi nella prossima Sessione per l'occorrente conversione in legge;

Veduto il disposto degli articoli 30 - 307 - 304 - 305 del Regolamento 13 Dicembre 1863, nonchè gli art.i 14 e 21 della Legge 14 Agosto 1862;

Ha deliberato

Che sieno visti e registrati con riserva i Mandati e le Note d'aumento di Crediti di cui si tratta, sino al montare della somma di L. 222,310.64 in eccedenza al fondo stanziato al Capitolo summentovato.

Nota del Ministero dell'Interno.

N.° 2122. Firenze 13 Marzo 1866.

Oggetto = Maggiore spesa all'articolo 2.do del Capitolo 64 Esercizio 1865.

Essendosi riconosciuto che mentre si maturano gl'incombenti necessarii perchè al Capitolo controindicato sia concessa la maggior somma di lire 414,000.- richiesta secondo il progetto di Legge stato presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 15 scorso Febbraio, le specifiche di credito pervenute dal Ministero della Guerra non possono essere estinte, con non lieve scapito dell'Amministrazione Militare,

e Motivi ec.

64

che vi ha fatto fronte in via di anticipazione, e con non lieve incaglio al regolare andamento della Contabilità relativa; il sottoscritto ha stimato suo dovere di rappresentare la cosa al Consiglio de' Ministri perchè vedesse se reputava il caso di valersi della facoltà accennata dall'art.° 305 del vigente Regolamento di Contabilità e pregare la Corte dei Conti di ricevere i Mandati di pagamento. Nella seduta del 5 corr.e Marzo avendo il detto Consiglio annuito, lo scrivente ne avverte codesta Onorevole Corte perchè si compiaccia ammettere, anche con riserva, i Mandati di cui è caso, fino alla concorrente di Lire 414 mila in più della somma che fu primamente accordata in Bilancio.

Del Ministro
(firmato) Vacca.

Alla On.e Corte dei Conti.

Firenze, 16 Marzo 1866.

La Corte dei Conti in Sezioni Unite.

Veduta la Nota Ministeriale in data 13 corrente Marzo, con la quale si annuncia che mentre si stanno maturando gl'incombenti necessarii affinchè sia concessa la somma di Lire 414 mila in più di quella che fu primamente accordata in Bilancio allo art.° 2.° del Capit.° 64 Eserc.° 1865 del Ministero dell'Interno, il Consiglio de' Ministri, in seduta del 5 andante mese, nella mira di antivenire inconvenienti che potrebbero nascere da un più lungo ritardo, abbia reputato essere il caso di valersi della facoltà accennata ~~dall'art.° 305 del Regol. da un più lungo ritardo, abbia reputato essere il caso di valersi della facoltà accennata~~ dall'art.° 305 del Regolamento Generale di Contabilità;

Considerato non potersi ammettere spese maggiori di quelle state autorizzate per Legge;

Ve-

Motivi ec.

La registrazione con riserva dei controscritti due Mandati ha per causa i motivi espressi nelle deliberazioni emesse dalla Corte a Sezioni Unite, in merito ai decreti del Ministero della Guerra 7 Maggio e 6 Luglio 1866, del pari registrati con riserva, che si leggono nella Parte 1ª della presente Relazione a pag.ª 31 e 32.

Ministero della Guerra.

Relazione al Consiglio dei Ministri.

Oggetto = Anticipazione di L. 800/m. — Firenze 19 Maggio 1866.
all'Impresario Pollon Pietro perchè
possa fornir Cavalli con sollecitudine
adeguata alle attuali emergenze.

Con contratto 11 Maggio corrente, approvato dal Consiglio di Stato ed in via di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero della Guerra affidò al Negoziante di Cavalli Sig. Cav. Pollon Pietro la provvista di 6000 Cavalli o Muli da tiro, e 1500 Cavalli per la Cavalleria, con la condizione di provvederne la metà in 45 giorni.

La provvista ascende alla somma di L. 6,562,500. - Il detto Impresario non ostante il di lui Zelo ed esperienza, incontra serie difficoltà ad eseguire la provvista con quella sollecitudine che richiederebbero i bisogni dell'Esercito, e ciò specialmente per non avere a disposizione l'ingente somma che gli occorrerebbe per mandare visitare altri paesi o dei Agenti all'estero, incaricati della scelta.

Stante

Motivi ec.

Ma, come questa pratica, ch'è di per sè meno conforme alla Legge potrebbe in altri casi avere l'inconveniente non tanto che la Corte avesse a rifiutare la registrazione già deliberata dal Consiglio dei Ministri, quanto, e maggiormente, quello che il Consiglio dei Ministri, chiamato una seconda volta a deliberare per nuovi o più estesi motivi opposti dalla Corte, avesse in qualche modo pregiudicato l'affare colla sua prima deliberazione, così la Corte invita il Ministero a non prescindere in nessun caso dalla osservanza delle forme prescritte dall'art.° 14 della Legge 14 Agosto 1862.

Giova anche avvertire che se non è positivamente prescritto dalla legge, sarebbe però più conforme allo spirito delle disposizioni concernenti la materia delle maggiori spese, che le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, che possono dar luogo a registrazione di Mandati con riserva, fossero provocate dal Consiglio dei Ministri per mezzo del Ministro delle Finanze, od almeno fossero per suo mezzo comunicate alla Corte.

Questo è un desiderio che altra volta esternò lo stesso Ministro delle Finanze, e che non può non raccomandare anche questa Corte nell'interesse del buon ordine del Bilancio.

Mini

N.° pag.	Capitoli	Mandati	Importo	Motivi ec.
				69

di 6000. Cavalli per Artiglieria e Treno d'armata, e 1500 per Cavalleria, come dal contratto stipulato in Firenze il 14 andante Maggio.
Veduta la dichiarazione fatta sul Mandato stesso dal Sig. Ministro della Guerra che egli lo spedisce in conformità alla deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri addì 19 corrente;
Considerando che l'anticipazione in parola non è ammissibile, ostandovi l'art.° 57 del Regolamento Generale di Contabilità, il quale vieta i pagamenti in conto, a deduzione di quelli che siano in ragione di opera prestata o di materia fornita, così che in concreto non si verificano:
Veduto l'articolo 14 della legge 17 Agosto 1863 N. 800 ed il citato art.° 57 del Regolamento 13 Dicembre 1863;

Ha deliberato

Che sia registrato con riserva il predetto Mandato di Lire 800 mila a favore di Pietro Bottoni ovvero di Lodovico Arduini.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Bilancio 1866.

6.	18.	Eventuali per Lavori idraulici . . .	N. 1,500.	Anche nel 1866 non è seguito intervento per parte del Parlamento l'approvazione della Convenzione internazionale del 31 Maggio 1865 tra i dieci Stati Europei ed il Sultano del Marocco, relativa al mantenimento d'accensione del faro al Capo Spartel, che importa un onere di annue Lire 1500. alle finanze dello Stato; e permanendo quindi la causa che ha provocati gli atti già
		Mandati n.° 2.		
		da riportare Lr.	1,500.	

ripor

N.° prog.	Capitoli	Mandati.	Importo
		si riportano £.	1.500 »
7	81.bis	Compimento della rete stradale di conto nazionale, e costruzione di ponti sulle strade provinciali in Sicilia . . . . . £	12,000 »
		Crediti n.° 1.	
		da riportare £.	13,500 »

riportati a fog.° 133 della Relazione pel 1865, la Corte ha ammesso alla registrazione con riserva i due contro scritti Mandati, riferibili alla quota di concorso nella spesa di manutenzione per l'anno 1866.

—

Nota del Ministero delle Finanze alla Corte dei Conti.

N.° 13134 - 2752. Firenze 17 Maggio 1866.

Oggetto: Ritorno di un pagamento di L. 12/m. all'Appaltatore del ponte sul Platani nella strada da Naugaraso a Girgenti.

Col progetto di legge presentato dal Ministero de' Lavori Pubblici nella tornata del 17 Febbraio 1866, e che trovasi distinto dal n.° 71, venne proposta una maggior Spesa di lire 170/m pei lavori al Ponte Platani nella strada da Naugaraso a Girgenti, la cui spesa bilanciata essendo di . . . . . L. 330,000.—
mentre importa quella di . . . . . " 500,000.—
richiede perciò un aumento di fondo al Bilancio passivo delle lire . . . . . " 170,000.—

Ritorno a siffatto progetto di legge, la Commissione della Camera dei Deputati nella tornata del 30 Aprile ultimo scorso presentò la favorevole Relazione segnata del N.° 71 A.

Occorrendo ora di prontamente pagare all'Appaltatore de' lavori del summentovato Ponte la somma di lire 12 mila in conto del suo credito, affinchè possa aver modo di continuare i lavori, la sospensione de' quali sarebbe sommamente dannosa, il Consiglio de' Ministri ha ieri presa la Deliberazione di farsi luogo al pagamento delle anzidette lire 12/m in eccedenza al credito stanziato in Bilancio, con invitare la Corte dei Conti ad ammettere il relativo

rica)

N. prog.	Capitolo	Mandati	Importo
		Si riportano	L. 13,500 .
		da riportare	L. 13,500 ,

ricapito anche con riserva, ove non creda poterlo ammettere altrimenti.

Il sottoscritto prega pertanto codesta Corte dei Conti affinchè per le enunciate circostanze voglia compiacersi di far ammettere sollecitamente alla registrazione il Mandato o il Decreto di apertura di credito che sarà spedito dal predetto Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Ministro
firm.° M. Scialoja.

Risoluzione del Consiglio de' Ministri.

N. 4336. Firenze 16 Maggio 1866.

Relazione della 4.ª Divisione del Ministero de' Lavori Pubblici.

Per legge del 24 Maggio 1863 N.° 1297 fu autorizzata la spesa di £ 276 m per la costruzione del ponte sul Platani lungo la strada da Naugauaro a Girgenti in provincia di Girgenti.

L'opera fu regolarmente appaltata: ma, sia che il progetto fosse redatto con molta fretta e senza la richiesta esattezza, sia anche perchè le piene del fiume nell'autunno del 1864 manomisero a male i lavori fin allora eseguiti, si vide che la spesa sarebbe stata di gran lunga superiore a quella di £ 276 m già approvata.

Il riferente fece redigere una nuova perizia dei lavori di supplimento, e questa fu già approvata dietro voto favorevole del Consiglio Superiore de' Lavori Pubblici.

Vuolsi sottoscrivere alla Impresa un atto suppletivo per l'esecuzione de' nuovi lavori, ch'è stato pure approvato dietro favorevole avviso del Consiglio di Stato.

Essendo già quasi esaurite le somme autorizzate, il riferente aveva fatto inscrivere nel Bilancio pel corrente Esercizio un fondo

per

N° prog.	Capitolo	Mandati.	Importo.
		Si riportano	L. 13,500. »
		da riportare	L. 13,500. »

per far fronte alle nuove spese; ma dietro concerti presi col Ministero di Finanze, questo fondo fu cancellato, avendo il referente presentato per l'autorizzazione della relativa maggiore spesa alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 Febbraio ultimo, il progetto di legge N.° 71, il quale non è stato ancora discusso.

Frattanto i fondi bilanciati furono affatto smaltiti. L'Impresa avendo continuati i lavori coi suoi capitali, va ora creditrice di forti somme, e, già sprovvista di mezzi, è nel punto di abbandonar l'edifizio.

Ove questo caso si avverasse, l'Amministrazione ne avrebbe danni gravissimi per interessi e spese da rifare all'Impresa stessa, e ciò senza contare i pericoli a cui sarebbe esposta un'opera sulla quale si sono impegnate ingenti somme se mai fosse abbandonata.

Il riferente ha fatto pratiche col Ministero delle Finanze per ottenere in via meramente eccezionale la emissione di qualche Mandato provvisorio a favore dell'Impresa, ma non vi è riuscito: ha invitata la Deputazione provinciale di Girgenti ad anticipare sulla sua cassa una qualche somma all'Appaltatore sino all'approvazione della legge; ma neppur questo tentativo ebbe l'effetto desiderato.

In tale stato di cose, egli, considerando che si tratta di una maggiore spesa dipendente da un opera autorizzata per legge e regolarmente appaltata, e riconosciuto che se i lavori fossero sospesi, le finanze dello Stato verrebbero pure a subire le conseguenze di un litigio che non può essere favorevole all'Amministrazione, non esita a proporre la emissione di un Mandato provvisorio di L. 12,000. con riserva di regolarizzare ogni cosa subito che sia

appro-

N.° prog.	Capitoli	Mandati	Importo.
		Si riportano L.	13,500 .
		da riportare L.	13,500 . .

« Motivi ec. 70)

approvato il progetto di Legge su cui la Commissione della Camera Elettiva ha anche riferito.

(Al margine) Approvato in Consiglio, il 16 Maggio 1866.
(firmato:) Alf.o La Marmora.

La Corte in Sezioni Unite.

L'anno 1866 il giorno 18 Maggio.

Veduta la Nota del Ministero delle Finanze in data 17 corrente, colla quale si comunica una risoluzione presa il giorno precedente dal Consiglio de' Ministri, di pagare lire 12,000. — con Mandato provvisorio all'Appaltatore del Ponte Platani lungo la Strada da Naugauaro a Girgenti, attesa la deficienza del credito stanziato in Bilancio a tale effetto, e lo stante l'urgenza di continuare quell'opera pubblica;

Considerato che non essendo stato aumentato per legge il fondo occorrente per l'eseguimento di detto lavoro, è inammissibile la deliberata maggior spesa di lire 12 mila;

Veduto l'art.o 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.o 800;

Delibera

Che sieno visti e registrati con riserva que' Mandati di pagamento di dette somme, che venissero presentati alla Corte.

No

N°. prog.	Capitolo.	Mandati.	Importo.
		Si riportano L.	13.500 . "
7.	81 bis.	Nota di Variazione 6 Giugno 1866, spedita dal Ministero de' Lavori Pub.ci per aumento di " al Credito n.° 1. a favore del Prefetto di Girgenti sul Capit.° 81 bis - Eserc.° 1866 " Completamento della rete stradale nazionale, " e costruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia". Credito N.° 1/A.	58.000 "
		Totale delle somme pagate con Mandati e Crediti visti con riserva sul Bilancio 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici . . . L.	71.500 "

Nota della Corte de' Conti al Ministero de' Lavori Pubblici.

N.° 2803. Firenze 15 Giugno 1866.

Non essendo ancora stato autorizzato con legge l'aumento di fondo di lire 58 mila al Credito aperto N.° 1. di L. 12 /m. al Prefetto della provincia di Girgenti, di cui nell'annessa Nota di Variazione N.° 1 lett.° A Capit.° 81 bis - Eserc.° 1866 - per Compimento della rete stradale nazionale e costruzione di ponti nelle strade provinciali di Sicilia, la Corte dei Conti non può ammettere a registrazione la Nota di variazione suddetta, nè dar corso quindi ai relativi Mandati.

Quando l'Onorevole Ministro intenda che una tale registrazione abbia a farsi con riserva, allora, come fu praticato per l'apertura di Credito delle lire 12 mila, è necessario, giusta il disposto dell'Art.° 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.° 800, che preceda una risoluzione del Consiglio de' Ministri.

Si restituisce la Nota di Variazione di cui si tratta.

Il Ministero dei Lavori Pubblici
alla Corte dei Conti.

N.° 3189 - Div.ne n.° 1.ª Firenze 18 Giugno 1866.

Il giorno 1.° del corrente mese, nel Consiglio de' Ministri si è presa deliberazione di emettere Mandati per lire 58 mila, in aumento alle lire 12 mila precedentemente autorizzate, pel compimento della rete stradale nazionale e costruzione di ponti nelle strade provinciali in Sicilia.

Il sottoscritto comunica pertanto il relativo documento a codesta Corte, rinviandole per l'ulteriore corso la Nota di Variazione segnata A

al

al Credito N.o 1 Capit.o 81 bis, Servizio 1866, statagli retrocessa con foglio 15 andante N.o 2803.

Per il Ministro
(firm.o) Bella.

Relazione della 4.a Div.e del Ministero de' Lavori Pub.i
N.o 4845. Firenze 1.o Giugno 1866.

Quando il riferente, nel Consiglio del 16 Maggio ora scorso, proponeva l'emissione di un Mandato provvisorio di lire 12 mila per mettere l'Impresa del ponte sul Platani in grado di non abbandonare i lavori per assoluta mancanza di mezzi, riteneva che sarebbe stato presto discusso ed approvato il progetto di legge N.i 71, sul quale aveva anche riferito la Commissione della Camera Elettiva.

Quel progetto intanto non è stato portato alla discussione della Camera; - le L. 12/m. bastarono appena a dare un acconto ai lavoranti nell'edifizio; - l'Impresa, che ha in esso impiegati tutti i suoi capitali e va creditrice di circa lire 140 mila, ha legalmente protestato di essere alla necessità di abbandonare le opere; - il Ponte è al punto di non poter essere abbandonato senza gravissimo danno per l'Amministrazione, giacchè non rimane che costruirne le vôlte, per le quali sono già armate le centine; e le Autorità locali, e per lettere e per telegrammi, domandano i provvedimenti del Governo per la continuazione dei lavori, dichiarando che il sospenderli sarebbe causa di disordini.

In questo stato di cose il Riferente, riportandosi alla sua Relazione del 16 Maggio, prega il Consiglio a voler autorizzare altro Mandato provvisorio di lire 58 mila, a compimento delle L. 70 mila, con riserva di regolarizzare le cose all'approvazione del sopra citato progetto di legge.

Riso-

Motivi ec.

Risoluzione del Consiglio de' Ministri

Approvato in Consiglio dei Ministri del 1mo Giugno 1866, in conferma di altra deliberazione del 16 Maggio p.° p.° (firm.°) Alf.° La Marmora.

L'anno 1866. il giorno 28 Giugno.
La Corte in Sezioni unite:

Veduta la Nota di Variazione 6 Giugno corrente, spedita dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'aumento di lire 58 mila al Credito N.° 1. già aperto presso la Direzione del Tesoro di Palermo a favore del Prefetto della provincia di Girgenti sul Cap.° 81 bis dell'Esercizio 1866. "Compimento della rete stradale nazionale, e Costruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia"

Considerato che dietro Risoluzione 16 Maggio p.p. del Consiglio de' Ministri e relativa Deliberazione del successivo giorno 18 di questa Corte in Sezioni unite fu già registrato con riserva un precedente aumento di Credito sul detto Capitolo per L. 12/m. e ciò per mancanza di fondo nell'approvato Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici;

Considerato che sul nuovo aumento di Credito ora proposto per Lire 58 mila è già seguita la Deliberazione della Sezione I.ma e la corrispondente Nota 15 Giugno corrente N.° 2803, colla quale fu significato al Ministero dei Lavori Pubblici come, sussistendo la mancanza del fondo, occorra altra Risoluzione del Consiglio dei Ministri, affinchè la Corte a Sezioni Unite possa, nel caso d'insistenza da parte di esso Consiglio, provvedere alla registrazione con riserva, giusta l'art.° 11 della Legge 14 Agosto 1862, N.° 800;

Con

Motivi ec.

Considerato che il Ministero de' Lavori Pubblici colla responsiva Nota 18 Giugno corrente N°. 3189 comunicò alla Corte il documento della seconda Risoluzione presa il 1.° Giugno corr.e dal Consiglio de' Ministri per l'effetto che, in attesa della legge per il regolare aumento del fondo, venyano spediti i Mandati sull'indicato Capitolo anche per le altre Lire 58 mila oltre le Lire 12 mila già contemplate dalla precedente Risoluzione 16 Maggio.

Delibera

Che sia vista e registrata con riserva la Nota di Variazione della quale ora si tratta.

Segue il Riassunto.

Tabella riassuntiva

dei pagamenti fatti nel 1866 con Mandati visti con riserva sui Bilanci dei sottoindicati Ministeri.

Indicazione del Ministero	Somme pagate sul Bilancio 1865.		Somme pagate sul Bilancio 1866.		Totale.	
	6		6		4.	
Ministero dell'Interno	636,310	64	"	"	636,310	64
" della Guerra	"	"	4,800,000	.	4,800,000	"
" dei Lavori Pubblici	"	"	71,500	"	71.500	.
Totale L.	636,310	64	4871.500	.	5,507,810	64

Firenze, il 18. Gennaio 1867.

Visto = Il Presidente della Corte dei Conti

Il Segretario Generale

G. Gallarini